

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS. N. 231/2001**

**di
FARMACEUTICI PROCEMSA S.P.A.**

PARTE GENERALE

APPROVAZIONI	Data
Approvato dal Consiglio di Amministrazione	19/5/2022



FARMACEUTICI PROCEMSA S.p.A.

INDICE

1.	LA NORMATIVA.....	4
1.1	IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	4
1.2	I REATI EX D.LGS. 231/2001	5
1.3	REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	7
1.4	LE SANZIONI PREVISTE	7
1.5	DELITTI TENTATI	9
1.6	LA COLPEVOLEZZA DELL'ENTE	9
1.7	LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	10
2.	L'ATTIVITÀ DI PROCEMSA	11
3.	MODELLO DI PROCEMSA	13
3.1	SCOPO DEL MODELLO	13
3.2	RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI - RISCHIO ACCETTABILE	13
3.3	LA COSTRUZIONE, L'ADOZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	14
3.4	STRUTTURA DEL MODELLO	15
3.5	LE COMPONENTI DEL MODELLO	17
3.6	ADOZIONE DEL MODELLO E DESTINATARI	24
4.	ORGANISMO DI VIGILANZA	24
4.1	CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
4.2	NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
4.3	DURATA DELL'INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE	26
4.4	CASI DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA	27
4.5	FUNZIONI, COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
4.6	RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
4.7	FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	29
5.	FLUSSI INFORMATIVI	30
5.1	OBBLIGHI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
5.2	LE SEGNALAZIONI	32
5.3	CANALI PER LE SEGNALAZIONI	33
5.4	RACCOLTA, GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	34
5.5	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PROPRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	34
6.	SISTEMA DISCIPLINARE.....	35
6.1	PRINCIPI GENERALI	35
6.2	CONDOTTE SANZIONABILI.....	35
6.3	CRITERI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	37
6.4	MISURE DISCIPLINARI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	37
6.5	MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI	39
6.6	MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI (COLLABORATORI ESTERNI)	39
6.7	PROVVEDIMENTI PER I MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	39
6.8	MISURE NEI CONFRONTI DI CHI VIOLA IL SISTEMA DI TUTELA DEL SEGNALANTE	39
7.	FORMAZIONE E INFORMAZIONE	41

7.1 FORMAZIONE E INFORMAZIONE 41

– PARTE GENERALE –

1. LA NORMATIVA

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (anche “Decreto 231” o “Decreto”), a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, riguarda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica delineandone i principi generali e i criteri di attribuzione. Tale decreto intende adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali:

- Convenzione di Bruxelles del 26/07/95 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione del 26/05/97 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17/12/97 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per i reati elencati nel Decreto e commessi nel loro interesse o vantaggio. La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

L’art. 5 del suddetto decreto ritiene l’ente responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa¹;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra².

Gli elementi costitutivi dell’interesse e del vantaggio dell’ente, contemplati nell’art. 5 quali criteri di ascrizione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, hanno valenza alternativa e significati diversi. L’interesse esprime la direzione finalistica della condotta delittuosa della persona fisica, verificabile in una prospettiva ex ante (“a monte” dell’evento): l’interesse attiene al tipo di attività che viene realizzata e deve, pertanto, trovare una perfetta incidenza nella idoneità della condotta a cagionare un beneficio per l’ente, senza richiedere che l’utilità venga effettivamente conseguita. Il vantaggio è il risultato materiale dell’azione delittuosa e assume

¹ A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria i soggetti posti in posizione apicale, vale a dire il Presidente, gli Amministratori, i Direttori Generali, il Direttore di una filiale o di una divisione, nonché l’amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione.

² Devono considerarsi “sottoposti” agli apicali, tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l’ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria, anche i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento), ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall’art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionali.

quindi connotati oggettivi potendo essere conseguito dall'ente, anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse ed è dunque verificabile solo ex post.

L'inclusione all'interno dei reati-presupposto di quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.lgs. 231/01) e dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.lgs. 231/01), ha posto un problema di compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di "interesse" dell'ente.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.4.2014 emessa "nell'ambito del processo per i fatti tragici della Thyssen" hanno chiarito che "nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito anti-giuridico". Viene chiarito che tale soluzione "non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. [...] È ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente".

L'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La previsione della responsabilità amministrativa coinvolge materialmente nella punizione degli illeciti il patrimonio degli enti e quindi gli interessi economici dei soci. Tra le sanzioni, quelle certamente più gravose per l'ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

1.2 I REATI EX D.LGS. 231/2001

Il D.lgs. 231/01 richiama le seguenti fattispecie di reato (di seguito, per brevità, i "**Reati 231**"):

- (i) **reati contro la Pubblica Amministrazione** di cui agli **articoli 24 e 25** del D.lgs. 231/01. L'articolo 25 è stato successivamente integrato e modificato dalla Legge 6 novembre del 2012, n. 190, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3;
- (ii) **delitti informatici e trattamento illecito dei dati**, introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'**articolo 24-bis**;
- (iii) **delitti di criminalità organizzata**, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'**articolo 24-ter**, successivamente integrato dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 172 e modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e da ultimo dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236;
- (iv) **delitti in materia di falsità in monete**, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'articolo 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 406, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'**articolo 25-bis**, successivamente integrato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge

23 luglio 2009, n. 99;

- (v) **delitti contro l'industria e il commercio**, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'**articolo 25-bis.1**;
- (vi) **reati in materia societaria**, introdotti dall'art. 3 del D.lgs. 61/2002, che ha inserito nel D.lgs. n. 231/01 l'**articolo 25-ter**, come modificato dalla Legge 69/2015 e dal D.lgs. 15 marzo 2017 n.38;
- (vii) **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'**articolo 25-quater**;
- (viii) **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'**articolo 25-quater.1**, successivamente integrato dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 172;
- (ix) **delitti contro la personalità individuale**, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'**articolo 25-quinquies**, integrato dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 172 e in ultimo dalla Legge L. 29 ottobre 2016, n. 199;
- (x) **reati di abuso di mercato**, previsti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'**articolo 25-sexies** e, all'interno del TUF, l'articolo 187-quinquies "Responsabilità dell'ente";
- (xi) **reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime**, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'**articolo 25-septies**;
- (xii) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'**articolo 25-octies**, successivamente integrato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186;
- (xiii) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'**articolo 25-novies**;
- (xiv) **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'**articolo 25-decies**;
- (xv) **reati ambientali**, introdotti dal D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'**articolo 25-undecies**, successivamente modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68;
- (xvi) **reati transnazionali**, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale";
- (xvii) **delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare**, introdotti dall'art. 2 D.lgs. n.109 del 16 luglio 2012 (attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'**articolo 25-duodecies**, successivamente modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 con l'introduzione degli ulteriori 3 commi in materia di Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- (xviii) **reati di razzismo e xenofobia**, introdotti dalla Legge n. 167 del 20 novembre 2017, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'**articolo 25-terdecies**;
- (xix) **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a**

mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'**articolo 25-quaterdecies**.

(xx) **reati Tributari** introdotti dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157 e dal D.lgs. n. 75/2020, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'**articolo 25-quinquesdecies**;

(xxi) **reati di contrabbando** introdotto dal D.lgs. n. 75/2020 che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'**articolo 25-sexiesdecies**.

Dall'esame dell'attività svolta da Procemsa e dalla valutazione del rischio di commissione di reato, non tutte le sopraelencate fattispecie di reato sono state ritenute in astratto applicabili alla stessa.

1.3 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D.lgs. 231/01, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.lgs. 231/01 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D.lgs. 231/01 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.lgs. 231/01) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 231/01;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-duodecies del D.lgs. 231/01, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/01 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- l'ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

1.4 LE SANZIONI PREVISTE

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

1) Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
- attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 231/01, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado della responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2) Le sanzioni interdittive

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato. In sede di applicazione di tali pene, il giudice analizza la particolare attività svolta dall'ente, al fine di determinare il livello di invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Tale categoria di sanzioni ricomprende le seguenti misure:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

- in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
- in caso di profitto di rilevante entità;
- in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 231/01, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Inoltre, l'art. 23 del D.lgs. 231/01 prevede, in caso di inosservanza delle sanzioni interdittive, un'autonoma fattispecie di reato nonché il corrispondente illecito amministrativo dell'ente con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie e, se dalla violazione è derivato un profitto rilevante per l'ente, anche di sanzioni interdittive eventualmente diverse da quelle già adottate.

3) La confisca

È una sanzione obbligatoria, principale e generale da disporsi con la sentenza di condanna (art. 19 del D.lgs. 231/01) e consiste nella confisca, da parte dell’Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In realtà il D.lgs. 231/01 prevede anche altre forme di ablazione patrimoniale, pur in assenza di sentenza di condanna. La prima ipotesi è contemplata dall’art. 6 comma 5 che prevede la confisca obbligatoria del profitto che l’ente ha tratto dal reato anche nel caso in cui l’ente non sia ritenuto responsabile, in virtù della prova liberatoria fornita, dell’illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale; in tal caso, la confisca ha funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato-presupposto e carattere preventivo cioè neutralizza ogni rischio oggettivo connesso alla ricaduta del profitto nella sfera dell’ente.

L’art. 15, comma 4 prevede altresì la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività dell’impresa allorché questa sia disposta da parte del commissario giudiziale e in luogo dell’applicazione della sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente quando ricorrono i requisiti previsti (l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può causare un grave pregiudizio alla collettività o l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare gravi ripercussioni sull’occupazione).

Infine, l’art. 23 prevede la confisca del profitto derivato all’ente dalla prosecuzione dell’attività quale sanzione principale in violazione degli obblighi e dei divieti imposti allo stesso attraverso una sanzione o una misura cautelare interdittive.

4) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell’ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale.

1.5 DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.lgs. 231/01, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

1.6 LA COLPEVOLEZZA DELL’ENTE

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/01 prevedono i criteri di imputazione soggettiva dell’illecito all’ente. Tali criteri differiscono in base alla funzione svolta dall’autore del reato.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Se si tratta di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, si presume la responsabilità dell'ente, a meno che esso dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione di reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se l'accusa riesce a dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presumono osservati qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Più nello specifico, la responsabilità dell'ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità; ricade di conseguenza sull'ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti. Viceversa, la responsabilità dell'ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali all'interno del sistema organizzativo aziendale; l'onere della prova ricade in tal caso sull'organo accusatorio.

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare privato, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6 del D.lgs. 231/01 dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

1.7 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

A seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa ad ulteriori fattispecie di reato, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel giugno 2021 è stata emanata la versione aggiornata delle Linee Guida (che sostituisce le precedenti versioni, approvate nel 2004, nel 2008 e nel 2014).

Si sottolinea inoltre la natura dinamica delle Linee Guida emanate da Confindustria, le quali, nel tempo, potranno subire aggiornamenti e revisioni di cui si dovrà tener conto in sede di analisi sulle eventuali necessità di aggiornare il Modello.

Nel predisporre il presente Modello si è tenuto conto altresì dei principi di redazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 emessi nel giugno 2016 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

2. L'ATTIVITÀ DI PROCEMSA

Farmaceutici Procemsa S.p.A. (di seguito anche “**Procemsa**” o “**la Società**”) è una società per azioni, con sede legale in Nichelino (TO) in via Mentana n.10.

La Società è dedicata allo sviluppo, alla produzione e alla vendita di specialità farmaceutiche, in particolare integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici, per conto terzi, in tutte le forme solide e liquide.

L'azienda opera nel settore del naturale dal 1939. Tra il 2008 e il 2012, l'Azienda investe oltre 10 Milioni di Euro al fine di incrementare e quasi raddoppiare la capacità produttiva. Nel periodo 2013-2017 l'Azienda ha continuato a crescere e soprattutto a investire in attività ad alto valore aggiunto, al fine di essere sempre più all'avanguardia in termini di tecnologie produttive, di soluzioni per i clienti e di efficienza gestionale/produttiva. L'Azienda ha investito e continua ad investire in attività di ricerca e sviluppo di Brevetti, di sviluppo di tecnologie produttive, di progetti di sostenibilità (economia Circolare, efficientamento delle risorse); inoltre, è alla continua ricerca di proposte innovative che permettano un efficientamento sia rispetto alla struttura interna sia verso l'esterno per migliorare il servizio ai clienti (i.e. digitalizzazione dei processi, industry 4.0 ecc.).

Le attività di ricerca e sviluppo trovano i loro punti di forza in diversi ambiti:

- Ricerca di materie prime ed ingredienti innovativi per Health Food in senso generale (che diventeranno poi Integratori alimentari, Probiotici, Medical Device o Cosmetici);
- Messa a punto di tutte le attività per il controllo accurato dei prodotti: ricerca del giusto piano di analisi e delle corrette specifiche da individuare, messa a punto di nuove metodiche analitiche, messa a punto di piani di stabilità;
- Sviluppo e Produzione di pilot batches e di tutte le attività per lo scale up industriale;
- Allestimento di dossier tecnici;
- Verifiche legislative ed approntamento pratiche ministeriali per l'Italia e per l'Estero;
- Studi clinici, studi di efficacia e più in generale studi che permettano una maggiore comprensione del prodotto e della sua efficacia “farmacologica”, considerando che si parla e si tratta di prodotti da vendere senza prescrizione;
- Continua ricerca di soluzioni innovative in termini di biodisponibilità del prodotto, di semplificazione formulativa, quali ad esempio mettere insieme componenti non aggregabili in forme o formule uniche (tappini dosatori con vitamine e/o probiotici con liquidi, compresse pluristrato, stick orosolubili di formule non gradevoli ecc...)
- Innovazione continua sia di prodotto che di processo che prevede collaborazioni con i principali Centri di ricerca Piemontesi (UNITO, POLITO, POLO Agrifood, Polo CLEVER), Centri di ricerca Italiani (ad esempio Università di Pavia, CRA di Rovigo) e sviluppo contatti internazionali (network con produttori

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

innovativi e centri per lo sviluppo di sostanze bioattive, biodisponibili (LUDEDERRA in SPAGNA, altri centri in Europa).

La qualità, la sicurezza e in generale le certificazioni di sistema sono innumerevoli e condivise con tutti gli stakeholder interni ed esterni, tra le quali:

- ISO 13485 – produzione di Medical device
- ISO 14001 – 2004 – certificazione Ambientale
- ISO 9001 – 2008 – Certificazione del sistema di Qualità
- OHSAS 18001 – ISO 45000 – Certificazione sistema di Sicurezza
- GMP (Buona Pratica di Fabbricazione)
- Certificazione Hal-Hal di alcuni prodotti, e certificazione Kosher di alcuni prodotti;
- Certificazione IFS: certificazione necessarie per poter produrre prodotti venduti presso le GDO in giro per l'Europa;
- Bilancio di sostenibilità redatto in conformità ai GRI;

L'eccellenza aziendale, raggiunta attraverso il controllo di tutti gli aspetti relativi a qualità, ambiente, sicurezza e tramite la realizzazione di un sistema di gestione integrato che permette un controllo e un monitoraggio costante, rappresenta un elemento distintivo e di competitività per Procemsa.

Ad oggi, la società si colloca tra le aziende italiane più avanzate nel settore Nutraceutico, dalla ricerca e sviluppo, dalla produzione, per conto terzi, di integratori dietetici e di alimenti a somministrazione orale. Negli anni dal 2016 al 2020, l'azienda ha avuto crescita importante, guidata da un costante sforzo verso l'innovazione, comprovato da attività di registrazione di propri prodotti (MEDICAL DEVICE) e di registrazione di propri BREVETTI.

La struttura societaria è cambiata nel luglio 2019, quando la maggioranza della Società (70%) è passata alla Società Food Supplements Investments S.à.r.l., società di investimento partecipata indirettamente da Investindustrial Growth L.P., fondo dedicato alle piccole e medie imprese europee.

L'attuale capitale sociale ammonta quindi ad Euro 3.830.540,50.

A dicembre 2020 Farmaceutici Procemsa S.p.A. ha acquisito la partecipazione totalitaria nella società Officina Farmaceutica Italiana – O.F.I. S.p.a. acquistato dagli ex soci D&P Health S.r.l. e Alto Partners SGR S.p.A..

Nel maggio 2020, l'azienda si è ulteriormente ampliata aprendo un nuovo centro logistico con 5500 pallet place, approvato dall'autorità sanitaria locale. Il centro logistico è costituito dalle tecnologie di conservazione più moderne. Il nuovo centro logistico è collegato all'impianto di Vernea, tramite un tunnel automatizzato e sopraelevato per il trasporto dei pallets.

Il Management di Procemsa attribuisce grande importanza all'innovazione sia essa di prodotto o di processo, considera l'esportazione il cuore dello sviluppo, in quanto considera il Made in Italy un brand riconosciuto, di qualità e di imprenditorialità sia in Italia, ma soprattutto nel mondo. L'innovazione Aziendale è sì legata ad aspetti formulativi, ad aspetti di biodisponibilità, ma soprattutto è legata a creare un servizio "diverso" al cliente, facendo intendere che il prodotto, e il servizio che offre Procemsa è di più e diventa un legame che porta a sinergie di lungo termine, esasperando il concetto di qualità, di naturalità e di piacevolezza dei prodotti. PROCEMSA rivoluziona il nuovo modo di fare ricerca applicata a nutraceutici, dispositivi medici e cosmetici, avvalendosi della sua grande conoscenza maturata in 80 anni di esperienza con le più moderne tecnologie. Piattaforme tecnologiche, brevetti che uniscono tecnologie, materie prime esclusive nate dalla collaborazione con enti di ricerca, per offrire prodotti veramente innovativi con maggiore funzionalità e biodisponibilità.

Farmaceutici Procemsa ha implementato, con l'avvento del Coronavirus, misure di sicurezza avanzate, quali distanze, mascherine obbligatorie in tutte le aree, smart working, - ancor prima che il Governo italiano le rendesse obbligatorie - al fine di dare preventiva e dovuta tutela ai propri dipendenti. Inoltre, è stato offerto a tutti i dipendenti un regime assicurativo sanitario specifico COVID-19 per tutta la durata del 2020. Procemsa si è anche impegnata a sostenere economicamente la forza lavoro interna e il territorio in un momento di fortissima difficoltà, destinando un Premio una tantum a tutti i lavoratori con una piccola aggiunta a tutti quei lavoratori che nel mese di Marzo non hanno fatto mancare la loro presenza costante, ed ha destinato un importo di € 100.000 ad opere di beneficenza legate all'emergenza sanitaria Covid, tutto questo con l'obiettivo di sostenere i propri dipendenti nei momenti di bisogno e con l'obiettivo di affermarsi come punto di riferimento sul territorio. La pronta risposta di PROCEMSA con l'introduzione di misure di sicurezza ha consentito all'Azienda di affrontare l'emergenza tutelando la salute dei dipendenti e garantendo la continuità aziendale.

3. MODELLO DI PROCEMSA

3.1 SCOPO DEL MODELLO

Lo scopo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "**Modello**") di Procemsa è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia l'obiettivo di prevenire i reati di cui al D.lgs. 231 del 2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

Attraverso l'adozione del Modello, Procemsa si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- fissare i valori dell'etica ed il rispetto della legalità;
- determinare nei destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali irrogabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Procemsa, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- ottenere la collaborazione attiva di tutto il personale, secondo il livello di responsabilità ed i compiti assegnati, nell'osservare le procedure aziendali e le indicazioni operative fornite dal Modello (protocolli);
- impedire, per quanto a propria conoscenza e responsabilità, comportamenti non in linea con quanto indicato nel Modello stesso, anche attraverso l'utilizzo di linee di comunicazione dedicate;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

3.2 RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI - RISCHIO ACCETTABILE

Concetti critici nella costruzione del Modello organizzativo e gestionale sono quello di "risk assessment" e di "rischio accettabile".

Infatti, ai fini dell'applicazione delle norme del Decreto 231 è determinante effettuare periodicamente una ricognizione e valutazione dei rischi di commissione dei reati e definire i livelli di rischio delle aree a rischio e

relative attività sensibili dei diversi processi aziendali e nonché quelli al disopra dei quali sia opportuno e necessario introdurre strumenti di controllo di particolare efficacia.

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui al Decreto 231, la soglia di accettabilità dipende dalla configurazione e distribuzione dei rischi di commissione di reati all'interno dell'azienda e dalla scala di valori utilizzata. In generale, tutte le aree a rischio devono essere presidiate da un sistema preventivo di procedure e di controlli tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati.

3.3 LA COSTRUZIONE, L'ADOZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Procemsa ha proceduto ad una ricognizione delle proprie attività e ad una analisi approfondita delle stesse, al fine di individuare le "aree a rischio" e relative "attività sensibili" all'interno della Società.

Il processo di definizione del Modello si articola nelle fasi di seguito descritte:

- (i) individuazione delle aree e delle attività sensibili "a rischio reato", ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231, nonché delle Direzioni/Servizi coinvolti;
- (ii) definizione, in via di ipotesi, delle principali possibili modalità esemplificative di commissione dei Reati Presupposto per ogni Area a rischio reato;
- (iii) svolgimento di interviste con i ruoli organizzativi chiave di Procemsa (di seguito anche "Process Owners") finalizzate alla rilevazione ed individuazione del sistema di controllo della Società volto alla prevenzione di commissione dei Reati Presupposto.

L'esito di tale attività è stato raccolto e formalizzato in un documento riepilogativo, denominato "**Mappa delle aree a rischio Reato ex D.lgs.231/01**" che costituisce parte integrante del Modello (**Allegato 2**). Sulla base di tale attività si è provveduto all'individuazione di eventuali ambiti di miglioramento (c.d. "Gap Analysis") ed alla conseguente definizione del piano di rafforzamento del Sistema di Controllo Interno (c.d. "Action Plan") rilevante ai fini del Decreto 231.

In particolare, tale approccio si fonda sulle:

- indicazioni fornite da Confindustria nell'ambito delle Linee Guida per la costruzione dei Modelli 231;
- *best practice* di riferimento.

L'adozione del Modello è demandata dal Decreto stesso alla competenza dell'organo dirigente (ed in particolare al Consiglio di Amministrazione), al quale è altresì attribuito il compito di integrare ed aggiornare il Modello.

Il Modello non è concepito infatti come un documento statico, ma al contrario è pensato nell'ottica di un continuo aggiornamento in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si vengono a determinare nel tempo. Infatti, esso è oggetto di costante aggiornamento e miglioramento.

La Società, dopo la prima adozione, anche per effetto dell'introduzione di ulteriori fattispecie di reato nell'ambito del D.lgs. 231/01, deve provvedere ad aggiornare ed integrare il proprio Modello, tenendo conto:

- dei cambiamenti organizzativi aziendali della Società;
- dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- della prassi delle società italiane in relazione ai modelli;
- degli esiti delle attività di vigilanza;

- dell'evoluzione del quadro normativo.

Le successive modifiche o integrazioni di carattere sostanziale, anche proposte dall'Organismo di Vigilanza (intendendosi per tali le modifiche delle regole e dei principi generali contenuti nel presente Modello), sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

3.4 STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello, così come anticipato nel paragrafo precedente, è stato costruito attraverso un *risk assessment* al fine di prevenire i rischi ex Decreto 231.

Il Modello è costituito:

- dalla presente **"Parte Generale"** che describe: la normativa rilevante; le componenti essenziali del Modello; i requisiti ed il ruolo dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"); la formazione del personale; la diffusione del Modello nel contesto dell'Ente ed extra-Ente ed il sistema disciplinare comprensivo delle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso;
- dalla **"Parte Speciale 1 – Aree a rischio ex D.lgs. 231/01"** che identifica:
 - le Aree a Rischio;
 - le attività sensibili;
 - i Reati Presupposto potenzialmente applicabili all'area a rischio;
 - i Controlli preventivi implementati dalla Società (generali e specifici) per prevenire i Reati Presupposto;
- dalla **"Parte Speciale 2 - Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"** che identifica il sistema di prevenzione così come da D.lgs. 81/08;
- dalla **"Parte Speciale 3 - Reati ambientali"** che describe il sistema di gestione ambientale;
- dalla **"Parte Speciale 4 – Principi di comportamento"** che describe le norme di comportamento da tenere da parte dei Destinatari del Modello, per prevenire la commissione dei Reati presupposto considerati potenzialmente applicabili;
- dall' **"Allegato 1 - Matrice di identificazione delle tipologie di reato ex D.lgs.231/01"** che identifica i reati rilevanti rispetto alle normative di riferimento;
- dall' **"Allegato 2 - Mappa delle aree a rischio Reato ex D.lgs.231/01"** nel quale vengono riepilogate le aree a rischio reato, le attività sensibili, i Reati Presupposto, le principali possibili modalità esemplificative di commissione dei reati presupposto, le funzioni aziendali e gli outsourcers coinvolti e le procedure di riferimento.

La Società si impegna ad attuare efficacemente il Modello, ad adeguarlo costantemente ai cambiamenti del contesto interno ed esterno e a garantire la sua osservanza e il suo funzionamento applicando metodologie specifiche, adottando le modalità operative ritenute ogni volta più appropriate e rispettando principi inderogabili di controllo.

3.4.1 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

In considerazione dell'attività posta in essere da Procemsa ed in relazione al numero di fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto 231, il

Modello è stato redatto avendo riguardo ai Reati ex D.lgs. 231/01 ritenuti astrattamente applicabili secondo un approccio “*risk based*”.

Le Fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili sono:

- (i) **reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 24 e 25** del D.lgs. 231/01. L’articolo 25 è stato successivamente integrato e modificato dalla Legge 6 novembre del 2012, n. 190, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3;
- (ii) **delitti di criminalità organizzata**, introdotti dall’articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l’**articolo 24-ter**, successivamente integrato dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 172 e modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e da ultimo dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236 e **reati transnazionali**, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, “Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”;
- (iii) **delitti contro l’industria e il commercio**, introdotti dalla Legge 23 luglio 2009, n.99, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l’**art. 25-bis.1**;
- (iv) **reati in materia societaria**, introdotti dall’art.3 del D.lgs. 61/2002, che ha inserito nel D.lgs. n. 231/01 l’**articolo 25-ter**, come modificato dalla Legge 69/2015 e dal D.lgs. 15 marzo 2017 n.38;
- (v) **delitti contro la personalità individuale**, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l’**articolo 25-quinquies**, integrato dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 172 e in ultimo dalla Legge L. 29 ottobre 2016, n. 199;
- (vi) **reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime**, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l’**articolo 25-septies**;
- (vii) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l’**articolo 25-octies**, successivamente integrato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186;
- (viii) **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria**, introdotto dall’art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l’**articolo 25-decies**;
- (ix) **reati ambientali**, introdotti dal D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l’**articolo 25-undecies**, successivamente modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68;
- (x) **delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare**, introdotti dall’art. 2 D.lgs. n.109 del 16 luglio 2012 (attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l’**articolo 25-duodecies**, successivamente modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 con l’introduzione degli ulteriori 3 commi in materia di Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- (xi) **reati Tributari** introdotti dalla Legge 19 Dicembre 2019, n.157 e dal D.lgs. n. 75/2020, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l’**articolo 25-quinquedecies**.

Le fattispecie di reato ex D.lgs. 231/01 ritenute a minore rilevanza e per le quali vigono i principi di comportamento di parte speciale 4, sono:

- (xii) **delitti informatici e trattamento illecito dei dati**, introdotti dall’articolo 7 della Legge 18 marzo 2008, n.

48, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'articolo 24-bis;

(xiii) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'articolo 25-novies.

Le Fattispecie di reato per cui la commissione è ritenuta **ragionevolmente remota** e per le quali vigono i principi di comportamento di parte speciale 4, sono:

- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-*quater* del Decreto);
- **contrabbando** (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto).

Infine, l'esame del contesto e delle attività della Società ha condotto a ritenere **non applicabili** la possibilità di commissione di:

- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto);
- reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
- frode in competizioni sportive (l'articolo 25-*quaterdecies* del Decreto).

La Società si impegna a svolgere un monitoraggio continuo volto a consentire l'adeguatezza del Modello nel tempo e garantire l'attualità delle Parti Speciali previste rispetto ad eventuali cambiamenti significativi dei settori di attività, della struttura organizzativa e dei processi della Società.

In considerazione del numero di fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, il Modello è stato redatto avendo riguardo alle fattispecie ritenute di maggiore rilevanza, la cui commissione fosse concretamente e non astrattamente ipotizzabile.

3.5 LE COMPONENTI DEL MODELLO

3.5.1 IL CODICE ETICO

L'etica applicata alle azioni di un gruppo organizzato e di business associa alla consapevolezza individuale il concetto di "Responsabilità Sociale d'Impresa".

Per Procemsa la Responsabilità Sociale d'Impresa si identifica nella capacità di integrare le proprie attività con la tutela degli interessi di tutti gli individui con cui si relaziona, nel rispetto del valore di tutte le cose inanimate e con la salvaguardia delle risorse ambientali.

L'introduzione dell'etica nei processi aziendali tende a catalizzare la crescita in regime di equilibrio. Il suo sviluppo dipende dalla volontà manageriale, dalla coerenza del management, dalla responsabilità dell'azienda. Alla base del buon funzionamento del Codice Etico ci sono il dialogo e la partecipazione.

Il Codice Etico vuole:

- ribadire che nessun vantaggio per l'azienda può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i valori condivisi.

- rendere comuni e diffusi a tutti i livelli i valori di integrità in cui l’Azienda crede, facendo in modo che ogni volta che qualcuno debba prendere una qualsiasi decisione si ricordi che sono in gioco non solo i propri interessi e i propri diritti e doveri, ma anche quelli degli altri.
- rendere consapevoli le persone del fatto che il benessere ed il rispetto di tutti devono sempre essere presi in considerazione nell’agire quotidiano.

3.5.2 L’ASSETTO ORGANIZZATIVO DI PROCEMSA

I meccanismi di corporate governance adottati dalla Società sono orientati a rendere la struttura organizzativa della stessa conforme alle disposizioni contenute nel Decreto 231 ed idonea a presidiare le diverse aree a rischio nonché a prevenire comportamenti illeciti.

La struttura organizzativa e i meccanismi di corporate governance sono stati definiti secondo logiche finalizzate a presidiare al meglio alcuni fattori chiave:

- raggiungimento degli obiettivi d’impresa;
- conformità alle normative di legge;
- presidio e gestione delle diverse aree a rischio.

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e la responsabilità nell’ambito del processo decisionale aziendale, la Società ha definito l’intera struttura organizzativa definendone altresì:

- l’Organigramma;
- le responsabilità di ciascuna Funzione.

Tali documenti declinano la struttura organizzativa e sono oggetto di costante e puntuale aggiornamento in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa. Gli stessi sono oggetto di ufficiale comunicazione a tutto il personale interessato.

La struttura organizzativa è definita in modo tale da essere coerente con le attività aziendali, idonea ad assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni.

3.5.3 MODELLO DI GOVERNANCE DI PROCEMSA

Il sistema di Governance di Procemsa risponde al modello organizzativo tradizionale che vede la presenza di:

- i) Assemblea dei Soci
- ii) Consiglio di Amministrazione
- iii) Amministratore Delegato
- iv) Presidente del Consiglio di Amministrazione
- v) Collegio Sindacale
- vi) Società di revisione

Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

Sono riservate per legge alla competenza dell’Assemblea Ordinaria dei Soci le seguenti materie:

- 1) approvazione del bilancio;

- 2) nomina e revoca degli amministratori; nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 3) determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- 4) deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione della Società spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società medesima, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione della Società delibera con le maggioranze di legge.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione della società nelle materie qui di seguito elencate (collettivamente, le "materie riservate consiglio"), (i) sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della società (e non potranno essere delegate all'Amministratore Delegato della società o ad altri singoli amministratori (ovvero a comitati interni)) e (ii) potranno essere validamente assunte solo con la presenza ed il voto favorevole di almeno 1 (un) consigliere designato dai soci:

- qualsiasi operazione tra la società e parti correlate dei soci (diverse da società controllate dalla società stessa) che non sia prevista dal business plan o dai budget di volta in volta approvati;
- l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari partecipativi (di debito), nella misura in cui tale emissione comporti un aumento del rapporto ifn/ebitda sopra le 3 (tre) volte;
- acquisizione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo di partecipazioni o di aziende o rami d'azienda per un enterprise value superiore a Euro 10.000.000 (dieci milioni) per ogni operazione o, in aggregato, per ciascun esercizio, fermo restando che il voto favorevole di almeno un consigliere designato dai soci b sarà necessario solo qualora il compimento della relativa operazione di acquisizione, cessione o trasferimento comporti il superamento della soglia di Euro 10.000.000 (dieci milioni).

La rappresentanza della società, di fronte a terzi ed in giudizio (con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, nominando, allo scopo, avvocati e procuratori alle liti), spetta al presidente del consiglio di amministrazione della società ed all'amministratore delegato (ove nominato) nei limiti dei poteri gestionali ad esso delegati.

Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione di Procemsa ha deliberato la nomina di un Amministratore Delegato con l'attribuzione di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Società, con il limite a firma singola di Euro 1.500.000 per singola operazione e per importi compresi da Euro 1.500.000 a Euro 3.000.000 con firma congiunta con quella del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e con facoltà di nomina di Procuratori nell'ambito dei suddetti poteri.

Tutti i poteri dell'Amministratore Delegato sono conferiti con l'espressa esclusione di qualsiasi operazione con parti correlate, come definite nel regolamento operazioni con parti correlate di cui alla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, che sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione collegialmente inteso, fatta eccezione per l'acquisto di materie prime e operazioni connesse, purché nella gestione ordinaria dell'attività ed a condizioni di mercato.

Presidente Consiglio di Amministrazione

Si attribuiscono al Presidente del Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri.

Con il limite a firma singola di Euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila) per singola operazione e per importi compresi da Euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila) a Euro 3.000.000 (tre milioni) con firma congiunta con quella dell'Amministratore delegato, e con facoltà di nomina di procuratori nell'ambito dei seguenti poteri:

- compiere tutte le operazioni finanziarie e bancarie attive e passive a favore della società (ivi inclusa la stipula di nuove garanzie a valere su linee di credito, ovvero integrare garanzie in essere);
- accettare e concedere garanzie reali e/o fidejussioni, acconsentire a cancellazioni e registrazioni di ipoteche a carico di debitori o di terzi e a beneficio della società per estinzione o riduzione dell'obbligazione;
- sottoscrivere ed eseguire finanziamenti in favore di società ed enti anche esteri controllati dalla società;
- effettuare qualunque atto necessario e/o ritenuto opportuno in relazione al pagamento di tributi di qualsiasi genere ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, imposte dirette e indirette e iva, chiedere rateizzazioni e rimborsi in ottemperanza alla normativa vigente, sottoscrivere documenti di natura tributaria, effettuare depositi, costituire cauzioni, ottenere e prestare fidejussioni;
- assumere e modificare impegni contrattuali concernenti finanziamenti, negoziandone le condizioni e firmandone le relative convenzioni e tutti i documenti inerenti; richiedere l'emissione di fidejussioni a breve o lungo termine a favore di qualsivoglia controparte, sia essa privata che pubblica;
- cedere crediti, comprese operazioni di factoring pro solvendo e/o pro soluto ed accettare cessione di crediti
- girare allo sconto ed all'incasso, protestare e quietanzare effetti cambiari ed altri titoli all'ordine; emettere tratte e ricevute bancarie alla clientela senza limite di importo;
- rappresentare la società, anche in giudizio, in tutti i rapporti di carattere tributario, davanti all'Autorità giudiziaria, alle Autorità fiscali, rappresentare la società in tutti gli atti amministrativi presso terzi, in Italia ed all'estero, nei confronti di organizzazioni sindacali.
- stipulare contratti per l'acquisto di beni mobili ed immobili, nonché partecipazioni, nei limiti di Euro 750.000,00 per ciascuna operazione e di Euro 1.500.000 su base annua;
- negoziare, concludere e risolvere contratti nell'ambito delle aree suindicate, nei limiti di importo soprariportati;
- agire in nome e per conto della società come legale rappresentante della stessa in relazione all'esercizio dei poteri di cui alla presente delibera ed entro i limiti indicati;
- conferire e revocare procure in relazione ai poteri conferiti.

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Riferisce inoltre all'assemblea dei soci, in occasione dell'approvazione del bilancio, l'esito dell'attività di vigilanza svolta.

Società di revisione

Procemsa ha affidato l'incarico della revisione contabile ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), al fine di effettuare il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dal codice civile per la valutazione del patrimonio sociale.

In merito agli esiti delle attività svolte, la Società di Revisione riferisce all'assemblea dei soci almeno annualmente, tramite una propria specifica relazione, in occasione dell'approvazione del bilancio.

3.5.4 GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE

La Società è dotata di un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione atti a garantire il corretto funzionamento della medesima e che possono essere così riassunti:

- Statuto: in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- Sistema delle procure e deleghe: definisce l'attribuzione dei poteri rappresentativi della Società;
- Sistema Normativo Procedurale (protocolli 231): comprende l'insieme delle norme che regolamentano le responsabilità e le modalità di esecuzione delle attività e delle fasi che costituiscono i processi aziendali. Il sistema procedurale è adeguatamente diffuso e reso disponibile a tutti i destinatari del Modello nelle forme ritenute più idonee (ad es. attraverso spazi di rete dedicati alle procedure applicabili alle diverse Funzioni).

3.5.5 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E I PRINCIPI DI CONTROLLO GENERALI

Il presente Modello, ferme restando le finalità specifiche dello stesso, si inserisce nel più ampio sistema di gestione e controllo già in essere in Procemsa e adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi societari nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio, anche contro possibili frodi.

In particolare, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire, Procemsa ha individuato i seguenti principi di controllo generale.

Sistema organizzativo e dei poteri

Il sistema organizzativo rispetta i requisiti di: (i) chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative; (ii) separazione dei ruoli, articolando le strutture organizzative in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.

Al fine di garantire tali requisiti, la Società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, procedure, ecc.) improntati a principi generali di: (i) conoscibilità all'interno della Società; (ii) chiara descrizione delle linee di riporto; (iii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuiti a ciascuna funzione. La Società ha formalizzato la **procedura "Mansioni"**. Il sistema di deleghe riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'Azienda in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società (cosiddette "procure" speciali o generali).

Procedure operative

I processi e le attività operative sono supportate da procedure interne formalizzate, aventi le seguenti caratteristiche: (i) adeguata diffusione nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle attività; (ii) regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività; (iii) chiara definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla; (iv) tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); (v) oggettivazione dei processi decisionali, mediante la previsione, ove possibile, di definiti criteri e metodologie di riferimento per l'effettuazione delle scelte aziendali; (vi) previsione di specifici meccanismi di controllo.

Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici

Ogni operazione deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali, anche di natura informatica, e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Nel rispetto del principio generale di tracciabilità di ogni operazione, per la prevenzione di alcune fattispecie di reato, tra cui il riciclaggio e l'autoriciclaggio, particolare enfasi è posta sulla necessità che siano adeguatamente tracciati tutti i flussi finanziari della Società (sia in entrata che in uscita), non solo quelli riferiti alle normali operazioni aziendali (incassi e pagamenti), ma anche quelli afferenti ad esigenze finanziarie (finanziamenti, coperture rischi, ecc.), operazioni straordinarie o sul capitale (fusioni, acquisizioni, cessioni, aumenti di capitale, liquidazioni, scambio di partecipazioni, ecc.).

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

I principi sopra descritti appaiono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto 231.

Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali identificate come potenzialmente a rischio-reato in fase di mappatura.

Il compito di verificare la costante applicazione di tali principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi, è dalla Società demandata, oltre che all'Organismo di Vigilanza, dove applicabile, ai responsabili delle Funzioni e, tramite questi, ai diretti collaboratori. A tale fine, detti responsabili dovranno interfacciarsi con continuità con l'Organismo di Vigilanza, che dovrà essere tenuto costantemente informato e al quale potranno essere richiesti pareri e indicazioni di principio e di orientamento.

Attività di controllo e monitoraggio

Coinvolgono, con ruoli diversi: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione, l'Organismo di Vigilanza, il Responsabile per la sicurezza (RSPP) e, più in generale, tutto il personale aziendale e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana svolta Procemsa.

I compiti di controllo di tali organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie: (i) attività di vigilanza sulla corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; (ii) controlli di linea, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture o incorporati nelle procedure; (iii) revisione interna, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure aziendali ed alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative; (iv) revisione esterna, finalizzata a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione del bilancio di esercizio in conformità con i principi contabili applicabili; (v) controllo e gestione, in relazione alla tempestività di segnalazione di situazioni critiche e alla definizione di opportuni indicatori di rischio.

In merito alla struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambientale, si rimanda, rispettivamente, alla Parte Speciale 2 e alla Parte Speciale 3.

3.5.6 IL SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto 231 dispone che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, per espletare efficacia esimente, devono, tra l'altro, prevedere "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati".

La disposizione trova la sua ratio nella constatazione che molti dei reati di cui al Decreto 231 possono essere realizzati tramite i flussi finanziari delle società (es.: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida di Confindustria raccomandano l'adozione di meccanismi di proceduralizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano una gestione impropria di essi.

Il sistema di controllo relativo ai processi amministrativi, in particolare a quello di gestione dei flussi finanziari, si basa in Procemsa sulla separazione dei compiti nelle sue fasi chiave, separazione che è adeguatamente formalizzata e per la quale è opportunamente prevista la tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associare alle singole operazioni.

Il processo di gestione delle risorse finanziarie di Procemsa è basato sui seguenti principi di controllo:

- la separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo;
- la tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle singole operazioni;
- il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle diverse fasi del processo:
- richiesta di disposizione di pagamento specificamente formalizzata;
- autorizzazione del soggetto competente;
- controllo della corrispondenza tra servizio ricevuto e servizio ordinato;
- verifica del pagamento;
- controllo della fattura;
- inserimento in contabilità;
- la documentazione dei controlli svolti.

3.6 ADOZIONE DEL MODELLO E DESTINATARI

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori e dipendenti.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e formazione etica di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231 stesso.

Procemsa ha istituito l'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Con l'adozione formale del Modello questo diviene regola imperativa per la Società, per i componenti degli Organi societari (intendendosi il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società e i relativi componenti), per i Dirigenti e tutti i Dipendenti e per chiunque operi a qualunque titolo per conto o nell'interesse della Società medesima.

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema consentono alla Società di beneficiare dell'esonero di responsabilità previsto dal Decreto 231 e di ridurre il rischio di eventi pregiudizievoli entro livelli accettabili intervenendo direttamente sulla probabilità che l'evento si verifichi e sull'impatto dello stesso.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Quale ulteriore adempimento ai fini dell'esonero dalla responsabilità l'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/01, Procemsa ha istituito un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (di seguito, per brevità, "**OdV**" o "**Organismo di Vigilanza**" o "**Organismo**").

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio "Regolamento" interno, espressione della sua autonomia operativa e organizzativa, che disciplina gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno sono disciplinati almeno i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV.

Infine, secondo le disposizioni del D.lgs. 231/01 (articoli 6 e 7), nonché le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, tali da assicurare un'effettiva ed efficace

attuazione del Modello, devono essere:

- a) autonomia ed indipendenza;
- b) professionalità;
- c) continuità d'azione.

Autonomia ed indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

A tal fine, i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare collegialmente un controllo operativo ed una supervisione, nei limiti stabiliti dal Modello, sicuri ed efficaci relativamente a tutte le procedure aziendali sottoposte a vigilanza, potendo, se del caso, avvalersi per particolari problematiche della collaborazione di esperti, ai quali sarà conferita dalla Società apposito incarico di consulenza.

Continuità d'azione

L'OdV deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
 - essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.
- Per assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti in precedenza tali soggetti devono possedere, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, ecc.). Procemsa assicura l'effettiva ed efficace attuazione del Modello anche attraverso la nomina di membri dell'OdV che rispettino tali caratteristiche.

4.2 NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio d'Amministrazione attraverso apposita delibera consiliare, con la quale viene inoltre stabilita la durata e il compenso per l'incarico conferito.

L'incarico può essere rinnovato tramite delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale revoca dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Collegio Sindacale.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata da Procemsa, si è ritenuto opportuno aderire ad un profilo dell'Organismo:

- Collegiale di due membri, con il Presidente e un membro esterni e un terzo membro, che funge da segretario identificato nel CFO della Società, al fine di avere le professionalità necessarie e una facilità allo scambio di informazioni.
- con durata in carica di tre anni, con possibilità di rinnovo.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la permanenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie.

Il funzionamento dell'Organismo è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto ed approvato dall'Organismo medesimo, quale strumento di autorganizzazione. Esso definisce, tra l'altro:

- a) le modalità di convocazione, di riunione e le maggioranze necessarie per le deliberazioni;
- b) le modalità di verbalizzazione e di conservazione dei verbali delle riunioni;
- c) le modalità di relazione/coordinamento con gli organi e gli esponenti aziendali;
- d) funzioni, poteri, attività ispettiva.

Ogni attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere documentata per iscritto e delle decisioni e deliberazioni deve essere redatto processo verbale.

Con cadenza annuale, coincidente con l'approvazione del bilancio di esercizio, l'Organismo di Vigilanza redige una Relazione illustrativa delle attività svolte, dell'effettività ed adeguatezza del Modello vigente e di pianificazione delle principali azioni da espletare nell'esercizio successivo.

La Relazione rendiconta, altresì, l'eventuale utilizzo del budget di dotazione annuale, con richiesta al Consiglio di Amministrazione di conseguente ricostituzione/integrazione.

La Relazione viene formalmente trasmessa al Consiglio di Amministrazione.

4.3 DURATA DELL'INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza è fissata in 3 (tre) anni, eventualmente rinnovabili con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

La cessazione dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca per giusta causa dell'Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia dell'incarico.

La revoca dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi;
- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo;
- a seguito di revoca dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione.

La revoca del singolo componente dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- il caso in cui il componente sia condannato in via definitiva per un delitto compreso tra quelli previsti dal D.lgs. 231/01;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- il caso in cui sia riscontrata una grave violazione agli obblighi di fedeltà e di diligenza verso la Società.

La revoca dell'OdV e di ciascun componente è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, approvata con voto unanime, dandone comunicazione al Collegio Sindacale.

In caso di revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo componente dell'OdV. Sino alla data di accettazione dell'incarico da parte del nuovo componente, le funzioni dell'OdV sono svolte dai componenti in carica.

In caso di scadenza, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a nominare il nuovo OdV, l'Organismo uscente è tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dal Modello e dal Regolamento fino alla deliberazione di nomina dei nuovi componenti.

4.4 CASI DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'OdV:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- il coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa;
- la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- la grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- i conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società che ne compromettano l'indipendenza;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti e la Società o le società che la controllano o le società da questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi;

- l'esistenza di rapporti continuativi di prestazione d'opera che ne possano ragionevolmente compromettere l'indipendenza.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

4.5 FUNZIONI, COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La funzione dell'Organismo di Vigilanza consiste, in generale, nel:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
- verificare l'efficacia del Modello e l'adeguatezza dello stesso, ossia la sua idoneità a prevenire la commissione dei reati in questione ed evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa, alle mutate condizioni organizzative aziendali, qualora si verificano delle violazioni 231 e/o in caso di verifiche da parte dell'OdV stesso dal quale emergano criticità relative all'effettiva applicazione del Modello;
- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Consiglio di Amministrazione siano state effettivamente recepite nel Modello;
- promuovere e monitorare tutte le attività di informazione dei Destinatari che dovesse ritenere necessarie o opportune, nonché di promuovere e monitorare l'implementazione delle iniziative di formazione volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e delle procedure ad esso connesse, al fine di accrescere la cultura del controllo ed i valori etici all'interno della Società;
- riscontrare con opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello.

Nell'ambito della funzione sopra descritta, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole standard, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, ecc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D.lgs. 231/01, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- accedere in modo ampio e capillare alle informazioni e ai documenti aziendali, senza necessità di previo consenso e/o autorizzazione;
- effettuare verifiche e ispezioni, anche senza preavviso;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti anche esterni alla Società.

4.6 RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse finanziarie ed umane ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Per quanto attiene le risorse umane, il Consiglio di Amministrazione assegna le risorse aziendali, in numero adeguato rispetto alle dimensioni della Società e ai compiti spettanti all'OdV stesso. Tutte le risorse assegnate, pur continuando a riportare al proprio referente gerarchico, sono stanziare presso l'OdV e ad esso riportano funzionalmente per ciò che concerne le attività espletate per suo conto.

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnargli con cadenza annuale.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, così come di consulenti esterni. In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa, nonché la facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del budget stesso almeno su base annuale.

4.7 FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Riunioni

L'OdV si riunisce almeno una volta ogni trimestre. L'Organismo di Vigilanza può essere altresì convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato.

La riunione dell'OdV è convocata dal Presidente anche con il supporto della segreteria tecnica, ove presente, mediante avviso contenente l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno. La comunicazione deve essere inviata per iscritto, a mezzo fax o posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima di tale data.

Validità delle deliberazioni

Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri dell'OdV.

Ciascun membro dell'Organismo è tenuto a dichiarare allo stesso Organismo qualsiasi situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera o della discussione, con obbligo di astenersi dal voto. Della dichiarazione è dato atto nel verbale della riunione.

Verbali e Documentazione

I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportati nel verbale redatto per iscritto, questo deve essere condiviso e sottoscritto dai componenti dell'OdV.

Il verbale deve riportare i nominativi dei partecipanti alla riunione e del Presidente, l'ordine del giorno ed eventuali integrazioni, le decisioni e le dichiarazioni di voto.

I verbali delle riunioni e tutta la documentazione prodotta e ricevuta devono essere conservati in un apposito archivio accessibile ai soli componenti dell'Organismo e, qualora presente, ai componenti della segreteria tecnica dell'OdV.

5. FLUSSI INFORMATIVI

5.1 OBBLIGHI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del D.lgs. n. 231/01, impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto 231.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa eventuali violazioni del Codice Etico e del Modello organizzativo da effettuare su canali informativi "dedicati", ovvero all'indirizzo di posta elettronica ad esso riservato.

Ogni soggetto, di qualsiasi livello gerarchico e funzione, che operi con/per la Società è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, attraverso apposita segnalazione, in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, nonché a riportare prontamente fatti o omissioni che possano dar luogo ad un reato tra quelli previsti dal D.lgs. 231/01.

Tale obbligo riguarda ciascun esponente aziendale o collaboratore della società, i quali sono tenuti a segnalare prontamente il fatto di cui abbiano notizia al rispettivo superiore gerarchico e funzionale, il quale dovrà informarne prontamente l'Organismo di Vigilanza.

L'obbligo informativo viene richiesto dall'Organismo di Vigilanza ed è rivolto a tutte le Funzioni, ma in primo luogo alle strutture ritenute a rischio reato secondo quanto riportato nel documento di mappatura dei rischi della Società (Allegato 2). L'obbligo informativo è rivolto anche all'Organo di vertice della Società.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Infine, al fine di consentirne effettività ed efficacia di azione, all'Organismo di Vigilanza deve essere segnalata ogni eventuale violazione del presente Modello ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere tempestivamente trasmesse allo stesso le seguenti informazioni rilevanti:

- che possono avere attinenza con violazioni del Modello, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali riguardo ad eventuali reati ex Decreto 231;
 - i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili delle Funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto 231, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
 - le notizie relative a procedimenti disciplinari, nonché ad eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
 - l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari del Modello e la Società;
 - le eventuali omissioni o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - gli eventuali scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa emersi nella fase di consuntivazione;
 - le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto 231;
 - eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro, anche nella forma di provvedimenti adottati ai sensi del D.lgs. n. 758 del 1994, dai quali emergano violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in materia di ambiente, dai quali risulti una attuale o potenziale violazione delle norme in materia ambientale e/o delle autorizzazioni che disciplinano l'attività della Società.
- relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i cambiamenti organizzativi e procedurali;
 - eventuali variazioni, o riscontrate carenze, nella struttura organizzativa;
 - gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
 - l'informativa periodica sullo stato avanzamento delle attività formative nell'ambito del Decreto 231;
 - le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - i mutamenti nelle Aree a Rischio Reato;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero degli Amministratori;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gli esiti delle attività di verifica e monitoraggio degli adempimenti ambientali svolti dalla Società;
- eventuali verbali di ispezione in materia di sicurezza e in materia ambientale da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di controllo e ogni altro documento rilevante in materia di sicurezza e ambiente;
- le procedure poste a presidio della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, eventuali modifiche che intervengano sulla struttura organizzativa e sui protocolli della Società riguardanti la materia, nonché i documenti rilevanti ai fini del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Tali informazioni potranno anche essere raccolte direttamente dall'OdV nel corso delle proprie attività di controllo periodiche, attraverso le modalità che l'OdV riterrà più opportune (quali, a titolo meramente esemplificativo, la predisposizione e l'utilizzo di apposite checklist).

Periodicamente, l'OdV elabora e trasmette al Consiglio di Amministrazione l'elenco aggiornato dei flussi informativi che ritiene necessari per adempiere alle proprie funzioni, con l'indicazione dei rispettivi responsabili e della periodicità di trasmissione all'OdV.

Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione delle suddette informazioni configura comportamento sanzionabile ai sensi del sistema disciplinare.

5.2 LE SEGNALAZIONI

Come previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha introdotto nella disciplina di cui al D.Lgs. 231/01 l'istituto del cosiddetto "whistleblowing", la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda le segnalazioni di possibili illeciti, siano assicurati ai soggetti segnalanti:

- uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- che nel sistema disciplinare, siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Si precisa, altresì, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

Inoltre, l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o

discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Da ultimo, si precisa che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile (fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata). Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Inoltre, in conformità con quanto previsto dalla L. 179/17, le segnalazioni sono gestite in modo tale da garantire (oltre alla riservatezza dei segnalanti) gli stessi segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

5.3 CANALI PER LE SEGNALAZIONI

L'Organismo di Vigilanza richiede a tutta la struttura Societaria di essere informato, in via confidenziale, di ogni comportamento in potenziale violazione delle prescrizioni del Modello ex. Decreto 231. Le segnalazioni devono essere fatte in forma scritta mediante mail inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:

- in modalità informatica scrivendo a amministrazione@pec.procemsa.it e all'indirizzo mail del CFO, che sarà anche l'indirizzo per lo scambio di informazioni e per le comunicazioni periodiche.

Il citato canale è in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e possono essere inviate anche segnalazioni anonime.

Oltre ai dipendenti, anche i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza attraverso il canale sopra descritto.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere, adoperandosi affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali soggetti.

Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare.

L'OdV può essere destinatario di segnalazioni aventi ad oggetto il funzionamento e l'aggiornamento del Modello, ovvero l'adeguatezza dei principi del Codice Etico e delle procedure aziendali, nonché di eventuali comportamenti in violazione degli stessi.

5.4 RACCOLTA, GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.

Al fine di garantire la riservatezza dei dati contenuti nei verbali, compresa l'identità di eventuali soggetti segnalanti, tutta la documentazione cartacea viene conservata presso l'ufficio del membro interno dell'OdV, in un armadio chiuso a chiave, non accessibile a terzi.

Nel caso in cui soggetti terzi dovessero chiedere copia dei verbali e/o delle relazioni dell'OdV, quest'ultimo dovrà essere contattato e a sua volta coinvolgerà il Consiglio di Amministrazione che è l'unico soggetto che ha il potere di autorizzare o meno la diffusione dei citati documenti dell'OdV verso l'esterno.

L'OdV ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dal ricercare ed utilizzare le stesse, per fini diversi da quelli indicati dall'articolo 6 D.lgs. n. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ed al Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

5.5 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PROPRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio ed improrogabilmente entro il primo semestre dell'anno in corso, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- comunicare lo stato di avanzamento del programma unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- relazionare, con cadenza almeno annuale, in merito all'attuazione del Modello e le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse.

L'Organismo di Vigilanza potrà incontrarsi con gli organi sociali per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi sociali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita rispettivamente dall'OdV e dagli organi sociali di volta in volta coinvolti.

Fermo restando quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle Direzioni/Servizi/Aree aziendali e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
 - a) acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - b) dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 PRINCIPI GENERALI

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 stabilisce esplicitamente che l'ente deve porre in essere un adeguato sistema disciplinare al fine di sanzionare comportamenti non rispondenti alle indicazioni del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure.

Il Sistema Disciplinare costituisce pertanto un requisito essenziale ai fini dell'applicazione dell'esimente rispetto alla responsabilità amministrativa della Società, ed è perciò rivolto a tutti i Destinatari del Modello e del Codice Etico (e cioè, in particolare, con le opportune variazioni in funzione della natura del rapporto, ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Dipendenti tutti – ivi inclusi i Dirigenti).

L'istituzione di un sistema sanzionatorio commisurato alle possibili violazioni risponde ad un duplice scopo:

- (i) aumentare le probabilità di efficacia del Modello stesso, fungendo da deterrente per le violazioni;
- (ii) rafforzare l'efficacia dell'azione di controllo operata dall'OdV.

A tal fine Procemsa prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Per garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio ogni violazione del Codice Etico, del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata all'OdV. Il dovere di segnalazione grava su tutti i Destinatari del Modello.

L'applicazione delle sanzioni descritte nel sistema sanzionatorio prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello, dal Codice Etico e dalle relative procedure sono assunte da Procemsa in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.lgs. 231/01.

6.2 CONDOTTE SANZIONABILI

Sono sanzionabili secondo il Sistema Disciplinare le azioni e/o i comportamenti posti in essere in violazione del Codice Etico, del Modello, delle procedure operative interne e la mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Le violazioni sanzionabili possono essere suddivise nelle categorie sotto elencate, secondo un ordine di gravità crescente:

- infrazioni del Codice Etico, del Modello, delle procedure operative costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative (ad esempio, inosservanza di procedure, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) di minore rilievo;
- infrazioni del Codice Etico, del Modello, delle procedure operative costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative di maggiore rilievo, per importanza dell'oggetto e delle potenziali conseguenze;
- infrazioni del Codice Etico, del Modello, delle procedure operative non univocamente dirette alla commissione di uno o più reati, ma comunque obiettivamente tali da comportarne il concreto rischio;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- infrazioni del Codice Etico, del Modello, delle procedure operative dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati, a prescindere dall'effettiva realizzazione del fine criminoso;
- infrazioni del Codice Etico, del Modello, delle procedure operative - o, comunque adozione di comportamenti - tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di una qualsiasi delle sanzioni previste dal Decreto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono condotte sanzionabili:

- la mancata osservanza di procedure prescritte nel Modello e/o ivi richiamate;
- l'inosservanza di obblighi informativi prescritti nel sistema di controllo;
- l'omessa o non veritiera documentazione delle operazioni in conformità al principio di trasparenza;
- l'omissione di controlli da parte dei soggetti responsabili;
- il mancato rispetto non giustificato degli obblighi formativi;
- l'omesso controllo sulla diffusione del Codice Etico da parte dei soggetti responsabili;
- l'adozione di qualsiasi atto elusivo dei sistemi di controllo;
- l'ostacolo all'attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle disposizioni del Codice Etico, nonché dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- l'omessa redazione della documentazione richiesta dal Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
- la redazione di documentazione ovvero la fornitura di informazioni disciplinate dal Modello, eventualmente in concorso con altri, non veritiere;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione concernente l'attuazione del Modello;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti all'attuazione del Modello;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
- l'adozione di comportamenti che espongono la Società alla comminazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/01.

Le misure disciplinari e le relative sanzioni, ove adottabili in relazione ai soggetti destinatari delle stesse, sono individuate dalla Società sulla base dei principi di proporzionalità ed effettività, in relazione alla idoneità a svolgere una funzione deterrente e, successivamente, sanzionatoria, nonché tenendo conto delle diverse qualifiche dei soggetti cui esse si applicano.

Data la gravità delle conseguenze per la Società in caso di comportamenti illeciti da parte di dipendenti, qualsiasi inosservanza del Codice Etico, del Modello e delle procedure configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, è da considerarsi lesiva del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente. Le suddette violazioni dovranno pertanto essere assoggettate alle sanzioni disciplinari previste nel sistema disciplinare, a prescindere dall'eventuale accertamento giudiziario di una responsabilità penale, ciò in quanto la violazione delle regole di condotta adottate dalla Società con il Modello, rileva indipendentemente dal fatto che tale violazione costituisca illecito penalmente rilevante.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni, è necessario mantenere una distinzione tra i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato e le altre categorie di soggetti. Per i primi, il procedimento disciplinare non può che essere quello già disciplinato dallo "Statuto dei lavoratori" (Legge n. 300/1970) e dal CCNL applicato.

Per le altre categorie di soggetti (amministratori, sindaci, collaboratori, partners) gli opportuni provvedimenti da adottare verranno determinati nell'ambito e secondo le regole che sovrintendono all'esercizio delle relative funzioni.

6.3 CRITERI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione da irrogare a seguito della commissione d'infrazioni rilevanti, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01, deve essere sempre improntata alla verifica ed alla valutazione:

- della intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- della negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- della rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- della posizione rivestita dal soggetto all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- dall'esistenza di eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal destinatario tra cui, a titolo esemplificativo, l'esistenza di precedenti sanzioni disciplinari;
- del concorso di più destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Per la procedura applicativa di tali sanzioni, si fa riferimento all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e alle norme disciplinari del C.C.N.L. applicato.

6.4 MISURE DISCIPLINARI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Il sistema disciplinare è applicato nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato, quadro o dirigente in riferimento a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e dai CCNL applicati.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure sono definiti come illeciti disciplinari.

La Società informa i propri Dipendenti del fatto che il Modello e il Codice Etico costituiscono espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro (art. 2104 c.c.).

Il Codice Etico e il Modello costituiscono un complesso di principi e norme a cui il personale dipendente della Società deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari.

La violazione delle previsioni del Codice Etico, del Modello e delle procedure di attuazione comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di Legge e dei citati CCNL, oltre alla responsabilità risarcitoria per i danni eventualmente provocati.

La violazione da parte del personale dipendente del Modello, del Codice Etico e delle procedure può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, ai provvedimenti indicati nei successivi paragrafi, nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e correlazione tra infrazione e sanzione sopra ricordati, e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

6.4.1 DIPENDENTI NON DIRIGENTI

Procemsa applica, come già sopra evidenziato, ai propri dipendenti in posizione non dirigenziale, i provvedimenti disciplinari previsti dai diversi CCNL applicati ai singoli rapporti di lavoro.

Le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di quadri, impiegati ed operai, alle dipendenze della Società che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- violazione di procedure disciplinate dal Modello;
- adozione di comportamenti che possono configurare una delle ipotesi di reato previste dal presente Modello nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello e nel Codice Etico, a seconda della gravità dell'infrazione, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) **rimprovero verbale**: la sanzione del rimprovero verbale deve essere applicata nel caso in cui il lavoratore violi colposamente i principi del Codice Etico e/o le norme procedurali previste dal Modello ovvero adotti nell'espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
 - b) **ammonizione scritta**: detta sanzione deve essere applicata nei casi in cui il lavoratore sia recidivo rispetto a quanto previsto al punto a);
 - c) **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni**: detta sanzione è applicata, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione dell'ammonizione scritta, anche nei casi in cui le violazioni procedurali del Modello o del Codice Etico arrechino danno alla Società o esponano la Società a responsabilità nei confronti dei terzi;
 - d) **licenziamento per giustificato motivo**: detta sanzione verrà applicata nei casi di reiterata grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività, nonché di reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico;
 - e) **licenziamento per giusta causa**: detta sanzione verrà applicata per mancanze commesse con dolo e così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

6.4.2 DIRIGENTI

L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. n. 231/01, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei dirigenti, determina l'applicazione delle misure più idonee in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento. Se la violazione fa venire meno il rapporto di fiducia la sanzione è individuata nel licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa.

6.5 MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI

Nei casi di violazione del Modello da parte di un Amministratore, un Sindaco o un Revisore, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio il Consiglio di Amministrazione stesso e il Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e provvedimenti.

6.5.1 AMMINISTRATORI

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, il Consiglio di Amministrazione, previa consultazione con il Collegio Sindacale, applicherà ogni opportuno provvedimento previsto o consentito dalla Legge.

Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Dirigenti o per i dipendenti nei precedenti paragrafi che li riguardano. In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi anche la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

I provvedimenti da intraprendere culminano, in caso di massima gravità, con l'esercizio dell'azione di responsabilità.

6.5.2 SINDACI E REVISORI

Nei confronti dei Sindaci o dei Revisori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, il Consiglio di Amministrazione assumerà gli opportuni provvedimenti, tenuto conto del ruolo ricoperto dal soggetto responsabile della violazione.

6.6 MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI (COLLABORATORI ESTERNI)

L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte di collaboratori, consulenti, fornitori, partner o da altri terzi collegati alla Società possono determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico contratto che dovrà prevedere apposita clausola risolutiva, la risoluzione del relativo contratto. Resta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto 231.

6.7 PROVVEDIMENTI PER I MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I provvedimenti da adottare nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza, a fronte di comportamenti posti in essere in violazione delle regole del Modello, delle procedure interne, del Codice Etico, nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello stesso, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

6.8 MISURE NEI CONFRONTI DI CHI VIOLA IL SISTEMA DI TUTELA DEL SEGNALANTE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nel caso in cui dovessero riscontrarsi condotte ritorsive o discriminatorie nei confronti del soggetto che ha effettuato una segnalazione ai sensi della procedura prevista da Procemsa, ovvero in caso di violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante previsti dalla procedura di gestione delle segnalazioni, il soggetto che le ha poste in essere soggiacerà alle misure disciplinari di cui ai paragrafi che precedono relativamente alla posizione aziendale ricoperta. Alle stesse sanzioni soggiace il segnalante che ha effettuato segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

7.1 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Procemsa garantire corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio.

Il sistema di informazione e formazione continua è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza che sovrintende le attività.

Ai fini dell'efficacia del Modello, la Società promuove la corretta conoscenza e divulgazione tra tutte le risorse presenti in azienda e tra quelle in via di inserimento la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello.

Il Modello e il Codice Etico sono portati a conoscenza dei destinatari, attraverso adeguati strumenti di diffusione, quali intranet aziendali, comunicazioni e-mail, consegna di documentazione e note informative, ecc.; ovvero tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso la segreteria del responsabile della Funzione di riferimento che ne assicura la divulgazione.

Tutti i Dipendenti e prestatori di lavoro temporaneo prendono visione del Modello e del Codice Etico e si adeguano all'osservanza delle procedure e delle regole predette.

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati, da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa della Società.

A tal fine, la Società, in osservanza a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, provvede a sviluppare un adeguato programma di formazione periodica diversificato a seconda se rivolto a soggetti apicali o non apicali (distinguendo ulteriormente tra la generalità dei soggetti e coloro che operano in specifiche aree a rischio).

Tale piano di formazione è finalizzato a garantire un adeguato livello di conoscenza e comprensione:

- dei precetti contenuti nel Decreto 231 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
- dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico;
- del Modello di organizzazione, controllo e gestione ex D.lgs. n. 231/2001;
- del Sistema disciplinare.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS. N. 231/2001**

**di
FARMACEUTICI PROCEMSA S.P.A.**

**PARTE SPECIALE 1
AREE A RISCHIO REATO**

INDICE

1.	INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE	3
2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001	3
2.1	FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica, in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	3
2.2	FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 24 TER – Delitti di criminalità organizzata e per i reati transnazionali (l. 164/06).....	3
2.3	FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.....	4
2.4	FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 BIS 1 – Delitti contro l'industria e commercio	4
2.5	FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 TER e 25 TER, LETTERA S BIS – Reati societari.....	5
2.6	FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 QUATER – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	5
2.7	FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 QUINQUIES – Delitti contro la personalità individuale	6
2.8	FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 OCTIES – Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.....	6
2.9	FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 DECIES – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	6
2.10	FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO DUODECIES – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	7
2.11	FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 QUINQUIESDECIES – Reati tributari	7
3.	AREE A RISCHIO REATO.....	8
4.	LE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO	9
4.1	AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCIO	9
4.2	GESTIONE DELLA TESORERIA	10
4.3	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI	11
4.4	GESTIONE DELLA FINANZA AGEVOLATA.....	12
4.5	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI	13
4.6	GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELLA CONTRATTUALISTICA	14
4.7	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (HR)	16
4.8	GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE PROFESSIONALI	18
4.9	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	19
4.10	QUALITY CONTROL.....	20
4.11	INDUSTRIAL DIRECTION	22
4.12	BUSINESS DEVELOPMENT.....	23
4.13	SUPPLY CHAIN & OPERATIONS	24
5.	AREE A RISCHIO REATO TOTALMENTE O PARZIALMENTE ESTERNALIZZATE	24
5.1	CONTROLLI PREVENTIVI APPLICABILI A TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO ESTERNALIZZATE.....	25

– PARTE SPECIALE –

1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è di chiarire a tutti i Destinatari (come definiti nella Parte Generale) della stessa un puntuale quadro organizzativo e gestionale di riferimento, nonché fornire i protocolli da rispettare e ai quali conformarsi nell'ambito dell'esercizio delle attività.

È compito dei responsabili dei processi aziendali garantire l'allineamento dei sistemi di controllo e delle procedure esistenti ai protocolli di seguito descritti.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001

2.1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica, in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

L' art. 24 del D.Lgs. n. 231/01 disciplina, così come l'art. 25, citato in seguito, i “Reati contro la Pubblica Amministrazione”. Nello specifico, le fattispecie rilevanti ai fini della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316 *bis* c.p.);
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316 *ter* c.p.);
- **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee** (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 *bis* c.p.);
- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico** (art. 640 *ter*, comma 1, c.p.).

2.2 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 24 TER – Delitti di criminalità organizzata e per i reati transnazionali (l. 164/06)

L'art. 24-ter del D.lgs. 231/01, disciplina i “Delitti di criminalità organizzata” commessi nel territorio dello Stato ancorché privi del requisito della transnazionalità. È necessario sottolineare come questi siano legati alla commissione dei reati c.d. “fine” contenuti nel catalogo di reati presupposto individuati dal D.lgs. n. 231/01. Essi estendono la pervasività del rischio a tutte le aree mappate e sono stati considerati a “rischio diffuso”, pertanto valgono i principi di controllo individuati per tutte le aree a rischio.

Nello specifico, le fattispecie rilevanti ai fini della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.);
- **Associazione di tipo mafioso anche straniera** (art. 416-*bis* c.p.);
- **Scambio elettorale politico-mafioso** (art. 416-*ter* c.p.);
- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74 del DPR 309/90, comma 7-*bis* aggiunto dal D.lgs n. 202/2016);

- **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo** [art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.].

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”), inoltre, ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di c.d. “**criminalità organizzata transnazionale**”.

2.3 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL’ARTICOLO 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio

L’ art. 25 del D.Lgs. n. 231/01 disciplina, così come l’art. 24, già citato, i “Reati contro la Pubblica Amministrazione”. Nello specifico, le fattispecie rilevanti ai fini della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- **Delitti contro la Pubblica Amministrazione:**
 - Corruzione:
 - **per l’esercizio della funzione** (artt. 318-320, 321 c.p.);
 - **per un atto contrario ai doveri d’ufficio** (artt. 319-320, 321 c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - Pene per il corruttore (art.321c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
 - Traffico influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).

2.4 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL’ARTICOLO 25 BIS 1 – Delitti contro l’industria e commercio

L’ art. 25 bis 1 del D.Lgs. n. 231/01 disciplina i “Delitti contro l’industria e il commercio”. Nello specifico, le fattispecie rilevanti ai fini della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- **Turbata libertà dell’industria o del commercio** (art. 513 c.p.);
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-bis c.p.);
- **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.);
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** (art. 516 c.p.);
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.);
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art.517-ter c.p.);

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** (art.517-quater c.p.).

2.5 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 TER e 25 TER, LETTERA S BIS – Reati societari

L'articolo 25 *ter* del D.lgs. n. 231/01, introdotto dal D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e, da ultimo, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo i "Reati Societari".

Nello specifico, le fattispecie rilevanti ai fini della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.);
- **Fatti di lieve entità** (art. 2621 *bis* c.c.);
- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.);
- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.);
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.);
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.);
- **Operazione in pregiudizio ai creditori** (art. 2629 c.c.);
- **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.);
- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.);
- **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.);
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza** (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

L'art. 25 *ter* lettera *s bis*) del D.lgs. n. 231/01 disciplina i reati di corruzione tra privati.

Nello specifico:

- **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.);
- **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635 *bis* c.c.).

2.6 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 QUATER – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'articolo 25 quater del D.lgs. n. 231/01, introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo i "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Nello specifico, il legislatore ha introdotto la punibilità dell'ente in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale o da leggi speciali (comma 1, art. 25 quater del Decreto 231), ovvero in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo (comma 4, art. 25 quater del Decreto 231).

Di seguito si riportano le principali fattispecie di reato rilevanti ai fini della presente Parte Speciale:

- **Associazioni sovversive** (art. 270 c.p.);
- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico** (art. 270 *bis* c.p.);
- **Assistenza agli associati** (art. 270 *ter* c.p.);
- **Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo** (art. 270 *quater* 1 c.p.);
- **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo** (art. 270 *quinquies* 1 c.p.);
- **Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro** (art. 270 *quinquies* 2 c.p.);
- **Condotte con finalità di terrorismo** (Art. 270 *sexies* c.p.);
- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione** (art. 280 c.p.);
- **Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo** (art. 302 c.p.);
- **Cospirazione politica mediante accordo** (art. 304 c.p.);
- **Cospirazione politica mediante associazione** (art. 305 c.p.);
- **Finanziamento al terrorismo** (art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999).

2.7 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 QUINQUIES – Delitti contro la personalità individuale

L'articolo 25 *quinquies* del D.lgs. n. 231/01 disciplina i Reati contro la Personalità (di seguito, i “**Delitti contro la Personalità Individuale**”). Nello specifico, le fattispecie rilevanti ai fini della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603 *bis* c.p.).

2.8 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 OCTIES – Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

L'articolo 25 *octies* del D.lgs. n. 231/01 prevede una responsabilità per l'ente relativamente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio (quest'ultimo introdotto dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186). In particolare, in considerazione dell'attività svolta da Procemsa, sono state ritenute rilevanti le seguenti fattispecie di reato:

- **Ricettazione** (art. 648 c.p.);
- **Riciclaggio** (art. 648 *bis* c.p.);
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 *ter* c.p.);
- **Autoriciclaggio** (art. 648 *ter* 1 c.p.).

2.9 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 DECIES – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'articolo 25-*decies* del D.lgs. n. 231/01, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, e successivamente sostituito dall'art. 2 del D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo la fattispecie di reato relativa all'induzione a non rilasciare dichiarazioni o a rilasciare dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria (di seguito, “**Induzione a non rendere**”

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”), regolato dall’art. 377-*bis* del Codice Penale.

Occorre precisare che la persona giuridica può essere sanzionata anche qualora il delitto di cui all’articolo 377-*bis* c.p. venisse realizzato con modalità transnazionale. Ed invero, la Legge n. 146/2006 stabilisce che *“si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 quote laddove i reati di induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (...) vengano realizzati in modalità transnazionali (...). Attualmente, quindi, il delitto di cui all’art. 377-bis c.p. determina la responsabilità dell’ente, se commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da un soggetto che abbia con la persona giuridica un rapporto qualificato, sia nel caso in cui venga commesso esclusivamente in ambito nazionale, sia che venga commesso in parte all’estero, alle condizioni stabilite dall’art. 4, D.Lgs. n. 231/01, sia che venga realizzato con modalità transnazionale”*.

2.10 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL’ARTICOLO DUODECIES – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L’articolo 25-*duodecies* del D. Lgs 231/01, introdotto dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell’Ente, introducendo la fattispecie di reato relativa all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (di seguito **“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”**) disciplinata all’art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. n. 286/1998.

2.11 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL’ARTICOLO 25 QUINQUIESDECIES – Reati tributari

L’articolo 25 *quinqüesdecies* del D.lgs. n. 231/01, introdotto dal D.lgs. 26 ottobre 2019, convertito con modifiche in L. 19 dicembre 2019, n. 157 e con successive modifiche e integrazioni introdotte dal D.lgs. n. 74/2000 e dal D.lgs. 14 luglio 2020 n.75, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell’ente, introducendo i **“Reati tributari”**.

In particolare, in considerazione dell’attività svolta da Procemsa, sono state ritenute rilevanti le seguenti fattispecie di reato:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D.lgs. n.74/2000);
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.lgs. n.74/2000);
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art.8 D.lgs. n.74/2000);
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.lgs. n. 74/2000);
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.lgs. n. 74/2000);
- **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.lgs. n.74/2000, introdotto dal D.lgs. n.75/2020);
- **Omessa dichiarazione** (art.5 D.lgs. n.74/2000, introdotto dal D.lgs. n.75/2020);
- **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.lgs. n.74/2000, introdotto dal D.lgs. n. 75/2020).

3. AREE A RISCHIO REATO

Nel corso dell'attività di analisi condotta nell'ambito delle diverse Direzioni/Servizi/Uffici aziendali, sono stati individuati le seguenti "Aree a rischio reato" rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01:

Aree a Rischio Reato

- Amministrazione, Contabilità e Bilancio;
- Gestione della tesoreria;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione della Finanza Agevolata;
- Gestione degli adempimenti societari;
- Gestione del contenzioso e della contrattualistica;
- Gestione delle Risorse umane (HR);
- Gestione degli acquisti di beni, servizi, lavori e consulenze professionali;
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Quality Control;
- Industriali Direction;
- Business Development;
- Supply Chain & Operations.

Con riferimento alle suddette Aree a Rischio, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo generali:

- chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione di ciascun processo;
- esistenza di specifici protocolli aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione di ciascun processo;
- esistenza di separazione all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che la attua ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione di ciascun processo;
- archiviazione di tutta la documentazione connessa alla gestione di ciascun processo aziendale, anche al fine di garantirne la tracciabilità.

Con riferimento a ciascuno di tali Aree a Rischio, inoltre, vengono di seguito illustrate le attività sensibili, i reati astrattamente ipotizzabili ed i controlli preventivi esistenti.

4. LE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO

4.1 AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCIO

4.1.1 ATTIVITÀ SENSIBILI

- Gestione della contabilità generale;
- Gestione del factoring;
- Gestione delle operazioni di chiusura, redazione e approvazione del Bilancio.

4.1.2 FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sensibili sopra menzionate sono:

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- Reati Societari (art. 25 ter);
- Reati Societari – istigazione e corruzione tra privati (art. 25 ter, lett. s bis);
- Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies).

4.1.3 CONTROLLI PREVENTIVI

Si riportano di seguito i principali presidi di controllo preventivi relativi all'Area a rischio:

- Formale definizione delle modalità operative relative alla gestione del piano dei conti;
- monitoraggio periodico del piano dei conti, al fine di identificare possibili anomalie nella loro gestione ed al fine di identificare ed eliminare eventuali conti inutilizzati nel tempo;
- formale definizione delle modalità e dei criteri per la registrazione e la validazione delle scritture contabili;
- rispetto di un formale iter approvativo relativo alle registrazioni di contabilità generale da parte dei relativi responsabili;
- verifiche finalizzate ad accertare la regolare tenuta della contabilità nel sistema informativo e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- profilazione delle utenze, all'interno del sistema informativo aziendale dedicato alla gestione della contabilità, volta a garantire un'adeguata segregazione tra chi genera la scrittura contabile e chi la approva;
- formale identificazione di ruoli aziendali responsabili della stesura/verifica dei contratti di factoring;
- formale sottoscrizione del contratto di factoring da parte dei soggetti muniti di procura;
- verifica della documentazione ricevuta dalle diverse funzioni aziendali ai fini della predisposizione della Situazione Semestrale e del Bilancio di Esercizio;
- verifica di quadratura e avvio di ulteriori controlli nel caso di rilevazione di squadrature;
- verifica di correttezza, completezza e accuratezza delle informazioni inserite nella bozza di Situazione Semestrale/Bilancio di Esercizio;

- monitoraggio periodico volto a verificare eventuali aggiornamenti della normativa di riferimento e dei principi contabili in materia societaria e formale condivisione delle risultanze con la società di revisione e con le strutture aziendali coinvolte, al fine di identificarne gli impatti sul bilancio di esercizio;
- formale approvazione della bozza di Situazione Semestrale/Bilancio di Esercizio, da parte delle competenti Funzioni aziendali, preventiva alla trasmissione al Vertice aziendale.

4.2 GESTIONE DELLA TESORERIA

4.2.1 ATTIVITÀ SENSIBILI

- Gestione dei conti correnti (Apertura/Modifica/Chiusura);
- Gestione dei pagamenti e degli incassi;
- Gestione delle anagrafiche clienti e fornitori;
- Gestione della piccola cassa.

4.2.2 FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sensibili sopra menzionate sono:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- Reati Societari - istigazione e corruzione tra privati (art. 25 ter, lett. s bis);
- Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies).

4.2.3 CONTROLLI PREVENTIVI

Si riportano di seguito i principali presidi di controllo preventivi relativi all'Area a rischio:

- Formale definizione di regole e livelli autorizzativi per l'apertura, modifica e chiusura di conti correnti presso banche e istituzioni finanziarie, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
- formale limitazione degli accessi al sistema di home-banking tramite l'assegnazione di token, username e password dispositive, assegnate ai responsabili aziendali, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
- formale definizione di regole a disciplina della gestione dei pagamenti e degli incassi;
- verifica della completezza, accuratezza e validità delle registrazioni dei pagamenti e delle operazioni di tesoreria (verifica della sede legale della società controparte ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non

- hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e della regolarità dei pagamenti (con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni);
- verifiche per l'accettazione di eventuali incassi tramite il ricorso ad operazioni di triangolazione (pagamenti ricevuti da soggetti diversi dai reali beneficiari dei beni e servizi venduti dalla Società);
 - verifiche finalizzate ad accertarsi di non ricevere incassi da c/c di istituti di credito con sede in Paesi ritenuti a rischio terrorismo;
 - formale riconciliazione degli incassi, verifica delle partite aperte e verifica di coerenza tra le fatture attive emesse e gli incassi pervenuti;
 - verifica di completezza e accuratezza delle registrazioni contabili relative alle fatture attive e passive;
 - formale definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche clienti, con riguardo a:
 - la documentazione minima necessaria per la creazione / modifica dell'anagrafica;
 - la separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di fatturazione e soggetto incaricato delle attività di monitoraggio degli incassi;
 - le attività di manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate);
 - formale definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche fornitori, con riguardo a:
 - la documentazione minima necessaria per la creazione / modifica dell'anagrafica;
 - la separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di registrazione delle fatture e soggetto incaricato delle attività di predisposizione dei pagamenti;
 - le attività di manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate);
 - quadratura e analisi dei saldi patrimoniali ed economici, mediante riconciliazione dei partitari clienti e fornitori;
 - formale definizione di regole per la gestione della piccola cassa, che prevedano almeno:
 - a. identificazione delle operazioni processabili per cassa;
 - b. previsione dei livelli autorizzativi specifici;
 - svolgimento di conte fisiche e riconciliazioni periodiche della piccola cassa.

4.3 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

4.3.1 ATTIVITÀ SENSIBILI

- Determinazione delle imposte dirette e indirette;
- Predisposizione ed invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi.

4.3.2 FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sensibili sopra menzionate sono:

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);

- Reati Societari (art. 25 ter);
- Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies).

4.3.3 CONTROLLI PREVENTIVI

Si riportano di seguito i principali presidi di controllo preventivi relativi all'Area a rischio:

- Formale predisposizione e diffusione di uno scadenziario fiscale e monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti;
- formale definizione delle modalità di verifica circa la corrispondenza degli importi IVA con i relativi conti di contabilità generale;
- formale definizione delle modalità di gestione della documentazione rilevante ai fini fiscali fornita al consulente esterno;
- formale definizione delle modalità di verifica circa: (i) il rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali somme portate in compensazione che IVA; (ii) la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta; (iii) la corretta contabilizzazione delle imposte;
- monitoraggio costante dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia fiscale;
- formale definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte dirette e indirette;
- verifica circa la completezza e la correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte, della correttezza del calcolo delle imposte, della corretta compilazione dei relativi Modelli dichiarativi e di versamento, nonché della completa e corretta registrazione contabile;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei Modelli di versamento e dichiarativi;
- monitoraggio della documentazione da trasmettere alle competenti autorità in materia fiscale;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, al versamento delle imposte.

4.4 GESTIONE DELLA FINANZA AGEVOLATA

4.4.1 ATTIVITÀ SENSIBILI

- Partecipazione al bando di gara e accesso alle agevolazioni;
- Scelta del consulente esterno;
- Rendicontazione dell'attività finanziata.

4.4.2 FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art.24);

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- Reati societari – corruzione e istigazione tra privati (art. 25 ter lett. s-bis);
- Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies).

4.4.3 CONTROLLI PREVENTIVI

Si riportano di seguito i principali presidi di controllo preventivi relativi all'Area a rischio:

- Formale definizione delle modalità e dei criteri per la selezione dei bandi ai quali partecipare;
- formale definizione delle modalità di raccolta e verifica delle informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione relativa all'istanza, anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione;
- formale definizione delle modalità di verifica e approvazione, da parte di adeguati livelli autorizzativi, della partecipazione al bando di gara e della documentazione da presentare;
- formale individuazione del responsabile aziendale deputato ad intrattenere rapporti con l'Ente erogatore;
- formale definizione delle modalità di selezione del consulente esterno;
- formale definizione delle modalità di svolgimento e formalizzazione, con l'eventuale coinvolgimento delle funzioni competenti, di una due diligence/verifica preventiva sul consulente esterno in relazione alle caratteristiche tecnico professionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità, di compliance e, per quanto opportuno, rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria;
- formale approvazione e sottoscrizione, nel rispetto del sistema dei poteri vigente, dei contratti di consulenza;
- monitoraggio dell'attività svolta dal consulente esterno;
- formale definizione delle modalità di raccolta e verifica delle informazioni necessarie per la rendicontazione all'ente erogatore e approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- formale definizione delle modalità di verifica circa l'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, rispetto agli obiettivi dichiarati e a quanto previsto dall'istanza, anche attraverso attività di monitoraggio periodico, al fine di individuare potenziali anomalie.

4.5 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI

4.5.1 ATTIVITÀ SENSIBILI

- Gestione dei rapporti con gli organi societari e con i Soci;
- Gestione degli atti del Consiglio di Amministrazione:
 - Predisposizione del fascicolo di Bilancio;
 - Gestione delle attività di segreteria societaria.

4.5.2 FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI

La fattispecie di reato che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sensibili sopra menzionate è:

- Reati Societari (art. 25 ter).

4.5.3 CONTROLLI PREVENTIVI

Si riportano di seguito i principali presidi di controllo preventivi relativi all'Area a rischio:

- Formale definizione delle modalità di gestione del flusso informativo nei confronti degli organi societari e dei Soci e formale assegnazione dei relativi ruoli, compiti e responsabilità;
- formale definizione delle modalità, dei criteri e delle tempistiche di comunicazione, a tutti i partecipanti delle riunioni, di ogni interesse di cui siano portatori rispetto all'operazione e/o alle materie o questioni da trattare;
- formale comunicazione aziendale delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci;
- formale definizione delle modalità di convocazione e svolgimento del Consiglio di Amministrazione in osservanza dei principi normativi e statutari adottati;
- autorizzazione, nel rispetto dei poteri vigenti, dell'inserimento dei dati e delle informazioni da inserire nell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione;
- formale predisposizione e approvazione del verbale e trascrizione dello stesso all'interno del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- verifica di completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute all'interno del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- monitoraggio periodico volto a verificare eventuali aggiornamenti normativi in materia societaria.

4.6 GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELLA CONTRATTUALISTICA

4.6.1 ATTIVITÀ SENSIBILI

- Gestione del contenzioso giudiziale (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico) o stragiudiziale (accordi transattivi) anche attraverso il supporto di legali esterni che agiscono in nome e/o per conto della società;
- Selezione dei legali esterni ed affidamento di incarichi agli stessi;
- Gestione della contrattualistica.

4.6.2 FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sensibili sopra menzionate sono:

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- Reati Societari – istigazione e corruzione tra privati (art. 25 ter, lett. s bis);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies).

4.6.3 CONTROLLI PREVENTIVI

Si riportano di seguito i principali presidi di controllo preventivi relativi all'Area a rischio:

- Formale definizione di regole a disciplina della gestione del contenzioso, passivo e attivo, in ambito penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario o fiscale;
- valutazione del contenzioso, propedeutica all'avvio dello stesso o alla prosecuzione o meno negli eventuali gradi di giudizio successivi, in termini di opportunità, rilevanza e rischiosità;
- verifica, preventiva alla spesa, di capienza di budget;
- formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, dei mandati alle liti e/o lettere di incarico;
- formale inserimento, all'interno della lettera di incarico, di specifiche clausole di rispetto del Modello ex D.lgs. 231/01;
- monitoraggio periodico dei contenziosi in corso e verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute nell'atto o nelle comunicazioni da trasmettere all'Autorità Giudiziaria;
- formale predisposizione di reportistica periodica documentata verso il Vertice aziendale circa lo status dei procedimenti giudiziari;
- formale inserimento dei professionisti in un apposito albo previa verifica del possesso dei seguenti requisiti minimi: i) iscrizione all'albo professionale di competenza; ii) comprovata esperienza professionale; iii) reputazione e onorabilità; iv) assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse;
- formale aggiornamento periodico dell'albo dei professionisti, con la cancellazione di quelli non più idonei (ad esempio per perdita di uno dei requisiti minimi);
- formale previsione di una black list dei legali esterni in occasione di inadempimenti contrattuali relativi all'incarico affidato o in occasione di comportamenti professionali contrari ai principi etici di Procemsa;
- monitoraggio dell'attività svolta dal professionista, propedeutica anche al rilascio del benestare al pagamento della relativa parcella / fattura, in termini di:
 - verifica della congruità del compenso in base alla natura e alla durata dell'incarico, al ruolo ed alle competenze del professionista;
 - verifica che ogni pagamento sia effettuato a fronte di una prestazione effettivamente resa in forma puntuale, qualitativamente adeguata e professionale;
 - verifica che tutti i rimborsi spese siano giustificati ed autorizzati in conformità alle procedure aziendali e alle normative applicabili;
 - interfaccia con il professionista durante lo svolgimento dell'incarico, valutando formalmente la prestazione erogata;
- formale definizione ed adozione di un testo standard di contratto;
- previsione, in tutti i contratti di fornitura predisposti dalla società (standard o ad hoc), di formule contrattuali, che prevedano:
 - l'attività oggetto di cessione, le modalità di esecuzione ed il relativo corrispettivo;
 - la formale identificazione dell'“Owner” del contratto, quale gestore dello stesso;
 - clausole di risoluzione espressa nel caso in cui la controparte adotti qualsiasi condotta contraria ai principi del Modello 231 della Società;
 - che il fornitore dia adeguata esecuzione alle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Società;

- la clausola sul diritto di monitoraggio dell'operato della controparte (clausola "right to audit"), ovvero l'impegno da parte della stessa, previo accordo sui tempi e modalità, per consentire alla Società di verificare e/o controllare l'esecuzione delle attività oggetto dell'accordo e/o di richiedere copia della documentazione rilevante;
- un sistema di penali graduato in base al tipo di inadempienza contrattuale;
- formale inserimento nei contratti con i fornitori che impiegano manodopera, una clausola che prevede il "divieto di sfruttamento dei lavoratori" nel quale l'appaltatore dichiara e garantisce al Committente di essere in regola con tutte le normative di settore applicabili, con particolare riguardo:
 - agli adempimenti di natura giuslavoristica, di trattamento retributivo e previdenziale della propria forza lavoro in base agli accordi collettivi del proprio settore merceologico;
 - alle corresponsioni di retribuzioni, che non devono essere difformi dai contratti collettivi nazionali/territoriali o comunque non sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - alla normativa relativa all'orario di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo a rispettare: i periodi di riposo, il riposo settimanale, l'aspettativa obbligatoria, le ferie, etc.);
 - alla normativa in materia di salute e sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
 - agli adempimenti relativi alle condizioni lavorative (divieto di utilizzare metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative degradanti);
 - agli adempimenti in tema di reclutamento dei lavoratori (divieto di fare ricorso a minori in età lavorativa);
- formale individuazione della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di vendita con indicazione di ruolo e compiti assegnati;
- formale verifica circa la conformità delle caratteristiche dei beni/servizi oggetto dell'operazione di vendita rispetto al contenuto del contratto/ordine di vendita.

4.7 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (HR)

4.7.1 ATTIVITÀ SENSIBILI

- Ricerca, selezione, assunzione, formazione e valutazione delle performance dei dipendenti, della politica retributiva e dei premi di risultato;
- Gestione amministrativa del personale (anagrafiche dipendenti, elaborazione cedolini, rimborsi spese e trasferte, benefit e/o strumenti aziendali, contributi previdenziali e assistenziali);
- Gestione delle relazioni industriali.

4.7.2 FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sensibili sopra menzionate sono:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24);

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art.25);
- Reati Societari – istigazione e corruzione tra privati (art. 25 ter, lett. s bis);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies).

4.7.3 CONTROLLI PREVENTIVI

Si riportano di seguito i principali presidi di controllo preventivi relativi all'Area a rischio:

- Formale definizione di un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto dei fabbisogni espressi dai responsabili di funzione e di uno specifico budget formalizzato ed approvato;
- formale definizione di un processo di ricerca e selezione del personale che disciplini:
 - la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;
 - la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;
 - la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo definito;
- formale approvazione dell'assunzione da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che, nell'ambito dei rapporti con le agenzie interinali/somministrazione di lavoro ed utilizzo dei lavoratori somministrati/distaccati, prevedano l'inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto, in linea con le disposizioni di legge applicabili e/o comunque con le best practice di riferimento, delle condizioni di lavoro in materia di retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, ecc.;
- attività di verifica e audit sul rispetto, da parte delle agenzie interinali/somministrazione del lavoro, di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate;
- formale definizione e pianificazione delle attività formative necessarie al raggiungimento delle competenze o al mantenimento delle stesse, inclusa la formazione obbligatoria in base alle cariche assegnate;
- formale definizione di regole per il ricorso ai finanziamenti per la formazione e la rendicontazione dell'intervento formativo;
- verifica dell'effettiva erogazione della formazione finanziata e della correttezza della documentazione predisposta a tal fine;
- formale approvazione dei progetti di formazione finanziata, da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- formale definizione e comunicazione dei criteri di determinazione ed attribuzione della parte variabile della retribuzione (incentivi, bonus), sulla base delle performance dei dipendenti e delle relative regole di calcolo;
- formalizzazione e approvazione dell'esito delle valutazioni delle performance del personale, da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- formale definizione delle modalità di gestione delle anagrafiche dipendenti e delle modifiche effettuate alle stesse;
- formale autorizzazione delle richieste di ferie, straordinari o permessi del personale o delle omesse timbrature (assenze o trasferte);

- formale definizione delle modalità di verifica circa la completezza ed accuratezza di (i) prospetti riepilogativi delle presenze e (ii) dei cedolini calcolati, anche rispetto alla normativa ed ai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, nonché rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato (proporzionalità);
- formale autorizzazione delle disposizioni di pagamento relative alle retribuzioni;
- formale verifica circa la congruenza tra i bonifici effettuati al personale ed i cedolini;
- formale definizione di regole nell'ambito del processo di gestione dei rimborsi spese e delle trasferte;
- formale definizione delle modalità di assegnazione e restituzione degli strumenti aziendali;
- monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli Enti Pubblici competenti;
- verifica periodica dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- formale definizione dell'iter e delle modalità operative per la gestione delle relazioni industriali;
- formale evidenza delle relazioni intrattenute con le organizzazioni sindacali;
- formale verifica e approvazione, in coerenza con il sistema di poteri vigente, degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali.

4.8 GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE PROFESSIONALI

4.8.1 ATTIVITÀ SENSIBILI

- Gestione del fabbisogno di acquisto (predisposizione e autorizzazione delle richieste di acquisto);
- Selezione delle modalità di acquisto;
- Predisposizione e autorizzazione degli ordini di acquisto/contratti;
- Ricezione beni e servizi ed emissione del benestare al pagamento;
- Monitoraggio delle attività svolte dai fornitori / professionisti.

4.8.2 FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sensibili sopra menzionate sono:

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- Reati Societari – istigazione e corruzione tra privati (art. 25 ter lett.s-bis);
- Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies).

4.8.3 CONTROLLI PREVENTIVI

Si riportano di seguito i principali presidi di controllo preventivi relativi all'Area a rischio:

- Formale pianificazione dei fabbisogni di acquisto di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- formalizzazione ed approvazione, da parte di adeguate figure aziendali, del budget degli acquisti;

- verifica di capienza di budget prima di procedere con la ricerca e la selezione del fornitore;
- specifica autorizzazione di extra budget per ogni eventuale acquisto non preventivato nel budget annuale;
- formalizzazione delle richieste di acquisto da parte delle funzioni richiedenti in linea con quanto previsto nel budget annuale o a seguito di autorizzazione di extra budget;
- formale definizione delle regole e dei criteri per la determinazione della modalità di acquisto e dei ruoli e responsabilità, in funzione delle tipologie di beni e servizi;
- formale definizione delle casistiche e delle modalità di gestione ed approvazione degli affidamenti di modico valore e degli affidamenti diretti;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, degli affidamenti di modico valore e degli affidamenti diretti;
- identificazione dei soggetti deputati alla gestione dei contratti / ordini di acquisto;
- formale approvazione, nel rispetto del sistema dei poteri vigente, degli ordini di acquisto / contratti, nonché delle successive modifiche o variazioni;
- formale emissione dell'ordine di acquisto e successivo caricamento della lavorazione esterna, oggetto dell'ordine emesso, sul magazzino terzista;
- formale verifica da parte del responsabile di funzione o di un suo delegato della corrispondenza ed accettazione del bene / servizio rispetto a quanto previsto nel contratto / ordine di acquisto;
- formale invio del benestare al pagamento alla funzione competente;
- formale nomina, per ogni affidamento, anche in conformità alla normativa applicabile, di un soggetto responsabile di verificare che gli obblighi contrattualmente assunti dall'operatore economico siano correttamente adempiuti, provvedendo al costante monitoraggio delle attività da questo svolte;
- formalizzazione, al termine dell'esecuzione del contratto, del collaudo dei lavori o della verifica di conformità delle forniture e dei servizi;
- formale definizione delle modalità di gestione delle non conformità nell'esecuzione del contratto.

4.9 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

4.9.1 ATTIVITÀ SENSIBILI

- Gestione delle richieste per l'ottenimento di permessi / licenze / certificazioni funzionali all'esercizio dell'attività;
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza in occasione di visite ispettive;
- Gestione degli adempimenti, anche informativi, verso la Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza.

4.9.2 FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sensibili sopra menzionate sono:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art.24);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies).

4.9.3 CONTROLLI PREVENTIVI

Si riportano di seguito i principali presidi di controllo preventivi relativi all'Area a rischio:

- Verifiche preliminari, all'avvio o prosecuzione di contatti o richieste per l'ottenimento di permessi/licenze/certificazioni alla Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza, da parte degli esponenti della Società, che i poteri loro attribuiti siano adeguati alle attività da svolgere, in caso contrario, formale autorizzazione allo svolgimento delle attività da parte del livello gerarchico superiore;
- partecipazione, ove possibile, di almeno due esponenti della Società nel caso di incontri con la Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza;
- chiara identificazione della condotta etica da seguire, sia da parte degli esponenti interni che collaboratori esterni di Procemsa, in occasione di contatti con esponenti della Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza;
- preliminarmente all'avvio o prosecuzione di contatti con la Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza, verifica, da parte degli esponenti della Società, che i poteri loro attribuiti siano adeguati alle attività da svolgere;
- formalizzazione, per le tipologie di rapporti con Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza in essere, di una reportistica relativa al rapporto intercorso, salvo che non sia già predisposta apposita documentazione dalla controparte;
- formale identificazione degli ispettori e della validità formale del loro mandato, in occasione di verifiche ispettive condotte presso la Società dalla Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza;
- formale sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli atti o delle comunicazioni indirizzate alla Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza, previa verifica: i) del possesso di procura adeguata alla firma; ii) della validazione dei contenuti dell'atto o della comunicazione da parte del soggetto competente per materia; iii) della chiara identificazione delle fonti dei dati e delle informazioni contenute nell'atto o nella comunicazione;
- formale validazione dei contenuti dell'atto o della comunicazione da parte del soggetto competente per materia;
- archiviazione di copia degli atti o delle comunicazioni firmati ed inviati alla Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza, nonché degli eventuali allegati, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.

4.10 QUALITY CONTROL

4.10.1 ATTIVITÀ SENSIBILI

- Gestione dell'Albo Fornitori (qualifica, valutazione e monitoraggio);
- Gestione dei rapporti con le Autorità Regolatorie e con gli Enti certificatori;
- Gestione dei reclami e resi.

4.10.2 FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sensibili sopra menzionate sono:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art.24);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- Reati Societari – Corruzione tra privati (art. 25 ter lett.s-bis);
- Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies).

4.10.3 CONTROLLI PREVENTIVI

Si riportano di seguito i principali presidi di controllo preventivi relativi all'Area a rischio:

- Formale definizione di un Albo fornitori e formale inserimento dei fornitori ad esito positivo del processo di qualifica;
- formale definizione di un processo di qualifica finalizzato a verificare il possesso dei seguenti requisiti minimi richiesti: i) iscrizione all'albo di competenza; ii) comprovata esperienza professionale; iii) reputazione e onorabilità; iv) assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse;
- formale valutazione del fornitore sulla base di requisiti oggettivi quali l'esistenza di un sistema qualità eventualmente certificato da un organismo accreditato e sulla base dei dati storici del servizio fornito;
- formale compilazione di una "Scheda di valutazione dei fornitori" relativa ai fornitori sottoposti a riqualificazione periodica ed assegnazione di un punteggio;
- divieto di sottoscrivere ordini di acquisto / contratti con fornitori non presenti in Albo e qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica dell'anagrafica, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento;
- formale monitoraggio periodico dell'Albo fornitori, al fine di:
 - registrare eventuali non conformità riscontrate in sede di fornitura del bene / servizio / lavoro da inserire in una c.d. "Black list";
 - verificare il mantenimento dei requisiti previsti per la qualifica;
- formale definizione di controlli di accuratezza e completezza della documentazione presentata alle Autorità Regolatorie per l'ottenimento delle autorizzazioni anche eventualmente finalizzate alla conduzione di studi clinici;
- formale predisposizione di un report interno con indicazione degli incontri avvenuti, argomenti trattati e decisioni prese con esponenti delle Autorità Regolatorie;
- formale definizione dei casi in cui affidare a società esterne la gestione delle attività regolatorie;
- report mensili da parte della società di consulenza esterna al fine di riepilogare gli incontri istituzionali avvenuti;
- formale definizione di ruoli e responsabilità nella gestione dei rapporti con gli Enti certificatori;
- formale verifica di completezza ed accuratezza della documentazione da depositare all'Ente certificatore nonché verifica di conformità alla normativa italiana;

- formale definizione delle modalità di conferimento di apposita procura al personale aziendale che firma la documentazione destinata all'Ente certificatore;
- formale definizione delle modalità di conferimento di apposita delega al dipendente responsabile della consegna della documentazione presso l'Ente certificatore;
- partecipazione, alle riunioni presso l'Ente certificatore, di almeno due dipendenti della Società dotati dei necessari poteri (delega/procura);
- formale definizione delle modalità di archiviazione della documentazione relativa al flusso informativo interno ed esterno, da e verso l'Ente certificatore;
- formale definizione delle modalità di gestione delle richieste di reclamo;
- formale definizione delle attività di verifica che devono essere svolte nell'ambito della gestione dei reclami, della documentazione che deve essere prodotta e dei flussi di comunicazione tra le funzioni coinvolte;
- formale definizione delle Funzioni preposte alla ricezione delle segnalazioni e successivo invio alla Funzione competente;
- formale compilazione del modulo "gestione non conformità" riportando il reclamo ricevuto, le cause e le azioni correttive intraprese.

4.11 INDUSTRIAL DIRECTION

4.11.1 ATTIVITÀ SENSIBILI

- Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Selezione del professionista / ingegnere / tecnico e assegnazione incarico.

4.11.2 FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sensibili sopra menzionate sono:

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- Reati Societari – corruzione tra privati (art. 25 ter, lett. s bis);
- Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies).

4.11.3 CONTROLLI PREVENTIVI

Si riportano di seguito i principali presidi di controllo preventivi relativi all'Area a rischio:

- formale definizione di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- formale definizione delle modalità operative per lo svolgimento delle procedure di affidamento per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- formale definizione di uno schema standard di contratto, preventivamente approvato dalle funzioni competenti della Società, per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- formale autorizzazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, delle sospensioni, riprese o proroghe dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- elaborazione della reportistica, a fine lavoro di manutenzione, nella quale formalizzare le motivazioni dell'intervento di manutenzione, l'andamento dei lavori ed eventuali anomalie riscontrate;
- obbligo di selezionare i professionisti esterni (es. progettisti, tecnici ecc.) ed inserirli nell'Elenco dei professionisti qualificati, ovvero, in caso di deroga, di fornirne adeguata motivazione circa la scelta ed inserimento del professionista nell'Elenco;
- definizione di un processo per l'individuazione dei professionisti esterni da invitare alle singole procedure di affidamento;
- formale verifica di idoneità tecnico-professionale dei professionisti esterni;
- formale nomina, tramite lettera d'incarico sottoscritta in coerenza con il sistema dei poteri vigente;
- formale monitoraggio costante della verifica di coerenza e corrispondenza del servizio erogato / del lavoro eseguito dal professionista esterno rispetto a quanto pattuito contrattualmente.

4.12 BUSINESS DEVELOPMENT

4.12.1 ATTIVITÀ SENSIBILI

- Gestione delle attività di ricerca e sviluppo;
- Gestione della ricerca di nuovi clienti.

4.12.2 FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sensibili sopra menzionate sono:

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- Reati Societari – Corruzione tra privati (art. 25 ter lett.s-bis).

4.12.3 CONTROLLI PREVENTIVI

Si riportano di seguito i principali presidi di controllo preventivi relativi all'Area a rischio:

- Formale regolamentazione del processo di ricerca e sviluppo;
- formale definizione di attività di verifica della corrispondenza dei prodotti con i requisiti predefiniti in termini di veridicità delle caratteristiche tecniche;
- formale previsione di attività di verifica atte a garantire la conformità del materiale di progetto rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente;
- formale definizione delle responsabilità e delle regole di comportamento da adottare nelle attività di ricerca dei nuovi clienti;
- formale definizione di appositi canali (es. partecipazione a fiere, sito web aziendale etc) per la ricerca di nuovi clienti;

- formale definizione del processo di predisposizione, condivisione e revisione della politica commerciale e delle deleghe di approvazione dei prezzi/sconti e approvazione delle stesse da parte delle funzioni competenti della Società;
- esecuzione e formalizzazione di una verifica preliminare, con il supporto delle funzioni competenti, circa i profili economici, finanziari, patrimoniali, legali, operativi e contabili del cliente.

4.13 SUPPLY CHAIN & OPERATIONS

4.13.1 ATTIVITÀ SENSIBILI

- Gestione del Customer Service;
- Gestione del magazzino.

4.13.2 FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sensibili sopra menzionate sono:

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- Reati Societari – Corruzione tra privati (art. 25 ter lett.s-bis);
- Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies).

4.13.3 CONTROLLI PREVENTIVI

Si riportano di seguito i principali presidi di controllo preventivi relativi all'Area a rischio:

- Formale definizione dell'iter e delle modalità operative relative alla gestione dei rapporti con i clienti;
- formale identificazione delle Funzioni autorizzate ad intrattenere rapporti con i clienti, sia in fase di predisposizione della proposta di offerta che in fase di negoziazione della stessa;
- monitoraggio del rispetto di quanto stabilito nei contratti con i clienti in termini di quantità e di tempistiche di consegna ai clienti;
- formale definizione delle modalità operative con cui gestire la tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita;
- formale definizione delle modalità di esecuzione di un inventario periodico (verifica della corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza);
- previsione di verifiche sugli eventuali disallineamenti emersi durante la conta fisica (tra giacenza fisica e giacenza contabile);
- formale definizione delle modalità di monitoraggio e analisi dei trend dei livelli delle giacenze in magazzino.

5. AREE A RISCHIO REATO TOTALMENTE O PARZIALMENTE ESTERNALIZZATE

Per le “Aree a rischio reato” totalmente o parzialmente esternalizzate da PROCEMSA ad altre Società, valgono i controlli preventivi sotto riportati. Per il dettaglio delle aree a rischio esternalizzate, si faccia riferimento alla “Mappa delle aree a rischio reato”.

5.1 CONTROLLI PREVENTIVI APPLICABILI A TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO ESTERNALIZZATE

- Definizione e adozione di un testo standard di contratto;
- previsione, in tutti i contratti di fornitura predisposti dalla società (standard o ad hoc), di formule contrattuali, che prevedano:
 - l’attività oggetto di cessione, le modalità di esecuzione ed il relativo corrispettivo;
 - la formale identificazione dell’“Owner” del contratto, quale gestore dello stesso;
 - clausole di risoluzione espressa nel caso in cui la controparte adotti qualsiasi condotta contraria ai principi del Modello 231 della Società;
 - che il fornitore dia adeguata esecuzione alle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Società;
 - la clausola sul diritto di monitoraggio dell’operato della controparte (clausola “right to audit”), ovvero l’impegno da parte della stessa, previo accordo sui tempi e modalità, per consentire alla Società di verificare e/o controllare l’esecuzione delle attività oggetto dell’accordo e/o di richiedere copia della documentazione rilevante;
 - un sistema di penali in caso di inadempienze contrattuali;
- validazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, di eventuali deviazioni significative rispetto al testo standard di contratto;
- formale inserimento nei contratti, con i fornitori che utilizzano manodopera, di una clausola che preveda il “divieto di sfruttamento dei lavoratori” nel quale l’appaltatore dichiara e garantisce al Committente manlevandolo, pertanto, da ogni eventuale responsabilità in merito, di essere in regola con tutte le normative di settore applicabili, con particolare riguardo:
 - agli adempimenti di natura giuslavoristica, di trattamento retributivo e previdenziale della propria forza lavoro in base agli accordi collettivi del proprio settore merceologico;
 - alle corresponsioni di retribuzioni, che non devono essere difformi dai contratti collettivi nazionali/territoriali o comunque non sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - alla normativa relativa all’orario di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo a rispettare: i periodi di riposo, il riposo settimanale, l’aspettativa obbligatoria, le ferie, ecc.);
 - alla normativa in materia di salute e sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
 - agli adempimenti relativi alle condizioni lavorative (divieto di utilizzare metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative degradanti);
 - agli adempimenti in tema di reclutamento dei lavoratori (divieto di fare ricorso a minori in età lavorativa);
- formale inserimento nei contratti, con i fornitori che utilizzano opere dell’ingegno di una clausola che preveda il divieto di sfruttamento di opere dell’ingegno senza l’autorizzazione del titolare o senza l’autorizzazione delle Autorità competenti nazionali che assicurano agli autori e editori la remunerazione del loro lavoro.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS. N. 231/2001**

**di
FARMACEUTICI PROCEMSA S.P.A.**

PARTE SPECIALE 2
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

INDICE

1.	FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 25-SEPTIES, D.LGS. N. 231/2001	3
2.	RUOLI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	4
3.	METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	5
4.	LE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	7
4.1	<i>GESTIONE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA.....</i>	<i>7</i>
4.2	<i>GESTIONE DELLE EMERGENZE</i>	<i>8</i>
4.3	<i>ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</i>	<i>8</i>
4.4	<i>GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</i>	<i>9</i>
4.5	<i>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASSET AZIENDALI CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</i>	<i>9</i>
4.6	<i>GESTIONE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI</i>	<i>9</i>
4.7	<i>GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE.....</i>	<i>10</i>
4.8	<i>RILEVAZIONE, REGISTRAZIONE E GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DEGLI INCIDENTI.....</i>	<i>10</i>
4.9	<i>MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....</i>	<i>11</i>

– PARTE SPECIALE –

1. FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 25-SEPTIES, D.LGS. N. 231/2001

L'art. 25-septies del Decreto 231 prevede la responsabilità dell'Ente in relazione ai delitti, commessi in violazione della normativa in tema di igiene e di sicurezza sul lavoro, di:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.);**
- **Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.).**

Il D.lgs. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza ed igiene del lavoro, di seguito "TUS") ha stabilito un contenuto minimo essenziale del modello organizzativo in questa materia. L'art. 30 del TUS, infatti, dispone che:

1. *"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. *Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.*

3. *Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

4. *Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."*

5. *In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.” [...]*

2. RUOLI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 17 del D.lgs. 81/08 prevede che sono indelegabili da parte del datore di lavoro i seguenti obblighi:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 29 del D.lgs. 81/08;
- la designazione del Responsabile di prevenzione e protezione dai rischi.

Attraverso lo strumento della delega di funzioni, previsto dall'art. 16 del D.lgs. 81/08, il Datore di lavoro ha facoltà di delegare l'esecuzione degli obblighi di sicurezza a soggetti che siano dotati delle necessarie competenze.

In base al disposto dell'art. 31 D.lgs. 81/08, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda, o incarica persone o servizi esterni, in assenza di dipendenti all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.lgs. 81/08.

Procemsa si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, composta dai soggetti riportati di seguito (nel prosieguo anche denominati "Destinatari"):

Il Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/08, ossia il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori, ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quella dei responsabili dell'unità produttiva in quanto esercitano i poteri decisionali e di spesa. In Procemsa il Datore di Lavoro è individuato nella figura di Filippo Sertorio.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito "RSPP") designato formalmente dal Datore di Lavoro, in ossequio alla normativa vigente, in possesso delle capacità e dei requisiti tecnico - professionali previsti dalla normativa stessa e adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Relativamente a tale soggetto, il Datore di Lavoro ha designato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno all'azienda.

Il Dirigente per la Sicurezza, designato formalmente dal Datore di Lavoro è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il Medico Competente Coordinatore ed il Medico Competente coordinato formalmente nominati dai Datori di Lavoro, con i quali collaborano ai fini della valutazione dei rischi, della sorveglianza sanitaria e per l'adempimento dei compiti ad essi assegnati in linea con le norme prevenzionistiche vigenti.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, designato dai lavoratori, che svolgono le funzioni di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente.

I Preposti che, in ragione delle responsabilità assegnate e dei poteri, sovrintendono all'attività dei lavoratori e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute.

Gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito "ASPP"), designati formalmente dal Datore di Lavoro e coordinati dagli RSPP, anch'essi in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

Gli Addetti al Primo Soccorso, ruoli formalmente in capo a Soggetti adeguatamente formati e ai quali sono assegnati i compiti di gestione delle emergenze e primo soccorso. Le squadre di addetti sono nominate in numero adeguato alla struttura e alle attività svolte.

Gli Addetti al Servizio Antincendio, ruoli formalmente in capo a Soggetti adeguatamente formati e ai quali sono assegnati i compiti di gestione della prevenzione di incendi.

I Lavoratori, così come definiti dal D.lgs. 81/08, art. 1, co. 2, lett a), ossia come persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato.

La Società ha altresì definito, sulla base della struttura organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, i compiti e le responsabilità per ciascuno dei soggetti sopra indicati.

3. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'analisi dei rischi e l'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione hanno riguardato:

- gli **scenari emergenziali potenzialmente verificabili** connessi alle attività lavorative svolte presso le sedi;
- gli **elementi strutturali e impiantistici** (impianti, attrezzature, pavimenti, vie di circolazione, percorsi e uscite di emergenza, scale, finestre, porte, utenze elettriche,);
- gli aspetti relativi **all'igiene industriale e del lavoro** (temperatura, umidità, velocità dell'aria, presenza di agenti biologici, agenti cancerogeni, polveri, fumi, aerazione, illuminazione, altezza, cubatura e superficie, rumorosità, pulizia e manutenzione di servizi, spogliatoi e ambienti lavoro, pronto soccorso);

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- gli aspetti connessi alla **mansione specifica** e all'utilizzo di **macchine, attrezzature e sostanze**, riferite ai diversi gruppi omogenei;
- i **processi, strumenti e documenti** costituenti il sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Le misure di **prevenzione e protezione** che scaturiscono dall'analisi e valutazione dei rischi consistono in:

- elaborazione di procedure di lavoro in sicurezza;
- indicazione di dispositivi di protezione collettivi e individuali;
- progettazione ergonomica dei posti di lavoro;
- elaborazione di procedure e piani di emergenza, antincendio e primo soccorso;
- organizzazione della sorveglianza sanitaria;
- elaborazione di programmi di informazione per tutti i lavoratori e di formazione e addestramento per gli addetti a mansioni specifiche che espongono i lavoratori ai rischi specifici di cui all'art. 28, co. 2, lett. f);
- elaborazione di procedure per le attività manutentive e taratura degli impianti e attrezzature;
- programmazione ed effettuazione di attività di monitoraggio sul rispetto alle disposizioni normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche in capo ai fornitori di servizi, beni e lavori;
- riesame periodico ed aggiornamento dei sistemi di gestione per la sicurezza;
- definizione delle modalità di effettuazione delle registrazioni ed archiviazione della documentazione rilevante in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4. LE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Nel corso dell'attività di analisi condotta nell'ambito delle diverse Funzioni aziendali, sono state individuate le seguenti "attività sensibili" rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01:

Attività sensibili:

- Attività di sorveglianza sanitaria;
- Gestione delle emergenze;
- Attività di informazione, formazione e coinvolgimento dei lavoratori in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Gestione dei rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute e sicurezza sul lavoro;
- Gestione e manutenzione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute e sicurezza sul lavoro;
- Gestione attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- Gestione delle sostanze pericolose;
- Rilevazione, registrazione e gestione degli infortuni e degli incidenti;
- Monitoraggio delle prestazioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Di seguito, per ciascuna "attività sensibile", si riporta una breve descrizione dei rispettivi principali controlli posti in essere a mitigazione dei fattori di rischio.

4.1 GESTIONE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA

4.1.1 CONTROLLI PREVENTIVI

- Formale definizione del piano di sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente ed invio dei giudizi di idoneità al Datore di Lavoro;
- formale redazione di una procedura in cui viene descritto l'iter da seguire per la gestione della Sorveglianza Sanitaria in azienda;
- formale condivisione tra il Datore di Lavoro, i Responsabili di funzione, il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, di tutte le informazioni e i dati aggiornati necessari per la corretta programmazione ed esecuzione dell'attività di sorveglianza sanitaria, anche in caso di introduzione di nuove attività o agenti chimici o nuove attrezzature e/o di variazione significativa degli elementi aventi possibile influenza sull'attività di sorveglianza sanitaria;
- formale definizione delle modalità e delle tempistiche di svolgimento delle visite mediche ai dipendenti;
- formale definizione delle modalità di gestione delle risultanze delle visite mediche svolte, con conseguente assegnazione di diversi status al dipendente (inidoneità permanente o temporanea), condivise con le organizzazioni sindacali;
- monitoraggio sul corretto adempimento, da parte del dipendente dichiarato temporaneamente inidoneo, degli obblighi derivanti dall'esito delle visite mediche;

- formale definizione delle modalità di conservazione della cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore soggetto a sorveglianza;
- formale definizione delle modalità e delle tempistiche di svolgimento delle visite da effettuare negli ambienti di lavoro e successiva formalizzazione delle risultanze di tale sopralluogo in appositi verbali, gestito nell'ambito delle registrazioni del sistema.

4.2 GESTIONE DELLE EMERGENZE

4.2.1 CONTROLLI PREVENTIVI

- Formale definizione di uno specifico piano di gestione delle emergenze per ogni impianto / sede aziendale;
- formale redazione di una procedura al fine di individuare le possibili situazioni di emergenza e rispondere in modo appropriato agli incidenti che possono avere impatti sull'ambiente;
- formale definizione delle emergenze, distinguendole in emergenze di tipo A (che ricomprendono, ad esempio, gli infortuni gravi; contatto senza propagazione con sostanze pericolose; principio di incendio controllabile e fenomeni naturali) e le emergenze di tipo B (che ricomprendono, ad esempio, incendi; esplosioni; crolli e allagamenti; grave rischio proveniente da proprietà vicine o confinanti quale incendio o esplosioni);
- formale definizione dei comportamenti da tenere nelle determinate situazioni emergenziali;
- formale definizione di un adeguato programma di formazione, secondo quanto stabilito dall'art. 37 del D.lgs. 81/2008, per ciascuna emergenza ritenuta di rischio medio o superiore e per gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi.

4.3 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

4.3.1 CONTROLLI PREVENTIVI

- Formale redazione di una procedura per la definizione delle attività di rilievo del fabbisogno formativo, programmazione ed erogazione della formazione ed addestramento al personale;
- formale erogazione delle attività formative nel rispetto dei requisiti normativi circa:
 - la natura giuridica della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'individuazione delle figure di garanzia previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - la descrizione degli impianti, dei veicoli, delle attrezzature di lavoro, degli agenti chimici, dei processi produttivi e delle attività lavorative a cui sono adibiti i lavoratori;
 - la natura dei pericoli potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro e nelle attività lavorative da svolgere;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;
- formale definizione delle modalità di tenuta ed archiviazione dei registri ed attestati partecipativi dei corsi di formazione erogati al personale.

4.4 GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

4.4.1 CONTROLLI PREVENTIVI

- Formale redazione di specifica procedura per il processo di valutazione e qualifica dei fornitori;
- formale definizione delle modalità di qualifica comprensive:
 - dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali e del possesso di un sistema qualità certificato sui fornitori di materie prime / terzisti / fornitori di servizi / smaltitori e trasportatori di rifiuti ecc. in ambito di salute e sicurezza sul lavoro;
 - della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza;
- formale definizione delle informazioni minime che devono essere fornite alle imprese esterne sui rischi esistenti nell'ambiente in cui le imprese operano e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che l'impresa esterna deve conoscere e impegnarsi a rispettare;
- formale individuazione di ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori (DUVRI) nei casi richiesti da normativa (art. 26, D. Lgs. n. 81/2008);
- effettuazione di attività periodiche di monitoraggio sul rispetto della normativa in materia di sicurezza da parte dei fornitori, nonché sulle attività da questi effettuata su eventuali sub-appaltatori.

4.5 GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASSET AZIENDALI CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

4.5.1 CONTROLLI PREVENTIVI

- Formale definizione di una procedura per la gestione delle operazioni e delle manutenzioni al fine di assicurare lo stato di efficienza e di corretta manutenzione delle macchine, delle attrezzature, dei locali e delle infrastrutture;
- formale definizione delle attività di manutenzione straordinaria avvenute in seguito ad anomalie/malfunzionamenti di impianti ed attrezzature;
- formale individuazione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione per le attività di manutenzione / ispezione di tutti gli asset aziendali per garantire la loro integrità e adeguatezza in termini di sicurezza, con formale supervisione da parte del personale competente;
- formale definizione delle richieste di intervento tramite apposito modulo in cui evidenziare anche eventuali criticità connesse ad aspetti di salute e sicurezza per le persone;
- effettuazione di attività periodiche di monitoraggio e controllo sulle attrezzature di lavoro deteriorabili e pericolose;
- formale redazione e condivisione del Piano di Manutenzione preventiva, a cura dei Servizi Tecnici, basato su controlli periodici e gestito tramite apposito software.

4.6 GESTIONE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI

4.6.1 CONTROLLI PREVENTIVI

- Formale definizione delle modalità e delle tempistiche per la redazione e l'aggiornamento dei DVR, con specifica individuazione:
 - delle aree / attività aziendali;
 - dei possibili centri / fonti di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - dei lavoratori potenzialmente esposti al rischio, considerando le tecnologie, le macchine e le sostanze utilizzate nei processi produttivi e l'organizzazione del lavoro;
- monitoraggio e aggiornamento periodico dei criteri di effettuazione della Valutazione dei Rischi;
- formale verifica, nel rispetto del sistema di poteri vigente, della completezza dei contenuti e della correttezza del testo del DVR aggiornato;
- formale individuazione dei fattori di pericolo che presentano la potenzialità di causare un danno in caso di incidente;
- formale redazione di specifica procedura sulla gestione dei dispositivi di protezione individuale, collettiva e abiti da lavoro;
- formale predisposizione di un apposito registro contenente le specifiche tecniche per fornire ai lavoratori necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- formale individuazione delle responsabilità delle varie figure aziendali in merito ai DPI (dal DDL, ai preposti, al RSL, al medico competente).

4.7 GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

4.7.1 CONTROLLI PREVENTIVI

- Formale redazione di una procedura al fine di definire le modalità generali di valutazione, gestione ed utilizzo degli agenti chimici e dei materiali utilizzati e/o presenti in azienda e delle relative schede di sicurezza;
- formale definizione di misure preventive al fine di tutelare i lavoratori, come ad esempio:
 - adeguata scelta delle sostanze/miscele, previa analisi della SDS e sostituzione sostanze/miscele pericolose con sostanze/miscele che non lo sono o lo sono meno;
 - adeguata gestione delle SDS;
 - adeguata formazione e informazione del personale.

4.8 RILEVAZIONE, REGISTRAZIONE E GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DEGLI INCIDENTI

4.8.1 CONTROLLI PREVENTIVI

- Formale redazione di una procedura finalizzata a migliorare le condizioni di tutela della salute e sicurezza di chi opera all'interno del contesto lavorativo;
- formale definizione di un sistema aziendale per la segnalazione e la gestione di eventi avversi, mediante l'individuazione delle possibili azioni a tutela della qualità e della sicurezza;
- formale identificazione dei ruoli e responsabilità in merito alla rilevazione e registrazione interna degli infortuni e degli incidenti;
- formale individuazione di ruoli e modalità di comunicazione al datore di lavoro ed al RSPP degli infortuni occorsi;

- formale redazione di una procedura di gestione delle non conformità ed azioni correttive per la definizione di:
 - Individuazione delle azioni correttive e modalità di applicazione;
 - Modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni correttive individuate.

4.9 MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

4.9.1 CONTROLLI PREVENTIVI

- Formale redazione di una procedura al fine di regolare le attività di riesame del Sistema Qualità, del Sistema di Gestione Ambientale e del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- formale redazione di una procedura per la definizione di:
 - Verifiche ispettive di qualità, ambiente, salute e sicurezza;
 - Azioni correttive e preventive;
 - Aggiornamenti normativi;
 - Revisione della politica aziendale per la Qualità, la Gestione Ambientale, la Salute e Sicurezza sul Lavoro;
 - Stato delle indagini su infortuni, incidenti, mancati infortuni/incidenti;
 - Analisi relative a eventuali cambiamenti delle situazioni circostanti e sull'evoluzione delle prescrizioni legali e dei requisiti applicabili o correlati al Sistema;
 - Raccomandazioni per il miglioramento e misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre l'esposizione;
- formale individuazione degli obiettivi di miglioramento e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro mediante attuazione di uno specifico programma degli obiettivi che contenga:
 - le azioni necessarie al raggiungimento;
 - le risorse necessarie in termini economici e di persone;
 - le scadenze temporali di avanzamento e di conclusione di ciascun punto del programma;
 - le responsabilità relative alla realizzazione e al controllo di avanzamento.
- formale condivisione del programma di attuazione degli obiettivi con il Comitato Qualità e Ambiente nella riunione di Riesame della Direzione;
- formale redazione di un verbale, al termine della riunione, a cui viene allegato il programma definito.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL D.LGS. N. 231/2001**

**di
FARMACEUTICI PROCESMSA S.P.A.**

**PARTE SPECIALE 3
REATI AMBIENTALI**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

INDICE

1.	FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 25-UNDECIES, D.LGS. N. 231/2001	3
2.	RUOLI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI AMBIENTE	4
3.	LE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI	4
3.1	<i>IL SISTEMA ORGANIZZATIVO.....</i>	<i>4</i>
3.2	<i>INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.....</i>	<i>5</i>
3.3	<i>GESTIONE DI ANOMALIE ED INCIDENTI AMBIENTALI CHE POSSANO METTERE A RISCHIO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA E L'EQUILIBRIO DELL'ECOSISTEMA</i>	<i>6</i>
3.4	<i>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI SITI.....</i>	<i>6</i>
3.5	<i>GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TRACCIABILITÀ</i>	<i>7</i>
3.6	<i>GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA BONIFICA.....</i>	<i>7</i>
3.7	<i>GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.....</i>	<i>8</i>
3.8	<i>GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI.....</i>	<i>8</i>
3.9	<i>GESTIONE DI APPARECCHI E DI IMPIANTI CHE CONTENGONO SOSTANZE LESIVE DELL'OZONO</i>	<i>8</i>
3.10	<i>GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE</i>	<i>8</i>

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

– PARTE SPECIALE –

1. FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 25-UNDECIES, D.LGS. N. 231/2001

Le fattispecie richiamate dall'art. 25-*undecies* del Decreto 231, di seguito anche "Reati Ambientali", rilevanti ai fini della presente Parte Speciale, riguardano, in particolare, i reati in materia di:

- **Gestione dei rifiuti** (art. 256 commi 1, 3, 5, 6 D.lgs. 152/06 e artt. 258, 259, D.lgs. 152/06, art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- **Gestione degli scarichi idrici** (art. 137 commi 1, 2, 3, 5, 11, 13 D.lgs. 152/06);
- **Gestione delle emissioni in atmosfera** (art. 279 D.lgs. 152/06);
- **Gestione degli adempimenti inerenti alla bonifica dei siti** (art. 257 commi 1, 2 D.lgs.152/06);
- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** (art. 727-*bis* c.p.);
- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** (art. 733-*bis* c.p.);
- **Applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione** (art. 1, commi 1, 2, L. 150/92, art. 2 commi 1, 2 L. 150/92, art. 3 bis c. 1 L. 150/92, art. 6 c.4 L. 150/92);
- **Tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente** (art. 3, c. 6 L. 549/93);
- **Inquinamento ambientale** (art. 452-*bis* e *quinquies* c.p.);
- **Disastro ambientale** (art. 452-*quater* e *quinquies* c.p.).

L'art. 25-*undecies* del Decreto 231, inoltre, contempla i cosiddetti "ecoreati", introdotti dalla Legge 68 del 22 maggio 2015, che consistono principalmente nei reati di:

- **Inquinamento ambientale** (art. 452-*bis* c.p.);
- **Disastro ambientale** (art. 452-*quater* c.p.);
- **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-*quinquies* c.p.);
- **Circostanze aggravanti** (art. 452-*octies* c.p.).

I Destinatari (come definiti nella Parte Generale) sono chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura operativa che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto 231.

L'art. 25-*undecies* del Decreto 231 prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati ambientali, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2. RUOLI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI AMBIENTE

L'art. 5 del D.lgs 152/06 definisce il Gestore quale "qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi". In linea alle best practice di settore, la Società ha deciso di definire una struttura organizzativa integrata rispetto alle tematiche relative a salute, sicurezza ed ambiente, attribuendo conseguentemente le responsabilità connesse ai Datori di Lavoro ed ai loro Delegati (così come definiti nella Parte Speciale 2, relativa ai reati connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro), nominati ai sensi dell'Art. 16 del D.lgs. 81/08.

3. LE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Nel corso dell'attività di analisi condotta nell'ambito delle diverse mansioni aziendali, sono state individuate le seguenti "attività sensibili" rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs 231/01:

Le attività sensibili:

- Il sistema organizzativo;
- Individuazione, valutazione e gestione dei rischi per la pubblica incolumità;
- Gestione di anomalie ed incidenti ambientali che possano mettere a rischio l'incolumità pubblica e l'equilibrio dell'ecosistema;
- Gestione e manutenzione degli impianti e dei siti;
- Gestione dei rifiuti e degli adempimenti connessi alla tracciabilità;
- Gestione delle attività ed adempimenti connessi alla bonifica;
- Gestione delle emissioni in atmosfera;
- Gestione degli scarichi idrici industriali;
- Gestione di apparecchi e di impianti che contengono sostanze lesive dell'ozono;
- Gestione delle sostanze pericolose per l'ambiente.

Di seguito, per ciascuna "attività sensibile", si riporta una breve descrizione dei rispettivi principali controlli posti in essere a mitigazione dei fattori di rischio.

3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

3.1.1 CONTROLLI PREVENTIVI

- Formale definizione dei compiti e responsabilità in materia di tutela dell'ambiente in capo al Datore di Lavoro;
- formale definizione dei compiti e responsabilità in materia di tutela dell'ambiente delegate ai Dirigenti;
- formale definizione dei criteri di attribuzione dei poteri di spesa in materia di tutela dell'ambiente;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- formale definizione delle funzioni e delle responsabilità a presidio dei processi ad elevato impatto ambientale;
- formale definizione dei ruoli e responsabilità connesse alle seguenti attività:
 - aggiornamento/monitoraggio delle informazioni e della normativa vigente in materia di ambiente;
 - assistenza per la gestione delle autorizzazioni;
 - definizione di linee guida e procedure riguardanti tematiche ambientali;
 - gestione delle manutenzioni e delle operazioni svolte su impianti;
 - gestione dei processi in outsourcing;
 - audit/monitoraggio sulle funzioni operative in materia di tutela dell'ambiente;
 - assistenza alle funzioni operative per le attività di archiviazione/conservazione delle registrazioni/evidenze ambientali (es. registri rifiuti, buono di consegna, ecc.);
 - assistenza nell'ambito di verifiche ispettive/controlli da parte degli Enti/Autorità Competenti;
 - gestione delle emergenze ambientali sulla base degli scenari emergenziali identificati dalla politica degli incidenti rilevanti;
- formale definizione del flusso decisionale relativo alle spese connesse alle tematiche ambientali (stanziamenti, gestione del budget, rendicontazione del budget, extra budget ecc.);
- formale monitoraggio/aggiornamento in merito alle scadenze delle autorizzazioni di carattere ambientale necessarie all'esercizio degli impianti;
- adozione di un sistema di archiviazione, che consente l'identificabilità e la rintracciabilità della documentazione di carattere ambientale;
- formale definizione di una procedura per le verifiche ed i controlli interni per la qualità e l'ambiente per la disciplina delle modalità, ruoli e responsabilità relative alla pianificazione, programmazione ed effettuazione delle attività di audit;
- formale definizione di una procedura e adozione di strumenti organizzativi per la gestione e la diffusione delle comunicazioni interne/esterne all'azienda inerenti alle tematiche ambientali;
- formale definizione di una procedura per il monitoraggio delle misurazioni ed il controllo della strumentazione utilizzata per il monitoraggio;
- formale definizione di una procedura per la gestione dei processi di outsourcing;
- formale definizione di una procedura per la gestione delle emergenze;
- formale definizione dei contenuti, ambito, modalità, criteri e tempi di erogazione della formazione di ciascun lavoratore in materia di ambiente.

3.2 INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

3.2.1 CONTROLLI PREVENTIVI

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- Formale definizione di una procedura per l'identificazione dei rischi relativi agli aspetti ambientali rilevanti e agli impatti ambientali;
- formale compilazione di un registro contenente l'identificazione degli aspetti ambientali e la valutazione degli impatti ambientali;
- monitoraggio e aggiornamento del registro ogni qualvolta si verifichi una modifica degli aspetti ambientali o si introducano nuove attività;
- formale definizione delle modalità di valutazione degli impatti ambientali e delle modalità di intervento, stabilendo livelli di priorità;
- formale definizione di indici di efficienza ambientale mirati alla valutazione delle performance in materia di ambiente;
- formale redazione di un'Analisi Ambientale finalizzata a descrivere l'efficacia del sistema di gestione ambientale.

3.3 GESTIONE DI ANOMALIE ED INCIDENTI AMBIENTALI CHE POSSANO METTERE A RISCHIO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA E L'EQUILIBRIO DELL'ECOSISTEMA

3.3.1 CONTROLLI PREVENTIVI

- Formale redazione di una procedura che definisca ruoli, responsabilità e modalità di gestione di eventi di carattere emergenziale in materia di tutela ambientale;
- formale definizione degli scenari incidentali rilevanti e delle modalità di risposta;
- formale redazione di piani di comunicazione / informazione per la prevenzione e la gestione delle emergenze.

3.4 GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI SITI

3.4.1 CONTROLLI PREVENTIVI

- Formale definizione di una procedura per la gestione delle operazioni e delle manutenzioni di ambienti, attrezzature, impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;
- formale individuazione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione per le attività di manutenzione/ispezione di tutti gli asset aziendali per garantire la loro integrità e adeguatezza in termini di tutela ambientale;
- formale redazione di una procedura per la gestione delle emissioni in atmosfera;
- formale verifica del possesso delle autorizzazioni ambientali per le emissioni in atmosfera e formale verifica del rispetto dei vincoli di legge in merito alla qualità delle emissioni;
- formale individuazione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione delle emissioni in atmosfera;
- formale redazione di una procedura per la gestione delle sostanze lesive dell'ozono;
- formale individuazione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione delle sostanze lesive dell'ozono;
- formale redazione di una procedura per la gestione delle emissioni sonore;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- formale individuazione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione delle emissioni sonore.

3.5 GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TRACCIABILITÀ

3.5.1 CONTROLLI PREVENTIVI

- Formale redazione di una procedura che identifichi le modalità, tempistiche e responsabilità relative alla gestione dei rifiuti prodotti e il conseguente conferimento a terzi dell'attività di recupero o smaltimento;
- formale individuazione delle principali figure incaricate di:
 - Monitorare il rispetto della procedura, con particolare attenzione alla corretta attribuzione dei rifiuti nei rispettivi punti di raccolta e depositi temporanei;
 - Divulgare i contenuti della procedura e istruire il personale di propria competenza sulle modalità di applicazione e mantenimento della stessa;
 - Segnalare alla Direzione Operations e Assicurazione Qualità eventuali inadempimenti o comportamenti negligenti nell'applicazione della procedura;
 - Farsi parte attiva nel processo di miglioramento della gestione dei rifiuti segnalando esigenze emergenti e necessità di aggiornamento della procedura per mutate condizioni operative e / o di flussi dei materiali;
 - Provvedere alla segnalazione e apertura delle Non Conformità.
- formale definizione delle aree dedite al deposito temporaneo dei rifiuti, delle capacità e delle tempistiche massime di deposito;
- formale verifica del possesso di autorizzazioni ambientali per il trasporto e/o smaltimento dei rifiuti da parte dei fornitori;
- formale attuazione di un'attenta attività di selezione e di conferimento di incarichi in materia ambientale, a ditte esterne, professionisti o collaboratori, che siano in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla normativa e che abbiano esperienza consolidata nel settore;
- formale definizione delle modalità di conversazione e tracciabilità di tutte le operazioni riguardanti i rifiuti su appositi registri di carico e scarico.

3.6 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA BONIFICA

3.6.1 CONTROLLI PREVENTIVI

- Formale redazione di una procedura che definisca le modalità di gestione e prevenzione degli inquinamenti del suolo e/o del sottosuolo dovuti ad incidenti conseguenti alla movimentazione o allo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti;
- formale redazione dei piani di emergenza per le rispettive sedi aziendali con indicazione delle modalità di gestione delle situazioni di emergenza, tra le quali figura lo sversamento in stabilimento o in fognatura di sostanze pericolose.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.7 GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

3.7.1 CONTROLLI PREVENTIVI

- Formale definizione di una procedura dedicata alla gestione e al monitoraggio delle emissioni in atmosfera valida per i siti della Società;
- formale definizione dei controlli da effettuare periodicamente sulle emissioni prodotte;
- formale definizione degli strumenti organizzativi per la gestione e la diffusione delle comunicazioni interne/esterne all'azienda inerenti le emissioni in atmosfera;

3.8 GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

3.8.1 CONTROLLI PREVENTIVI

- Formale definizione di una procedura dedicata alla gestione degli scarichi idrici industriali valida per i siti della Società;
- formale identificazione di ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione dei campionamenti e delle analisi degli scarichi idrici ed il relativo monitoraggio e verifica dei dati;
- formale definizione controlli da effettuare periodicamente sugli scarichi idrici prodotti;
- formale individuazione del soggetto o dei soggetti incaricati di rivolgersi alle autorità competenti per tutte le autorizzazioni necessarie per la gestione degli scarichi idrici.

3.9 GESTIONE DI APPARECCHI E DI IMPIANTI CHE CONTENGONO SOSTANZE LESIVE DELL'OZONO

3.9.1 CONTROLLI PREVENTIVI

- Formale redazione di una procedura per la gestione e il monitoraggio degli aspetti ambientali connessi alle emissioni in atmosfera di sostanze lesive dell'ozono;
- formale aggiornamento dell'inventario delle sostanze lesive dell'ozono e dei gas ad effetto serra da parte dei soggetti responsabili;
- controllo periodico degli asset contenenti sostanze ozono-lesive presso le rispettive sedi/impianti;
- formale archiviazione dei controlli, dei risultati delle verifiche e delle eventuali manutenzioni su apposito registro.

3.10 GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE

3.10.1 CONTROLLI PREVENTIVI

- Formale redazione di una procedura che definisca gli aspetti ambientali e la valutazione degli impatti ambientali associati;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- formale redazione di una procedura per la gestione delle sostanze chimiche e delle schede di sicurezza;
- formale aggiornamento della valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici, attraverso il controllo / analisi preliminare delle schede di sicurezza.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS. N. 231/2001**

**di
FARMACEUTICI PROCEMSA S.P.A.**

**PARTE SPECIALE 4
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

INDICE

1.	INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE.....	3
2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN RELAZIONE ALLE AREE A RISCHIO REATO ...	3
2.1	PER I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25).....	3
2.2	PER I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART.24 TER) E PER I REATI TRANSNAZIONALI (L. 164/06).....	5
2.3	PER I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 – BIS.1).....	6
2.4	PER I REATI SOCIETARI (ART. 25 TER).....	7
2.5	PER LA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER LETTERA S BIS).....	8
2.6	PER I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES).....	9
2.7	PER I REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES).....	10
2.8	PER I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES).....	12
2.9	PER I REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25 DECIES).....	13
2.10	PER I REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES).....	14
2.11	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES) 15	15
2.12	PER I REATI TRIBUTARI (ART 25. QUINQUIESDECIES).....	16
2.13	PER I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS).....	17
2.14	PER I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES).....	18
2.15	PER I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER).....	19
2.16	PER I REATI DI CONTRABBANDO (ART 25. SEXIESDECIES).....	20

– PARTE SPECIALE –

1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

La presente sezione della Parte Speciale riporta i principi di comportamento che i Destinatari del presente Modello, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti della Società, sono tenuti a rispettare al fine di prevenire e impedire il più possibile il verificarsi dei reati richiamati dal Decreto 231.

La Società svolge la propria attività seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure della Società stessa, nonché le regole contenute nel Modello e nella presente Parte Speciale.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo di Farmaceutici Procemsa S.p.A. (di seguito anche “Procemsa” o “la Società”), rispetta i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN RELAZIONE ALLE AREE A RISCHIO REATO

2.1 PER I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati contro la Pubblica Amministrazione individuati e ritenuti rilevanti per Procemsa, i Destinatari del Modello **sono tenuti al rispetto** dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle Procedure esistenti:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato considerate;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati considerati, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è **fatto divieto** in particolare di:

- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/01;
- accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d’affari;

- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di un Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- effettuare prestazioni in favore di membri della Pubblica Amministrazione o di soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- accordare e corrispondere in favore di membri della Pubblica Amministrazione o di soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi al di fuori delle ipotesi specificamente previste nelle Procedure;
- accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- in occasione di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione e/o assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni non in linea con i dettami dello Statuto, delle disposizioni normative interne, dei principi generali di comportamento e del presente Modello;
- farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- fornire, redigere o consegnare ai Pubblici Ufficiali e/o agli Incaricati di un Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- fornire, redigere, esibire o consegnare ai Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività svolta da Procemsa.

A tal fine è **necessario**:

- effettuare dichiarazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari, ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, contenenti solo elementi autentici e accurati;
- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività di Procemsa;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;

- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso - con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

2.2 PER I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART.24 TER) E PER I REATI TRANSNAZIONALI (L. 164/06)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati connessi alla Criminalità Organizzata nazionale ed internazionale (di seguito, per brevità, "Criminalità Organizzata"), ritenuti rilevanti per Procemsa, i Destinatari coinvolti **sono tenuti al rispetto** dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto previsto dalle Procedure aziendali esistenti.

Ai Destinatari coinvolti nelle Aree a Rischio Reato, **è fatto espresso divieto** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231/01 e dalla L. 146/06;
- utilizzare, anche occasionalmente, Procemsa o una sua Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei Reati connessi alla Criminalità Organizzata;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più Reati di Criminalità Organizzata ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, facilitandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
 - persegua finalità di criminalità organizzata, anche transnazionale;
 - l'intermediario a cui sono destinati i fondi li destinerà a tali soggetti o gruppi;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'Articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231/01 e dalla L. 164/06 e ritenuti rilevanti per Procemsa, quest'ultima adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare l'attendibilità commerciale, professionale ed etica dei fornitori e *partners* commerciali/finanziari;
- identificare una funzione responsabile della definizione e valutazione delle offerte;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;

- identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale.

2.3 PER I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 – BIS.1)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti contro l'industria e il commercio individuati e ritenuti rilevanti per Procemsa, i Destinatari del Modello sono **tenuti al rispetto** dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

Ai Destinatari coinvolti nelle Aree a Rischio Reato, è **fatto espresso divieto** di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 25 bis e 25 bis 1 del Decreto;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose, possa in astratto diventarlo;
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

In generale **devono**:

- assicurare che i rapporti con i rappresentanti degli Enti certificatori siano intrattenuti:
 - nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;
 - in maniera corretta, trasparente, imparziale e collaborativa;
 - esclusivamente da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, siano essi dipendenti o collaboratori, ovvero da titolari di funzioni aziendali che hanno come proprio compito la gestione di tale tipologia di rapporti;
- nell'ambito delle verifiche effettuate da rappresentanti degli Enti certificatori, prestare completa e immediata collaborazione, fornendo puntualmente ed esaurientemente la documentazione e le informazioni richieste;
- in caso di richieste anomale o pressioni da rappresentanti degli Enti certificatori nei confronti di un Destinatario, rifiutare la richiesta e riferire immediatamente l'accaduto al rispettivo Responsabile di Unità / Struttura aziendale e all'Organismo di Vigilanza;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo.

È, inoltre, **necessario**:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Procemsa siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;

- che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività “sensibili” nelle aree “a rischio reato” al fine di allinearle alle esigenze di marketing e alla normativa vigente nazionale;

È fatto **divieto** di:

- corrispondere o offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (e.g. sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a rappresentanti di Enti certificatori o a persone a questi riconducibili, per influenzare il loro comportamento e assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- cedere a pressioni o accogliere raccomandazioni provenienti da rappresentanti di Enti certificatori.

2.4 PER I REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari individuati e ritenuti rilevanti per Procemsa, i Destinatari del Modello **sono tenuti al rispetto** dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato considerate;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati considerati, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale **sono tenuti**, in particolare, a:

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all’acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Procemsa.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
 - illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull’evoluzione delle relative attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione di Procemsa, necessarie ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare **divieto**:

- di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
 - tenere condotte che impediscono materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o dei soci;
 - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività controllo contabile i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- rispettare ed osservare rigorosamente tutte le previsioni di legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- attenersi alle precise regole di comportamento indicate nelle procedure di riferimento nella conclusione di contratti con altre società private omettendo di dare o promettere denaro o altra utilità per sé o per altri, così da non indurre gli Amministratori/Amministratore Unico, i Direttori Generali, i Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori ovvero i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di essi a violare gli obblighi inerenti il loro ufficio ovvero gli obblighi di fedeltà, con conseguente nocumento per la società per cui prestano attività lavorativa.

In ordine a tale punto, è fatto espresso divieto a coloro che rappresentano la Società nel corso di trattative con aziende private, a dare o promettere denaro o altra utilità direttamente ai soggetti che rappresentano la controparte contrattuale ovvero per loro tramite ad altri soggetti, al fine di far loro violare gli obblighi inerenti l'ufficio da loro ricoperto ovvero i più generali obblighi di fedeltà rispetto alla società da loro rappresentata, determinandoli a concludere contratti ovvero ad assumere iniziative che cagionino nocumento alla società per la quale lavorano.

2.5 PER LA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER LETTERA S BIS)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Corruzione tra Privati individuati, i Destinatari del Modello **sono tenuti al rispetto** dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare i Reati di Corruzione tra Privati;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, i Reati di Corruzione tra Privati, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Parte Speciale è **fatto espresso divieto** di:

- effettuare prestazioni in favore di terzi non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- accordare e corrispondere, in favore di terzi, somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi non dovuti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari;
- accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura tecnico-professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti delle controparti contrattuali;
- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (i.e. assunzione, stage, contratti di consulenza/fornitura, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di Amministratori/Amministratore Unico, Direttori Generali, Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società di diritto privato e/o delle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- farsi rappresentare, nei rapporti con le controparti contrattuali, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse.

A tal fine è **necessario**:

- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività di Procemsa;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso - con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

2.6 PER I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti contro la personalità individuale, in particolar modo l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, i Destinatari del Modello **sono tenuti al rispetto** dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice di comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato considerate;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, la fattispecie del Delitto contro la personalità individuale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.

In particolare, i Destinatari **devono rispettare** principi e norme di comportamento di seguito indicati:

- non instaurare alcun rapporto di lavoro, anche attraverso l'attività di intermediazione, in cui sussistano condizioni di sfruttamento dei lavoratori;
- evitare di esporre il lavoratore a situazioni di pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- verificare in via preventiva le informazioni disponibili su ogni possibile fornitore (incluse le informazioni economiche e relative alla reputazione) ed evitare di intraprendere o intrattenere relazioni d'affari con fornitori dei quali sia conosciuto o sospettato il coinvolgimento in attività illecite.

Chiunque rilevi una gestione anomala del personale o dei soggetti in qualunque modo in forza a Procemsa, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia.

2.7 PER I REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

Procemsa promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede richiedendo, a ogni livello, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In via generale, è **fatto obbligo** a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "**DVR**").

In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/08 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è **fatta espressa richiesta**:

- a determinati soggetti (Datore di Lavoro e Dirigente Delegato del Datore di Lavoro) e a quelli, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti da Procemsa in tale materia nel rispetto delle deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti nominati da Procemsa o eletti dal personale ai sensi del D.lgs. 81/2008 (quali ad esempio il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Primo Soccorso, il Medico competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato da Procemsa;

- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate da Procemsa, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute, e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture di Procemsa, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni di Procemsa;
- nell'ambito dei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che di Procemsa, osservare tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.);
- a tutti i destinatari di utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- a tutti i Destinatari di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini sicurezza, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza, le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- a tutti i Destinatari di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa prevenzionistica vigente;
- a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale di contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In generale, tutti i Destinatari del Modello **devono rispettare** quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure.

Inoltre, **è fatto divieto**, per tutti i Destinatari del Modello adottato da Procemsa, di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto 231);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative, oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione, o comunque compromettere, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti e divieti, i soggetti preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di propria competenza, specificamente individuate - **sono tenuti ad assicurare:**

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di formazione e informazione del personale;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- l'acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività svolte ai fini della gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2.8 PER I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio individuati e ritenuti rilevanti per Procemsa, i Destinatari del Modello **sono tenuti al rispetto** dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel presente capitolo.

È fatto, inoltre, **obbligo** di:

- rispettare tutti i regolamenti, i protocolli e le procedure che regolano l'attività di Procemsa, con riferimento all'approvvigionamento e/o la cessione di beni, servizi e lavori, nonché con riferimento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività inerenti all'operatività di Procemsa, ed in particolare nell'ambito delle Aree a Rischio Reato, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione della normativa in materia;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività di Procemsa, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali Procemsa ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei Reati in oggetto;

- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- svolgere nell'instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutti i controlli richiesti da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività di Procemsa, o che appaiano comunque opportuni in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui Procemsa, venga in contatto, o delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale.

Nei rapporti con i clienti, **dovrà porsi**, in particolare, **attenzione** alla:

- tipologia del rapporto (rapporto continuativo o singola prestazione);
- ragionevolezza dell'operazione (non aderenza o sproporzione con l'attività usualmente svolta);
- coerenza dei mezzi di pagamento (in relazione alla natura ed all'ammontare dell'operazione).

È fatto espresso divieto di ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita.

2.9 PER I REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25 DECIES)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, i Destinatari del Modello **sono tenuti al rispetto** dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato in oggetto;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, la fattispecie di reato indicata nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del reato medesimo.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Parte Speciale **è fatto divieto** in particolare di:

- usare violenza o minaccia o comunque esercitare - direttamente o indirettamente - qualsiasi pressione o condizionamento sulla volontà di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, **fatto obbligo** di:

- prestare una reale collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere e trasparenti all'Autorità Giudiziaria;
- esporre liberamente i fatti di cui colui il quale dovesse risultare indagato o imputato in un procedimento penale, anche connesso, fosse a conoscenza ovvero esercitare la facoltà di non rispondere, così come previsto dalla legge.

2.10 PER I REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)

Procemsa rispetta tutte le leggi, normative ed altri eventuali requisiti sottoscritti in materia ambientale applicabili alla realtà della Società.

A tutti i Destinatari è **fatto divieto** di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-undecies del Decreto 231;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente;
- porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure e altre disposizioni di Procemsa in materia di protezione dell'ambiente.

Al fine di prevenire i comportamenti sopra indicati, la Società ha come obiettivo lo sviluppo e l'attuazione di un efficace sistema per la gestione delle tematiche ambientali, rendendo a tal fine disponibili le necessarie risorse umane ed economiche nella prospettiva di un miglioramento continuo dello stesso; ciò sulla base dei seguenti elementi:

- analisi degli aspetti e degli impatti ambientali connessi alle attività svolte da Procemsa, al fine di rilevare le potenziali criticità ambientali e le conseguenti misure di prevenzione, protezione e mitigazione necessarie;
- attività di formazione specifica per far acquisire consapevolezza e competenza al personale che svolge compiti da cui possono determinarsi impatti ambientali;
- individuazione degli indicatori per la valutazione del rispetto della normativa ambientale e delle prestazioni ambientali e definizione delle modalità per il periodico monitoraggio degli stessi;
- effettuazione del monitoraggio del rispetto della normativa ambientale e delle prestazioni ambientali, anche con riferimento ai fornitori incaricati per lo svolgimento di servizi aventi potenziale rilevanza in merito alle tematiche ambientali;
- registrazione e controllo di evidenze volte a documentare l'attuazione e l'efficacia del monitoraggio e le azioni risolutive eventualmente implementate;
- verifica ed analisi continua della gestione delle tematiche ambientali, tramite un coordinamento continuo tra i soggetti deputati al controllo;
- definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni in materia ambientale.

Conseguentemente, la presente Sezione della Parte Speciale prevede, a carico dei soggetti della Società preposti, ciascuno per le attività di propria competenza, l'impegno ad adottare le misure necessarie alla tutela dell'ambiente, quali:

- dare attuazione ai programmi di protezione dell'ambiente, in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia ambientale;

- agire nel rispetto dei poteri e delle responsabilità formalmente attribuite ai fini della protezione dell'ambiente;
- eseguire verifiche interne secondo le modalità e la periodicità definita da Procemsa;
- segnalare immediatamente le eventuali criticità di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali;
- assicurare la partecipazione ai corsi di formazione sulla politica ambientale e sul presente Modello;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle autorità competenti o comunque necessari per la protezione dell'ambiente nell'ambito delle attività svolte da Procemsa.

Inoltre, i destinatari del Modello **dovranno attenersi** ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- rispettare le procedure volte a prevenire le emergenze ambientali ed a limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi.

Per quanto riguarda i fornitori di servizi aventi impatto sulle tematiche ambientali, questi **devono**:

- garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto da Procemsa;
- operare nel pieno rispetto delle leggi, delle normative di settore applicabili e delle eventuali autorizzazioni ambientali concesse alla Società;
- recepire le informazioni fornite da Procemsa in merito alle politiche ambientali adottate cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente;
- comunicare tempestivamente a Procemsa eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

2.11 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", ritenuto rilevante per Procemsa, i Destinatari del Modello **sono tenuti al rispetto** dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, la fattispecie del reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", possano potenzialmente divenire idonei alla realizzazione del medesimo reato.

Per tali motivi è **fatto divieto** di:

- assumere presso la Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e/o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o, infine, sia stato revocato o annullato.

Inoltre **vige l'obbligo** di:

- rispettare la normativa di riferimento per l'assunzione di personale extra-comunitario;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale, mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali agenzie si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e non agiscano in violazione della normativa in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato dalla Società;
- effettuare, in fase di selezione dei fornitori di lavori e servizi di tipo continuativo presso Procemsa (es. pulizie, mensa, manutenzione etc.), controlli sulla regolarità dei permessi di soggiorno in possesso dei lavoratori da questi occupati, nonché sulle condizioni di lavoro applicate.

2.12 PER I REATI TRIBUTARI (ART 25. QUINQUIESDECIES)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Tributari, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili in cui si articolano le Aree a Rischio Reato individuate, **sono tenuti al rispetto** dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

È **fatto**, inoltre, **obbligo** di:

- redigere, fornire o trasmettere all'Amministrazione finanziaria documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della Società ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria della Società.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, di:

- contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare nelle dichiarazioni (relative alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto) elementi passivi fittizi derivanti da fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

- indicare nelle dichiarazioni elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - alterare o comunque riportare in maniera inesatta i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti di natura patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale;
 - occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione – in modo da non consentire all'Amministrazione finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- non alienare simulatamente o non compiere altri atti fraudolenti sui beni / cespiti della Società o sui beni altrui, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
 - illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società;
 - mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione riguardante la gestione della Società e prodromica allo svolgimento di ogni e qualsivoglia attività di verifica e controllo legalmente e statutariamente attribuita ai predetti. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo mediante l'occultamento o la distruzione di documenti ovvero mediante l'uso di altri mezzi fraudolenti.

2.13 PER I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti informatici e trattamento illecito di dati ritenuti rilevanti per Procemsa, i Destinatari del Modello **sono tenuti al rispetto** dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel paragrafo precedente;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, le fattispecie di cui sopra, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del reato medesimo.

Per tali motivi è **fatto divieto** di:

- porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di protezione e sicurezza di dati e sistemi informatici;
- utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o alterando dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero mediante l'intercettazione di comunicazioni;
- alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma elettronica;

- utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o eliminare il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società;
- porre in essere, nei rapporti con soggetti esterni, comportamenti che possano in qualsiasi modo compromettere l'integrità, affidabilità e sicurezza di sistemi e dati informatici e telematici.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, **vige l'obbligo** di:

- rispettare i compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema dei poteri nella gestione della sicurezza informatica, dell'utilizzo e dell'assegnazione dei diritti di accesso agli strumenti informatici, telematici e delle reti;
- utilizzare i personal computers per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- utilizzare le unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzare e conservare in modo corretto le password e le firme digitali della Società;
- non modificare o alterare le configurazioni impostate sul personal computer di ciascuno.

Inoltre, con la finalità di attuare i comportamenti sopra descritti:

- la Società adotta controlli preventivi in relazione a: i) la gestione dei profili di accesso e di autenticazione / autorizzazione alle apparecchiature informatiche, alla rete e ai sistemi; ii) la gestione della sicurezza dei sistemi informatici (sicurezza perimetrale fisica, protezione delle apparecchiature e sicurezza logica, gestione degli incidenti); iii) lo sviluppo, implementazione e manutenzione di software, apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse al sistema informatico; iv) l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse ICT ad uso individuale;
- sono adottate specifiche misure di protezione volte a garantire l'integrità delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite la rete internet;
- sono definiti ed implementati controlli per il monitoraggio delle infrastrutture ICT (computer fissi e mobili, reti, software, ecc.) con particolare riferimento alle loro vulnerabilità tecniche, dei supporti fissi (ad esempio apparecchiature con videoterminali che possono essere lasciate incustodite) e mobili (ad esempio, supporti utilizzati per il back up dei dati), al fine di evitare un uso improprio degli stessi da parte del personale o di terzi.

2.14 PER I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti in materia di Violazione del Diritto d'Autore individuati e ritenuti rilevanti per Procemsa, i Destinatari del Modello **sono tenuti al rispetto** dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure esistenti:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato considerate;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati considerati, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è **fatto divieto** in particolare di:

- divulgare, senza autorizzazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere, opere dell'ingegno - o parti di esse - protette dal diritto d'autore;
- duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva, senza cioè avere ottenuto l'opportuno consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell'opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, di opere dell'ingegno;
- caricare, senza autorizzazione, software sulle workstation fornite da Procemsa;
- duplicare, senza autorizzazione, programmi per elaboratore;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, diffondere, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver in via preventiva ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima.

Con riferimento all'acquisto o all'utilizzo da parte di Procemsa di qualsivoglia bene suscettibile di tutela, **è fatto altresì obbligo** ai Destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare:

- di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
- di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi;
- di impegnarsi a tenere indenne Procemsa da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, che le potesse derivare per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

In aggiunta, **è necessario**:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di PROCEMSA siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di violazione del diritto di autore, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia garantita la separazione di ruoli e responsabilità in ciascuna fase dei processi interni di PROCEMSA;
- che sia assicurata la perfetta rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne;
- che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle attività sensibili pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

2.15 PER I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico individuati e ritenuti rilevanti per Procemsa, i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quater del Decreto 231;

- astenersi dall'utilizzare, anche occasionalmente, Procemsa o i suoi dipendenti allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico;
- astenersi dal fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
 - questo persegua finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
 - il beneficiario dei fondi li destinerà a tali gruppi;
 - le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e degli aeroporti, alla vita e all'incolumità di agenti diplomatici, sequestri di persona e/o circolazione di armi, anche nucleari;
- astenersi dall'effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- astenersi dal riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- astenersi dall'erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nella Lista ONU e/o in tutte le Liste di riferimento in tema di prevenzione al terrorismo di qualsiasi matrice.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei Reati previsti all'art. 25-quater del D.lgs. 231/01, la Società adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e di eventuali partner commerciali/finanziari;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi;
- adottare adeguati programmi di formazione del Personale.

2.16 PER I REATI DI CONTRABBANDO (ART 25. SEXIESDECIES)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Contrabbando, ritenuti rilevanti per Procemsa, i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle Procedure esistenti:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato;

- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- astenersi dall'introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- rispettare le norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Parte Speciale è fatto divieto in particolare di:

- introdurre merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- introdurre merci estere via mare in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- introdurre merci estere via aerea in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- detenere merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Catalogo dei reati

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	art. 316-bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	art. 316-ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	art. 640, comma 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee	Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	art. 640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	art. 640-ter c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	art.356 c.p. [introdotto dal D.lgs n. 75/2020	Frode nelle pubbliche forniture	Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [c.p. 29, 32] (1). La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 252].	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	art. 2. L. 23/12/1986, n.898 [introdotto dal D.lgs n. 75/2020]	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo	Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 491- bis c.p.	Falsità in un documento pubblico o avente efficacia probatoria	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a 400 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e).
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 615-quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a 300 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere b) ed e)
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 615-quinquies c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a 300 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere b) ed e).
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 617-quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e).

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 617-quinquies c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e).
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 635-bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e).
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 635-ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e).
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 635-quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e).
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 635-quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e).
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 640 quinquies c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a 400 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	art. 416 c.p.	Associazione per delinquere	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-otties, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, ad esclusione del sesto comma. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui al sesto comma, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	art. 416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso anche straniera	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	<p>Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</p> <p>Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.</p>
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	art. 416-ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso	<p>Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p>	<p>Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</p> <p>Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.</p>
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	art. 630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	<p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della</p>	<p>Si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</p> <p>Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.</p>
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	art. 74 del DPR 309/90, comma 7-bis aggiunto dal D.lgs n. 202/2016	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	<p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della</p>	<p>Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</p> <p>Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.</p>
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	<p>(...) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (...)</p>	<p>Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p> <p>Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.</p>

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 317 c.p.	Concussione	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Tali sanzioni si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 c.p. e 322 bis c.p. Si applicano le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma due, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 318 c. p.	Corruzione per l'esercizio della funzione	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 200 quote. Tali sanzioni si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 c.p. e 322 bis c.p.
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Tali sanzioni si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 c.p. e 322 bis c.p. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 319-bis c.p.	Circostanze aggravanti	La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Tali sanzioni si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 c.p. e 322 bis c.p. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 319-ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Tali sanzioni si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 c.p. e 322 bis c.p. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 319 -quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Tali sanzioni si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 c.p. e 322 bis c.p. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.	Si applicano le sanzioni relative ai reati previsti dagli articoli citati.
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 321 c.p.	Pene per il corruttore	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.	Le sanzioni applicate sono le stesse di quelle previste agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320, applicate anche alla parte passiva della corruzione (chi dà o promette denaro o altra utilità).

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità, a meno che non sia punito per il fatto indicato dall'articolo 318.	Per la commissione dei reati prevista ai commi 1 e 3 si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 200 quote. Per la commissione dei reati prevista ai commi 2 e 4 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 322-bis c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.	L'articolo in oggetto non è riferibile direttamente ad un reato, per le sanzioni applicate si rimanda agli articoli di riferimento.
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 346 bis c.p.	Traffico Influenze Illecite	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.	In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art.314 c.p. [introdotto dal D.lgs n.75/2020]	Peculato (limitatamente al primo comma)	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.	In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art.316 c.p. [introdotto dal D.lgs n.75/2020]	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art.323 c.p. [introdotto dal D.lgs n.75/2020]	Abuso d'ufficio	Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.	In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori ; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. 5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.454 c.p.	Alterazione di monete	Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.	Si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie previste per i reati di cui agli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.459 c.p.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.	Si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie previste per i reati di cui agli artt. 453, 455 e 457, ridotte di un terzo. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	In relazione al comma 1 si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 300 quote. In relazione al comma 2 si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	art. 513-bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 800 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali	Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un documento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 800 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio	Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	art.517-ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	art. 517-quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25-ter	Reati societari	art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Art. 25-ter	Reati societari	art. 2621 bis c.c.	Fatti di lieve entità (False comunicazioni sociali)	Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Art. 25-ter	Reati societari	art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Art. 25-ter	Reati societari	art. 2623 c.c. abrogato dall'art. 34, Legge 28 Dicembre 2005 n. 262	Falso in prospetto	Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.	In relazione al comma 1, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 130 quote. In relazione al comma 2, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Art. 25-ter	Reati societari	art. 2624 c.c. abrogato dall'art. 37 co. 34 D. Lgs. 27 Gennaio 2010 n. 39	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione	I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	In relazione al comma 1, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 130 quote. In relazione al comma 2, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Art. 25-ter	Reati societari	art. 2625 c.c.	Impedito controllo	Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	In relazione al comma 2, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Art. 25-ter	Reati societari	art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Art. 25-ter	Reati societari	art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 130 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25-ter	Reati societari	art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Art. 25-ter	Reati societari	art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 330 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Art. 25-ter	Reati societari	art. 2629 bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile".	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Art. 25-ter	Reati societari	art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Art. 25-ter	Reati societari	art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 330 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Art. 25-ter	Reati societari	art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.
Art. 25-ter	Reati societari	art. 2635-bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.
Art. 25-ter	Reati societari	art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea	Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 330 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Art. 25-ter	Reati societari	art. 2637 c.c.	Aggiotaggio	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25-ter	Reati societari	art. 2638, comma 1 e 2, c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.</p>	<p>In relazione ai commi 1 e 2, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 270 c.p.	Associazioni sovversive	<p>Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.</p>	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 270-bis c.p.	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	<p>Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 270-ter c.p.	Assistenza agli associati	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 270-quater c.p.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	<p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p>	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 270-quater.1. c.p.	Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo	Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 270-quinquies c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1. c.p.	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 270-quinquies.2. c.p.	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro	Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 270-sexies c.p.	Condotte con finalità di terrorismo	Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 280 c.p.	Attentato per finalità terroristiche o di eversione	<p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</p> <p>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</p> <p>Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</p> <p>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 280-bis c.p.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</p> <p>Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 280-ter c.p.	Atti di terrorismo nucleare	<p>E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:</p> <p>1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;</p> <p>2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.</p> <p>E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:</p> <p>1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;</p> <p>2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.</p> <p>Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.</p>	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 289-bis c.p.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	<p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 302 c.p.	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo	<p>Chiunque istiga [*] taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.</p> <p>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.</p> <p>[*] l'istigazione va intesa con riferimento ai reati in materia di terrorismo di cui agli artt. 270-270sexies, 280, 280bis e 289bis c.p..</p>	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 304 c.p.	Cospirazione politica mediante accordo	Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 305 c.p.	Cospirazione politica mediante associazione	Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 306 c.p.	Banda armata: formazione e partecipazione	Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 307 c.p.	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	L. n. 342/1976, art. 1	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo	Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	L. n. 342/1976, art. 2	Danneggiamento delle installazioni a terra	Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	L. n. 422/1989, art. 3	Sanzioni	<p>1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.</p> <p>2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:</p> <p>a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;</p> <p>b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;</p> <p>c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;</p> <p>d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;</p> <p>3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.</p> <p>5. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.</p> <p>6. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.</p> <p>7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.</p>	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	D.lgs n. 625/1979, art. 5	Pentimento operoso	Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999	Finanziamento al terrorismo	<p>1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:</p> <p>(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero</p> <p>(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.</p> <p>2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;</p> <p>(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.</p> <p>3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).</p> <p>4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.</p> <p>5. Commette altresì un reato chiunque:</p> <p>(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;</p> <p>(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;</p> <p>(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.</p>	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Art. 25-quater*	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 1 D.Legge 15/12/1979 n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 Febbraio 1980 n. 15	Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica	Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 583-bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.	Si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	art. 600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	art.600-bis	Prostituzione minorile	è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.	In relazione al comma 1, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. In relazione al comma 2, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	art. 600-ter c.p.	Pornografia minorile	è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.	In relazione al comma 1 e 2, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. In relazione al comma 3 e 4, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	art.600-quater c.p.	Detenzione di materiale pornografico	Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	art. 600 quater.1	Pornografia virtuale	Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	Non applicabile in quanto l'articolo in oggetto non è riferibile direttamente ad un reato.
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	art. 600-quinquies c.p.	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	art. 601 c.p.	Tratta di persone	È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	art. 602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi	Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	art. 603-bis c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	art. 609 undecies c.p.	Adescamento di minorenni	Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a cingere la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	art. 184 del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58	Abuso di informazioni privilegiate	1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni 798. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) 799. N.B. Per informazione Privilegiata si fa riferimento all'art. 181 del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58	Si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Se, in seguito alla commissione dei reati, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	art. 185 del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58	Manipolazione del mercato	1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni 800.	Si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Se, in seguito alla commissione dei reati, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
illeciti ex 231 non inseriti nel corpus del decreto de quo D.lgs 24.02.1998 N. 58	Abusi di mercato	art. 187-Quinquies - L. 58/98	Responsabilità dell'ente	L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8, e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.	Sanzione di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti.
Art.25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	art. 589 c.p.	Omicidio colposo	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	Se tale delitto è commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica all'ente una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Salvo quanto previsto dal comma 1, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Art.25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	art. 590 comma c.p.	Lesioni personali colpose	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.	Si applica all'ente una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	art. 648 c.p.	Ricettazione	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. In relazione agli illeciti, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 D. Lgs. 231/01.
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	art. 648–bis c.p.	Riciclaggio	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. In relazione agli illeciti, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 D. Lgs. 231/01.
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	art. 648-ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. In relazione agli illeciti, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 D. Lgs. 231/01.
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	art. 648-ter.1 c.p.	Autoriciclaggio	Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. In relazione agli illeciti, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 D. Lgs. 231/01.

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	art. 171, comma 1, lettera a) bis e comma 3 L.633/1941	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa	Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (omissis) a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. (omissis) 3) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	art. 171-bis L.633/1941	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	art. 171-ter L.633/1941	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche	1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassetta, musicassetta, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	art. 171-septies L.633/1941	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	art. 171-octies L.633/1941	Frode, produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via cavo, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.	1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	art. 174 quinquies L.633/1941	Elementi giudiziali/Sanzione amministrativa	1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non coperti previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono applicabili, in caso di esercizio dell'attività, nei limiti di condanna, con riguardo a non essere applicate successivamente alla condanna.	Non applicabile in quanto l'articolo in oggetto non è riferibile direttamente ad un reato.

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art. 727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.	Si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art. 733- bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.	Si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art.1 commi 1 e 2, Legge n.150 del 7 febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquanta chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia	In relazione al comma 1 si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote In relazione al comma 2 si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art. 2 commi 1 e 2, Legge n.150 del 7 febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila ad euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo...	Si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art. 3-bis comma 1, Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette	1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.	Si applica: 1) la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art. 6 comma 4, Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette	1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. (...) 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.	Si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art. 3 comma 6, Legge n. 549, del 28 dicembre 1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)	Violazioni connesse all'impiego di sostanze lesive	1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono). 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179). 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.	Si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)	Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali	1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 a euro 120.000. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.	In relazione ai commi 3, 5 (primo periodo) e 13, si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. In relazione ai commi 2, 5 (secondo periodo) e 11, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art. 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo) del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000.	In relazione al comma 1 lettera a) e comma 6 (primo periodo) si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. In relazione al comma 1 lettera b), comma 3 (primo periodo) e comma 5 si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. In relazione al comma 3 (secondo periodo) si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256 comma 4 del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art. 257, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee	1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	In relazione al comma 1 si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. In relazione al comma 2 si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art. 258, comma 4 (secondo periodo) del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	4. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	Si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art. 259, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)	Traffico illecito di rifiuti	1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550 a euro 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	Si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art. 452 quaterdecies c.p. che abroga (D.lgs n. 21/2018) e sostituisce l'art. 260, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.	In relazione al comma 1 si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote. In relazione al comma 2 si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art. 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)	Violazioni inerenti la tracciabilità dei rifiuti	6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.	In relazione al comma 6, al comma 7 (secondo e terzo periodo), e dal comma 8 (primo periodo) si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. In relazione al comma 8 (secondo periodo) si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art.279, comma 5 del D. Lgs.152/2006 (Norme in materia ambientale)	Violazioni in materia di emissioni	2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro 1.032. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.	Si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art.8 commi 1 e 2, Legge n.202 del 6 novembre 2007 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)	Inquinamento doloso provocato dalle navi	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.	In relazione al comma 1 si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. In relazione al comma 2 si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art.9 commi 1 e 2, Legge n.202 del 6 novembre 2007 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)	Inquinamento colposo provocato dalle navi	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.	In relazione al comma 1 si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. In relazione al comma 2 si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art. 452-bis c.p.	Inquinamento ambientale	È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	Si applica la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. Nei casi di condanna si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive previste dall'art.9, per un periodo non superiore ad un anno.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art. 452-quater c.p.	Disastro ambientale	Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	Si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. Nei casi di condanna si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive previste dall'art.9.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art. 452-quinquies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente (Inquinamento ambientale colposo e Disastro Ambientale colposo)	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	Si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art. 452-sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.	Si applica la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25-undecies	Reati ambientali	art. 452-octies c.p.	Circostanze aggravanti (Delitti associativi aggravati, ovvero associazione a delinquere e associazione a delinquere di stampo mafioso aggravati in materia di delitti contro l'ambiente)	Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.	Si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote.
Art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.	In relazione ai commi 3, 3-bis e 3-ter, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. In relazione al comma 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
Art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.	Sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia	art. 604 bis c.p. che abroga (D.lgs n. 21/2018) e sostituisce l'art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975.	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.	In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art.10 L.146/2006	Reati transnazionali	art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.
Art.10 L.146/2006	Reati transnazionali	art. 378 c.p.	Favoreggiamento personale	Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art.10 L.146/2006	Reati transnazionali	art. 416 c.p.	Associazione per delinquere	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, ad esclusione del sesto comma. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui al sesto comma, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.
Art.10 L.146/2006	Reati transnazionali	art. 416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.
Art.10 L.146/2006	Reati transnazionali	art. 291-quater, D.P.R. n. 43/1973	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art.10 L.146/2006	Reati transnazionali	art. 74 del DPR 309/1990	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art.10 L.146/2006	Reati transnazionali	art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. n. 286/1998	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.	In relazione ai commi 3, 3-bis e 3-ter, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. In relazione al comma 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote. Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25- quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	<p>(Art. 1. Frode in competizioni sportive).</p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.</p> <p>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.</p> <p>(Art. 4. Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.)</p> <p>1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorchè titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.</p> <p>2. Chiunque, per eludere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p>	<p>In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p>
Art. 25- quinquiesdecies	Reati tributari	D. Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Se l'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p>	<p>per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p>
Art. 25- quinquiesdecies	Reati tributari	D. Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: (12)</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p>	<p>per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p>
Art. 25- quinquiesdecies	Reati tributari	D. Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	<p>Viene punito chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	<p>per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p>
Art. 25- quinquiesdecies	Reati tributari	D. Lgs. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili	<p>Viene punito chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>	<p>per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p>
Art. 25- quinquiesdecies	Reati tributari	D. Lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	<p>Viene punito chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, aliena o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.</p> <p>Viene punito anche chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>	<p>Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p>
Art. 25- quinquiesdecies	Reati tributari	(art.4 D.lgs. n.74/2000) [introdotto dal D.lgs. 75/2020]	Dichiarazione infedele	<p>Chiunque indichi in una dichiarazione annuale dei redditi o IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, con imposta evasa superiore a 100.000 euro e ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore al 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a 2 milioni di euro, sarà sanzionato in futuro con la reclusione da 2 anni a 4 anni e sei mesi (e non più 5 anni come previsto nel decreto legge).</p> <p>Viene poi reinscritta anche la causa di non punibilità in ipotesi di valutazioni errate discordanti entro il 10% rispetto a quelle ritenute corrette, ma tale differenza riguarderà le valutazioni "complessivamente" considerate e non più "singolarmente".</p>	<p>1-bis In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>- per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>

Rif. Articolo D.Lgs 231/01	Categoria di reato	Articolo	Fattispecie	Descrizione della fattispecie	Sanzioni previste dal D.lgs 231/01 (Nota: si aggiunga sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato e, nel caso di applicazione di misure interdittive, la possibile pubblicazione della sentenza)
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	(art.5 D.lgs. n.74/2000) [introdotto dal D.lgs. 75/2020]	Omessa dichiarazione	Chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad 50.000 euro. Viene mitigato, in sede di conversione, l'inasprimento della pena per l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA, redditi e 770. La reclusione da 2 a 6 anni diventa, infatti, da 2 a 5 anni.	1-bis In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: - per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	(art.10-quater D.lgs. n.74/2000) [introdotto dal D.lgs. 75/2020]	Indebita compensazione	L'indebita compensazione è un reato previsto dall'ordinamento penale italiano all'articolo 10 quater del decreto legislativo numero 74 del 2000. Esso si configura ogniqualvolta il contribuente non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti o non spettanti, per un importo superiore ai 50.000,00 euro annui. Nello specifico, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs.n. 241/1997, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs.n. 241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.	1-bis In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: - per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Articolo aggiunto dal D. lgs. 75/2020	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, nel movimento delle merci nei laghi di confine, nel movimento marittimo delle merci, nel movimento delle merci per via aerea, nelle zone extra-doganali, per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, nei depositi doganali, nel cabotaggio e nella circolazione, nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, nell'importazione od esportazione temporanea di tabacchi lavorati esteri	Il contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.	1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

REF. AREA A RISCHIO	AREE A RISCHIO	REF. ATTIVITÀ SENSIBILE	ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI EX D.LGS 231/01	MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI	PROTOCOLLI 231	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE / OUTSOURCING
1	AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E BILANCIO	1.1	GESTIONE DELLA CONTABILITA' GENERALE		<p>A) La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità, potrebbe contabilizzare costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti, per creare fondi extracontabili da destinare scopi corruttivi nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere.</p> <p>B) La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi, potrebbe - nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci - esporre consapevolmente fatti materiali rilevanti non veritieri od omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, ovvero potrebbe esporre una valutazione dei fatti discostandosi consapevolmente dai criteri di valutazione normativamente fissati o dai criteri tecnici di valutazione generalmente accettati, senza darne adeguata informazione giustificativa. A titolo esemplificativo, la Società potrebbe inserire poste a valori difforni da quelli reali o potrebbe sopravvalutare dei crediti o non svalutare quelli divenuti inesigibili, ovvero contabilizzare costi per beni, servizi e lavori non ricevuti o registrare operazioni inesistenti.</p> <p>C) La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità, potrebbe, contabilizzare costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti, per creare fondi extracontabili da destinare scopi corruttivi nei confronti di esponenti di alte società affinché tali soggetti compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.</p> <p>D) La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità, potrebbe - attraverso una gestione impropria della contabilità - riciclare o impiegare denaro proveniente da attività illecite, anche al fine di ostacolare l'identificazione delittuosa.</p> <p>La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro e i beni provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito dell'attività della Società, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa attraverso la gestione della contabilità.</p> <p>E) La società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe corrispondere ai dipendenti somme inferiori rispetto a quanto certificato in busta paga, consentendo una indebita deduzione dei costi pari alla differenza tra l'importo certificato e quanto realmente corrisposto e, conseguentemente, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi uguali, superiori o inferiori ad Euro 100.000,00, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale / profitto derivante dall'attività evasiva. Inoltre la società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe emettere o rilasciare fatture o altri documenti (ad es., scontrini fiscali) per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti e per importi uguali, superiori o inferiori ad Euro 100.000,00. Infine, la società, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.</p>	- SOP 20 - Mansioni ed.19	- President & CFO - FINANCE, BANK, ADMINISTRATION STUDIO RSM
		1.2	GESTIONE DEL FACTORING	<p>A) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);</p> <p>B) Reati Societari (art. 25 ter);</p> <p>C) Reati Societari – istigazione e corruzione tra privati (art. 25 ter, lett. s bis);</p> <p>D) Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);</p> <p>E) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies).</p>			
		1.3	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI CHIUSURA, REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO				
2	GESTIONE DELLA TESORERIA	2.1	GESTIONE DEI CONTI CORRENTI (APERTURA/MODIFICA/CHIUSURA)		<p>A) La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi, come ad esempio l'ottenimento degli incentivi pubblici, potrebbe utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi attestanti cose non vere, ovvero omettere o alterare le informazioni dovute in occasione dell'invio da parte della Società di documenti o fatture, il tutto finalizzato alla truffa ai danni dello Stato (fatturazione attiva di servizi non resi);</p> <p>B) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, ad esempio effettuando: - operazioni improprie sui conti correnti; - una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti; - prelievi ingiustificati dalla piccola cassa; il rimborso di spese fittizie o per un ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto; potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi in favore di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere.</p> <p>C) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, ad esempio effettuando: - operazioni improprie sui conti correnti; - una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti; - prelievi ingiustificati dalla piccola cassa; - il rimborso di spese fittizie o per un ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto; potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società, ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.</p> <p>D) La Società potrebbe, attraverso una gestione impropria dei pagamenti, ovvero degli incassi, impiegare o riciclare denaro proveniente da attività illecite, anche al fine di ostacolare l'identificazione delittuosa.</p> <p>La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro e i beni provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito dell'attività della Società, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa attraverso la gestione della tesoreria.</p> <p>E) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, potrebbe indurre i fornitori a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria.</p> <p>F) La società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe emettere o rilasciare fatture o altri documenti (ad es., scontrini fiscali) per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti e per importi uguali, superiori o inferiori ad Euro 100.000,00.</p>	- SOP 20 - Mansioni ed.19	- President & CFO / FINANCE, BANK, ADMINISTRATION
		2.2	GESTIONE DEI PAGAMENTI E DEGLI INCASSI	<p>A) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24);</p> <p>B) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);</p> <p>C) Reati Societari – istigazione e corruzione tra privati (art. 25 ter, lett. s bis);</p> <p>D) Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);</p> <p>E) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);</p> <p>F) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies).</p>			
		2.3	GESTIONE DELLE ANAGRAFICHE CLIENTI E FORNITORI				
		2.4	GESTIONE DELLA PICCOLA CASSA				
3	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI	3.1	DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE	<p>A) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);</p> <p>B) Reati Societari (art. 25 ter);</p> <p>C) Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);</p>	<p>A) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi, potrebbe corrispondere somme non dovute o altra utilità al Pubblico Ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, al fine di ricevere esito positivo delle verifiche o delle ispezioni in materia fiscale.</p> <p>B) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi, potrebbe occultare, al Collegio Sindacale o altri Organi Sociali, dei documenti contabili relativi alle imposte dirette e indirette al fine di impedirne il controllo.</p> <p>C) La Società al fine di ottenere indebiti vantaggi, potrebbe costituire una "provvista" mediante il risparmio di imposta conseguente: - alla appostazione di elementi passivi fittizi; - alla appostazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo; - alla mancata presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi o alla mancata presentazione della dichiarazione IVA. La Società, dopo aver commesso un reato non colposo come ad esempio i reati tributari, potrebbe impiegare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità, provenienti dal delitto stesso, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.</p> <p>D) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi, potrebbe promettere denaro o altra utilità, nonché uso di violenza o minaccia, nei</p>	- SOP 20 - Mansioni ed.19	- President & CFO / FINANCE, BANK, ADMINISTRATION STUDIO RSM

REF. AREA A RISCHIO	AREE A RISCHIO	REF. ATTIVITÀ SENSIBILE	ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI EX D.LGS 231/01	MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI	PROTOCOLLI 231	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE / OUTSOURCING
		3.2	PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELLE DICHIARAZIONI CONTRIBUTIVE E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI	D) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies); E) Reati tributari (art 25 quinquiesdecies).	confronti della persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria, al fine di convincerla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria in materia fiscale. E) La società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dalla predetta attività evasiva. Inoltre, la società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. Infine, la società potrebbe simulare la cessione di asset aziendali (ad es., proprietà immobiliari), al fine di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte sui redditi e, dunque, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dal mancato versamento delle imposte dovute.		F2 ANTEX
4	GESTIONE DELLA FINANZA AGEVOLATA	4.1	PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA E ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI		A) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe impiegare indebitamente le risorse finanziarie rispetto a quanto riportato nelle delibere di assegnazione delle fonti di finanziamento. Inoltre la Società, per ottenere la concessione di finanziamenti pubblici o agevolati, potrebbe fornire delle informazioni false o attestanti dei requisiti insussistenti al fine di indurre la Pubblica Amministrazione a concedere il finanziamento che non avrebbe erogato in assenza dell'inganno / errore.	- SOP 20 - Mansioni ed. 19	- President & CFO - FINANCE, BANK, ADMINISTRATION AYMING ITALIA SRL SB OPEN TECH SRL METEC INNOVATION CONSULTING SRL
		4.2	SCELTA DEL CONSULENTE ESTERNO	A) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art.24); B) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25); C) Reati Societari – istigazione e corruzione tra privati (art. 25 ter, lett. s bis); D) Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies); E) Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies).			
		4.3	RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ FINANZIATA		D) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe occultare denaro o cose provenienti da delitto dissimulandone la provenienza illecita e potrebbe utilizzare somme provenienti da un qualsiasi delitto dissimulandone la provenienza illecita e rimettendole in circolazione come capitali ormai depurati e perciò investibili in attività economico-produttive legali. Inoltre la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe utilizzare somme provenienti da un delitto proprio non colposo impiegando, sostituendo, trasferendo, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della sua provenienza delittuosa. E) La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. Nella prima ipotesi, l'interesse e/o il vantaggio per la Società risiederebbero nell'evasione fiscale. Nella seconda ipotesi, invece, potrebbero risiedere: - nel ricevere da parte del terzo una somma di denaro in contante (non tracciabile) prodromica alla creazione di fondi extracontabili; - nell'essere preferita, da parte del terzo, per future attività di business congiunte altamente remunerative.		
5	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI	5.1	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI SOCIETARI E CON I SOCI		A) Gli Amministratori, al fine di conseguire risultati illeciti o comunque non consentiti dallo statuto sociale, potrebbero: i) impedire e/o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi a ciò preposti, occultando documenti contabili o non assicurando l'archiviazione della documentazione; ii) restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, dei conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligazione di effettuare il conferimento; iii) ripartire utili o accenti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve anche non costituite con utili; iv) approvare operazioni idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi; v) acquistare o sottoscrivere quote sociali, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, cagionando una lesione all'integrità del capitale o delle riserve; vi) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale; vii) omettere di comunicare un conflitto di interesse in una determinata operazione societaria, inclusa un'operazione infragruppo; Inoltre un esponente aziendale, al fine di conseguire risultati illeciti per la Società o non consentiti dallo statuto sociale, potrebbe alterare artificiosamente la formazione del quorum deliberativo assembleare, ovvero predisporre documentazione alterata ai fini dell'adunanza dell'Assemblea.	N/A	-PRESIDENT & CFO - Studio RSM - Studio Vanzetta e Associati
		5.2	GESTIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: - Predisposizione del fascicolo di Bilancio - Gestione delle attività di segreteria societaria	A) Reati Societari (art. 25 ter)			
6	GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DELLA CONTRATTUALISTICA	6.1	GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE (CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVO, GIUSLAVORISTICO) O STRAGIUDIZIALE (ACCORDI TRANSATTIVI) ANCHE ATTRAVERSO IL SUPPORTO DI LEGALI ESTERNI CHE AGISCONO IN NOME E/O PER CONTO DELLA SOCIETÀ		A) La Società, a seguito della negoziazione con i legali esterni di tariffe professionali fittizie o superiori a quanto effettivamente dovuto per le prestazioni professionali, potrebbe creare fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza. B) La Società, a seguito della negoziazione con i legali esterni di tariffe professionali fittizie o superiori a quanto effettivamente dovuto per le prestazioni professionali, potrebbe creare fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti alla società controparte (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.	N/A	CEO MANAGING
		6.2	SELEZIONE DEI LEGALI ESTERNI ED AFFIDAMENTO DI INCARICHI AGLI STESSI	C) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies); D) Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies); E) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);	C) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi, potrebbe promettere somme di denaro o altre utilità non dovute, o causare intimidazione mediante violenza o minaccia, ad un soggetto coinvolto in un procedimento d'interesse della Società, affinché lo stesso non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria. D) La Società, mediante l'assegnazione della pratica ad un legale esterno per la gestione di un contenzioso giudiziale / stragiudiziale che la vede coinvolta, potrebbe effettuare i pagamenti delle parcelle attraverso l'impiego di denaro proveniente da attività illecite.		
		6.3	GESTIONE DELLA CONTRATTUALISTICA		E) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi, potrebbe promettere somme di denaro o altre utilità non dovute, o causare intimidazione mediante violenza o minaccia, ad un soggetto coinvolto in un procedimento d'interesse della Società, affinché lo stesso non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.		

REF. AREA A RISCHIO	AREE A RISCHIO	REF. ATTIVITÀ SENSIBILE	ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI EX D.LGS 231/01	MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI	PROTOCOLLI 231	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE / OUTSOURCING
7	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (HR)	7.1	RICERCA, SELEZIONE, ASSUNZIONE, FORMAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEI DIPENDENTI, DELLA POLITICA RETRIBUTIVA E DEI PREMI DI RISULTATO	A) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24);	A) La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi, come l'erogazione dei contributi per la formazione da parte dei fondi paritetici, potrebbe dichiarare falsamente di aver effettuato le attività formative. B) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe assumere od erogare un'indebita incentivazione in favore di dipendenti legati direttamente o indirettamente ad un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, in deroga alle procedure / prassi di selezione e assunzione definite. C) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe assumere od erogare un'indebita incentivazione in favore di dipendenti legati direttamente o indirettamente ad esponenti di altra società quale corrispettivo per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. D) La Società, al fine di ottenere un risparmio di costi, potrebbe concludere accordi con i lavoratori e/o porre in essere comportamenti tali da sottoporli in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. Tali condizioni di sfruttamento possono consistere: - nella reiterata corresponsione di retribuzioni in modo difforme dai contratti collettivi nazionali/territoriali o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; - nella reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; - nelle violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; - nella sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.	- SOP 20 - Mansioni ed.19 - SOP 23_Training del personale ed.15	- HUMAN RESOURCES - AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE - F2A ANTEX
		7.2	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE (ANAGRAFICHE DIPENDENTI, ELABORAZIONE CEDOLINI, RIMBORSI SPESE E TRASFERTE, BENEFIT E/O STRUMENTI AZIENDALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI)	B) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25); C) Reati Societari – istigazione e corruzione tra privati (art. 25 ter, lett. s bis); D) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies); E) Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies); F) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);			
		7.3	GESTIONE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	G) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)	E) La Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento degli stipendi ai dipendenti ovvero per effettuare dei rimborsi per spese fittizie o per un ammontare maggiore a quello effettivamente dovuto ovvero per il pagamento dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale. La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità - ad esempio mediante il pagamento degli stipendi - in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. F) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe prevedere dell'una tantum quale utilità nei confronti del dipendente, così da indurlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria. G) La società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe corrispondere ai dipendenti somme inferiori rispetto a quanto certificato in busta paga, consentendo una indebita deduzione dei costi pari alla differenza tra l'importo certificato e quanto realmente corrisposto e, conseguentemente, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi uguali o superiori ad Euro 100.000,00, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale / profitto derivante dall'attività evasiva.		
8	GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE PROFESSIONALI	8.1	GESTIONE DEL FABBISOGNO DI ACQUISTO (PREDISPOSIZIONE E AUTORIZZAZIONE DELLE RICHIESTE DI ACQUISTO)			- SOP 20 - Mansioni ed.19 - SOP 26_Approvvigionamento ed.21 - SOP 51_terzisti_ ed. 19 - SOP 25_ Qualificazione fornitori ed.16	PURCHASING (E.PIETRAFESA)
		8.2	SELEZIONE DELLE MODALITÀ DI ACQUISTO	A) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);	A) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe qualificare dei fornitori o consulenti, direttamente o indirettamente, a un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, o da questi segnalati, anche se privi dei requisiti di reputazione, onorabilità e professionalità necessari. La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe autorizzare ordini di acquisto fittizi al fine di creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio.		
		8.3	PREDISPOSIZIONE E AUTORIZZAZIONE DEGLI ORDINI DI ACQUISTO/CONTRATTI	B) Reati Societari – istigazione e corruzione tra privati (art. 25 ter, lett. s bis); C) Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies); D) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);	B) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, consistenti ad esempio nella stipula di contratti di approvvigionamento o consulenza a condizioni più vantaggiose, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti appartenenti ad altra società, ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio. C) La Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento dei corrispettivi nei confronti di fornitori ovvero effettuando verso questi dei pagamenti per prestazioni fittizie o per un ammontare maggiore da quello effettivamente dovuto. La Società potrebbe acquistare e ricevere beni derivanti dalla commissione di precedenti delitti (quali, ad esempio, beni provento di furto) da parte di fornitori dei quali non sia stata adeguatamente verificata l'onorabilità e la professionalità. La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, attraverso le attività di approvvigionamento, potrebbe impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro e i beni provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito dell'attività della Società.		
		8.4	RICEZIONE DI BENI E SERVIZI ED EMISSIONE DEL BENESTARE AL PAGAMENTO		D) La Società, potrebbe pagare prestazioni non dovute o per un importo maggiore rispetto a quello dovuto quale utilità in favore di fornitori, al fine di indurli a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.		
		8.5	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI FORNITORI/PROFESSIONISTI				

REF. AREA A RISCHIO	AREE A RISCHIO	REF. ATTIVITÀ SENSIBILE	ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI EX D.LGS 231/01	MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI	PROTOCOLLI 231	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE / OUTSOURCING
9	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	9.1	GESTIONE DELLE RICHIESTE PER L'OTTENIMENTO DI PERMESSI/LICENZE/CERTIFICAZIONI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	<p>A) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art.24);</p> <p>B) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);</p> <p>C) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies).</p>	<p>A) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi, potrebbe presentare istanze alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere il rilascio di un atto o di un provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc.) di interesse aziendale, mediante la produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali.</p> <p>B) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi, potrebbe corrispondere una dazione di denaro o utilità ad un Pubblico Ufficiale per far omettere, ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio in occasione di visite ispettive.</p> <p>C) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi, potrebbe attraverso violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità potrebbe indurre i fornitori o dipendenti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria.</p>	N/A	<p>QUALITY CONTROL</p> <p>CFO PRESIDENT</p> <p>CEO MANAGING</p>
		9.2	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE/AUTORITÀ DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI VISITE ISPETTIVE				
		9.3	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI INFORMATIVI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE/AUTORITÀ DI VIGILANZA				

REF. AREA A RISCHIO	AREE A RISCHIO	REF. ATTIVITÀ SENSIBILE	ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI EX D.LGS 231/01	MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI	PROTOCOLLI 231	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE / OUTSOURCING
10	QUALITY CONTROL	10.1	GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI (QUALIFICA, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO)			<p>- SOP 20 - Mansioni ed.19</p> <p>- SOP 1_ Gestione della documentazione ed.17</p> <p>- SOP 25_ Qualificazione fornitori ed.16</p> <p>- SOP 14_Reclami e resi_ ed 12</p>	QUALITY CONTROL
		10.2	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ REGOLATORIE E CON GLI ENTI CERTIFICATORI	<p>A) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art.24);</p> <p>B) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);</p> <p>C) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);</p> <p>D) Reati Societari – Corruzione tra privati (art. 25 ter lett.s-bis);</p> <p>E) Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);</p> <p>F) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies).</p>	<p>A) La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità, come ad esempio l'ottenimento degli incentivi pubblici, potrebbe utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi attestanti cose non vere, ovvero omettere le informazioni dovute in occasione dell'invio da parte della Società dei documenti alle Autorità Regolatorie e agli Enti Certificatori.</p> <p>B) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe corrispondere una dazione di denaro o utilità ad un Pubblico Ufficiale per far omettere, ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio. Potrebbero essere esercitate influenze sulle decisioni dei decisori pubblici al fine di ottenere gli interessi della Società.</p> <p>C) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe vendere o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.</p> <p>D) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe astrattamente offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti appartenenti ad altra società, ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.</p> <p>E) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe impiegare o riciclare denaro proveniente da attività illecite, anche al fine di ostacolare l'identificazione delittuosa.</p> <p>F) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi, potrebbe attraverso violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità indurre i dipendenti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria.</p>		
		10.3	GESTIONE DEI RECLAMI E RESI				
11	INDUSTRIAL DIRECTION	11.1	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	<p>A) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);</p> <p>B) Reati Societari – corruzione tra privati (art. 25 ter, lett. s bis);</p>	<p>A) Una persona o più persone, all'interno della Società, potrebbero minacciare od offrire denaro o altre utilità al fine di indurre una persona a non rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.</p> <p>B) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe gestire impropriamente degli interventi di manutenzione, al fine di creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttori attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti.</p>	<p>- SOP 20 - Mansioni ed.19</p> <p>- SOP 4-Manutenzione ed 15</p> <p>- SOP 26_Approvvigionamento ed.21</p>	INDUSTRIAL DIRECTION
		11.2	SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA/INGEGNERE/ TECNICO E ASSEGNAZIONE INCARICO	<p>C) Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies).</p>	<p>C) La Società, al fine di agevolare il perseguimento di finalità illecite da parte di altri soggetti, potrebbe autorizzare pagamenti in favore di soggetti diversi dai reali beneficiari con modalità non tracciabili.</p>		
12	BUSINESS DEVELOPMENT	12.1	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO	<p>A) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);</p>	<p>A) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi, potrebbe non rilevare/occultare delle anomalie, imputabili ad esempio ad una indebita erogazione di somme di denaro ad esponenti della Pubblica Amministrazione o comunque per prestazioni non debitamente giustificate.</p>	<p>- SOP 20 - Mansioni ed.19</p>	BUSINESS DEVELOPMENT
		12.2	GESTIONE DELLA RICERCA DI NUOVI CLIENTI	<p>B) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);</p> <p>C) Reati Societari – Corruzione tra privati (art. 25 ter lett.s-bis).</p>	<p>B) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, potrebbe fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.</p> <p>C) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe astrattamente offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti appartenenti ad altra società, ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.</p>		
13	SUPPLY CHAIN & OPERATIONS	13.1	GESTIONE DEL CUSTOMER SERVICE	<p>A) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);</p> <p>B) Reati Societari – Corruzione tra privati (art. 25 ter lett.s-bis);</p>	<p>A) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi, potrebbe non rilevare/occultare delle anomalie, imputabili ad esempio ad una indebita erogazione di somme di denaro ad esponenti della Pubblica Amministrazione o comunque per prestazioni non debitamente giustificate.</p> <p>B) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe astrattamente offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti appartenenti ad altra società, ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.</p>	<p>- SOP 20 - Mansioni ed.19</p> <p>- SOP 6_ Magazzinaggio ed.28</p> <p>- SOP 13_Terzismo_ ed 13</p> <p>- SOP 51_terzisti_ ed.19</p>	SUPPLY CHAIN & OPERATIONS
		13.2	GESTIONE DEL MAGAZZINO	<p>C) Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies).</p>	<p>C) La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe occultare denaro di provenienza illecita, compiere operazioni al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro, utilizzare denaro proveniente da attività illecite per svolgere la propria attività e trasferire denaro o altra utilità provenienti da attività illecite al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p>		

REF. AREA A RISCHIO	AREE A RISCHIO	REF. ATTIVITÀ SENSIBILE	ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI EX D.LGS 231/01	MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI	PROTOCOLLI 231	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE / OUTSOURCING
14	SSL	14.1	ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA	A) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies D.Lgs 231/01)	A) La Società, al fine di ottenere un risparmio di costi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, potrebbe causare la morte di un lavoratore o procurargli una lesione personale grave.	<ul style="list-style-type: none"> - DVR - Procedura 94S7_Gestione delle prescrizioni legali e di altro tipo relative alla sicurezza e valutazione di conformità - Procedura (98S6_Gestione Sorveglianza Sanitaria - aggiornata al 30/01/2020) - Procedura 54G4_Piano di Emergenza - Procedura 23G25_Training del personale - 25G8_Qualificazione dei fornitori del 07/01/2020 - Procedura 4P9_Manutenzione - Procedura 97S14_Gestione dei dispositivi di protezione individuale, collettiva e abiti da lavoro - Procedura 89G12_gestione delle sostanze chimiche e delle schede di sicurezza - 49S11_Gestione degli Eventi Avversi (infortuni), Near Miss, Malattie Professionali - 34G9 Riesame della direzione 	<ul style="list-style-type: none"> - DATORE DI LAVORO - RSPP - DIRIGENTE PER LA SICUREZZA
		14.2	GESTIONE DELLE EMERGENZE				
		14.3	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO				
		14.4	GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO				
		14.5	GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASSET AZIENDALI CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO				
		14.6	GESTIONE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI				
		14.7	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE				
		14.8	RILEVAZIONE, REGISTRAZIONE E GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DEGLI INCIDENTI				
		14.9	MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO				

REF. AREA A RISCHIO	AREE A RISCHIO	REF. ATTIVITÀ SENSIBILE	ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI EX D.LGS 231/01	MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI	PROTOCOLLI 231	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE / OUTSOURCING
15	AMBIENTE	15.1	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO	A) Reati ambientali (Art.25-undecies D.Lgs 231/01)	La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe: - cedere, ricevere, trasportare, esportare ingenti quantità di rifiuti o, comunque, gestire gli stessi in totale assenza di autorizzazione; - predisporre un certificato di analisi dei rifiuti contenente informazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti non corrispondenti al vero; - inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. - cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della flora o della fauna.	- DVR - Procedura "94S7_Gestione delle prescrizioni legali e di altro tipo relative alla sicurezza e valutazione di conformità"; - Procedura ("98S6_Gestione Sorveglianza Sanitaria - aggiornata al 30/01/2020); - Procedura "54G4_Piano di Emergenza"; - Procedura "23G25_Training del personale"; - 25G8_"Qualificazione dei fornitori" del 07/01/2020; - Procedura "4P9_Manutenzione"; - Procedura "97S14_Gestione dei dispositivi di protezione individuale, collettiva e abiti da lavoro"; - Procedura "89G12_gestione delle sostanze chimiche e delle schede di sicurezza"; - 49S11_"Gestione degli Eventi Avversi (infortuni), Near Miss, Malattie Professionali"; - 34G9 "Riesame della direzione".	- DATORE DI LAVORO - RESPONSABILE DELL'AREA QUALITÀ E AMBIENTE - DELEGATO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
		15.2	INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ				
		15.3	GESTIONE DI ANOMALIE ED INCIDENTI AMBIENTALI CHE POSSANO METTERE A RISCHIO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA E L'EQUILIBRIO DELL'ECOSISTEMA				
		15.4	GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI SITI				
		15.5	GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TRACCIABILITÀ				
		15.6	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA BONIFICA				
		15.7	GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA				
		15.8	GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI INDUSTRIALI				
		15.9	GESTIONE DEGLI APPARECCHI E DEGLI IMPIANTI CHE CONTENGONO SOSTANZE LESIVE DELL'OZONO				
		15.10	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE				

REF. AREA A RISCHIO	AREE A RISCHIO	REF. ATTIVITÀ SENSIBILE	ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI EX D.LGS 231/01	MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI	PROTOCOLLI 231	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE / OUTSOURCING
<p>*In relazione ai Reati connessi alla Criminalità Organizzata nazionale ed internazionale ex l. 146/2006, è necessario sottolineare che questi sono legati alla commissione dei reati c.d. "fine" contenuti nel catalogo di reati presupposto individuati dal D.Lgs. n. 231/2001. Pertanto, essi estendono la pervasività del rischio a tutte le aree mappate e sono stati considerati a rischio diffuso.</p>							